



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 agosto 2006

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriali successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2006, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei Comuni dell'assegno di natalità "una tantum", previsto dall'art. 14 della L.R. 49/1993 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione modifiche.

pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2006, n. 0212/Pres.

DP.R. n. 361/2000, art. 2. "Yacht Club Adriaco - Associazione sportiva dilettantistica" - Trieste. Approvazione del nuovo statuto.

pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0213/Pres.

D.P.Reg. n. 0202/Pres./2006, art. 4. Costituzione del Comitato consultivo.

pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0214/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni appartenenti alle Zone di Piano individuate nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'articolo 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici. Approvazione.

pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0215/Pres.

L.R. 24 gennaio 1981, n. 7, articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003.

pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0216/Pres.

Approvazione Accordo di programma con il Comune di Gorizia per la variazione di destinazione urbanistica dell'immobile sito in Via Montesanto 11-13-15 (ex segheria).

pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0217/Pres.

L.R. 7/2000, art. 19. Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma sottoscritto il 7 giugno 2004 e approvato con D.P.Reg. 0207/2004 per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione Distretto del mobile di Pordenone.

pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0218/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili. Approvazione.

pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0221/Pres.

L.R. 13/2004, art. 3 - Consulta regionale delle professioni. Sostituzione rappresentanti.

pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2006, n. 0266/Pres.

L.R. 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

pag. 46

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 5 luglio 2006, n. 14.

I.P.A.B. "Solidarietà" di Azzano Decimo (PN). Trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi (ASP) e approvazione Statuto.

pag. 49

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 13 luglio 2006, n. RAF/9/3277.

Sospensione termini di presentazione domande di contributo previste nell'ambito della Misura g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" del P.S.R. 2000-2006.

pag. 61

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI E AFFARI GENERALI 12 luglio 2006, n. ALP.1-1402-D/ESP/4907.

Comune di Villa Santina. Espropriazioni per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 9° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio, integrazione.

pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2006, n. 1649.

L. 1766/1927. Comune di San Dorligo della Valle (TS) e Comunella Srenja Vicinia "Bollinz Comune". Approvazione accordo transattivi.

pag. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2006, n. 1653.

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - Rettifica della D.G.R. 1192/2006.

pag. 64

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sevizio vigilanza, sostegno, e promozione comparto cooperativo

Trasferimento di sezione di n. 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

pag. 66

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI,
FORESTALI E MONTAGNA

Servizio per la tutela ambienti naturali e fauna

Comunicazione avvio di procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione a riserva di caccia annata venatoria 2006/2007.

pag. 66

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI**Servizio Libro Fondiario****Ufficio tavolare di
Trieste****Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 19 maggio 2006.**

pag. 67

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziabile degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni - A.Re.Ra.N. - Trieste:

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente - Biennio economico 2002-2003 - Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

pag. 68

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Bilancio d'esercizio 2005.

pag. 79

Comune di Cordovado (Pordenone):

Avviso di adozione variante n. 8 al P.R.G.C. Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Cordovado, per sistemazione della rete idraulica minore per ridurre il rischio di allagamenti nel capoluogo.

pag. 80

Comune di Faedis (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 80

Comune di Gorizia:

Estratto dell'Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Settore Gestione del Territorio del

Comune di Gorizia n. 21 dd. 11.07.2006 con la quale è stato ordinato il pagamento diretto di un'indennità d'esproprio, dovuta per i terreni destinati alla realizzazione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS. 56 con prosecuzione verso Savogna, della sistemazione degli ingressi in Città e del collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - II Lotto

pag. 81

Comune di Grado (Gorizia):

Classificazione stabilimento balneare denominato «Spiaggia da soleggio Airone» ubicato in località Pineta via dell'Orione s.n.

pag. 81

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo "Villa Doimo". Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 691 del 14 luglio 2006. (Estratto).

pag. 82

Comune di Maniago (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 83

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e di variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 83

Comune di Rive d'Arcano (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata proposto dalla ditta "Approdo S.r.l." con sede in Basiliano.

pag. 84

Comune di Sagrado (Gorizia):

Avviso di approvazione e di deposito delle modifiche introdotte al P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito residenziale di espansione C8 ed adozione della variante n. 12 al P.R.G.C.

pag. 85

Comune di Sgonico (Trieste):

Avviso di adozione e di deposito al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata Sig.ra Aida Petric. Costruzione di un edificio sulla p.c. n. 1183 del C.C. di Sales, frazione Samatorza. (Testo italiano e sloveno).

pag. 85

Comune di Trivignano Udinese (Udine):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 6 al P.R.G.C.

pag. 86

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata presentato dai Sig. Colavini Flavia, Colavini Tiziana e Colavini Marco.

pag. 87

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 87

Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Zecchini Mirco e Vittorino per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

pag. 88

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Az. Agr. "La Concha" s.s. di Pascuttini e Marescutti (IPD/2402) per ottenere la concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua.

pag. 88

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Rossi Gim per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

pag. 89

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Mior Paolina (IPD/1051) per ottenere la concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua.

pag. 89

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Pasut Lino, Pasut Fabio e Puiatti Eleonora società semplice per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

pag. 90

Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n.16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 91

Provincia di Gorizia:

Determinazione n. 898/4/2006. Opera n. 2 di eliminazione del passaggio a livello sulla linea "Mestre - Trieste" e rotatoria tra via S. Polo e Via Pocar. Espropriazioni. Ordine di pagamento ovvero di deposito delle indennità.

pag. 92

Provincia di Udine:

Decreto di esproprio n. 9 del 19 luglio 2006. (Estratto) Viabilità provinciale o di interesse per la Provincia. S.P. del Cornappo. Realizzazione reti Pramassi.

pag. 97

Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di oncologia, per l'utilizzo presso il Dipartimento inter-aziendale sperimentale AO-PUGD-DIASO oncologico, con destinazione Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine.

pag. 98

Sorteggio dei componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi vari.

pag. 98

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

pag. 99

Sorteggio dei componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi vari.

pag. 109

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Gemona del Friuli (Udine):

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Dirigente medico di anestesia e rianimazione.

pag. 109

Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario - ERDISU - Trieste:

Bando per borse di studio a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.

pag. 110

Bando per contributi integrativi per la mobilità internazionale a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.

pag. 125

Bando per il posto alloggio a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.

pag. 125

Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.

pag. 130

Bando di concorso per contributi alloggio da euro 600,00 a.a. 2006-2007 - Scadenza 6 ottobre 2006.

pag. 133

Accesso al servizio di ristorazione a.a. 2006-2007 - Presentazione della domanda tutto l'anno.

pag. 138

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

A09
06_31_1_DPR_001_DPR 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2006, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei Comuni dell'assegno di natalità "una tantum", previsto dall'art. 14 della L.R. 49/1993 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)" ed in particolare l'articolo 5, commi 51 e 52;

VISTO il proprio decreto n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 con il quale è stato approvato il "Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei Comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.";

RAVVISATA la necessità di modificare ed integrare il predetto Regolamento al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte con l'articolo 5, commi 51 e 52, della citata LR n. 2/2006;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1242;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al "Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei Comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni." nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 luglio 2006

ILLY

A09
06_31_1_DPR_001_DPR 211_ALL

Modifiche al Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei Comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il

sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004.

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 10 del D.P.Reg. 0259/Pres./2004)

1. L'articolo 10 del "Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei Comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/PRES. del 5 agosto 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Finanziamento degli assegni di natalità)

1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese sostenute per le finalità di cui all'articolo 14 della L.R. 49/1993.

2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro il 31 gennaio di ogni anno l'attestazione della spesa sostenuta per l'erogazione degli assegni di natalità relativa al secondo semestre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio di ogni anno l'attestazione relativa al primo semestre dell'anno in corso.

3. Per l'erogazione di tali assegni i Comuni utilizzano, in via prioritaria, la parte eventualmente eccedente dei fondi già assegnati loro nei due anni precedenti.

4. Qualora le somme eccedenti a disposizione dei Comuni siano insufficienti a coprire le spese, l'Amministrazione regionale provvede a rimborsare i fondi ai Comuni stessi a seguito di presentazione dell'attestazione della spesa sostenuta di cui al comma 1."

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche per le spese sostenute dai Comuni per i nati negli anni 2004 e 2005, e non ancora rendicontate.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

E05
06_31_1_DPR_002_DPR 212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2006, n. 0212/Pres.

D.P.R. n. 361/2000, art. 2. "Yacht Club Adriaco - Associazione sportiva dilettantistica" - Trieste. Approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0340/Pres. del 28 giugno 1989 è stata riconosciuta la personalità giuridica

ca dell'Associazione sportiva denominata "Yacht Club Adriaco", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con D.P.G.R. 0171/Pres. del 31 maggio 1995, D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 16 maggio 1997 e D.P.R.G. n. 0366 del 19 ottobre 1998;

VISTA la domanda del 9 maggio 2006, successivamente integrata con nota del 26 giugno 2006, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 29 dicembre 2005, in forza del quale, tra l'altro, l'Associazione modifica l'attuale denominazione in "Yacht Club Adriaco - Associazione sportiva dilettantistica";

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste, rep. n. 95782, racc. n. 9808, ivi registrato il 10 gennaio 2006 al n. 158/1;

RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle mutate esigenze organizzative ed operative dell'Associazione ed alle disposizioni dettate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

- È approvato il nuovo statuto dello "Yacht Club Adriaco - Associazione sportiva dilettantistica"; con sede a Trieste, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 29 dicembre 2005.

- Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 luglio 2006

ILLY

E05
06_31_1_DPR_002_DPR 212_ALL

Statuto dello "Yacht Club Adriaco - Associazione sportiva dilettantistica"

Art. 1

(Costituzione dell'Associazione)

È costituito a Trieste lo "YACHT CLUB ADRIACO - Associazione Sportiva Dilettantistica", fondato nel 1903.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela.

Art. 2

(Scopo)

Promuovere e diffondere lo sport velico da regata e da diporto, organizzare regate a tutti i livelli (locale,

zonale, nazionale ed internazionale), e Scuole di Vela, avviare i giovani allo sport velico, favorire le connesse attività culturali e ricreative.

Svolgere l'attività prevista dalla Federazione Italiana Vela, alla quale aderisce con tutti i propri Soci, impegnandosi a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Vela e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Fornire ai Soci servizi nautici.

Lo YACHT CLUB ADRIACO non ha fini di lucro.

Art. 3

(Anno Sociale)

Inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Art. 4

(Composizione dell'Associazione)

Lo YACHT CLUB ADRIACO è formato dalle seguenti categorie sociali:

- a) **COMMODORO** - Alla carica onorifica di Commodoro dello YACHT CLUB ADRIACO può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, un Socio Anziano, Benemerito od Onorario che abbia svolto per lungo tempo attività sportiva velica e ricoperto ripetutamente le più alte cariche sociali. La carica è unica ed ha carattere vitalizio.
- b) **SOCI ONORARI** - Possono essere nominati tali le persone che abbiano portato con la loro opera particolare giovamento all'Associazione. La loro nomina spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed ha carattere vitalizio.
- c) **SOCI VITALIZI** - Categoria ad esaurimento.
- d) **SOCI BENEMERITI** - Sono i Soci che appartengono ininterrottamente al Club in qualità di Soci anziani da almeno quindici anni.
- e) **SOCI ANZIANI** - Sono i Soci che appartengono ininterrottamente al Club in qualità di Soci Ordinari da almeno trentacinque anni.
- f) **SOCI ORDINARI**.
- g) **SOCI STRAORDINARI** - Sono quei Soci che hanno residenza fuori dalla provincia di Trieste.
- h) **ALLIEVI** - Sono i giovani dal 12^o al 18^o anno di età.

È esclusa ogni forma di associazione temporanea

Art. 5

(Norme per l'ammissione a Socio)

Possono essere ammessi a far parte dello YACHT CLUB ADRIACO in qualità di Soci, persone di ambo i sessi di provata serietà e moralità.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo, controfirmato da due Soci proponenti. Con la firma in calce alla domanda di ammissione il candidato Socio si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento interno, dei deliberati dell'Assemblea ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo effettuerà un esame preventivo della domanda di ammissione e se questa, a suo insindacabile parere, sarà giudicata accettabile, la sottoporrà al giudizio di tutti i Soci Onorari, Benemeriti ed Anziani, nonché dei Soci Vitalizi ed Ordinari e Straordinari, purché Soci da almeno dieci anni, che si esprimeranno a mezzo di referendum segreto entro il termine di venti giorni dalla richiesta loro rivolta dal Consiglio Direttivo.

Sarà considerata positiva ed accettabile la domanda che avrà riscosso l'assenso di almeno tre quarti dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in tal caso essa sarà poi esposta all'Albo Sociale per quindici giorni. Trascorso tale termine, se non saranno sollevate obiezioni da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo decreterà l'ammissione. Nel caso contrario, il Consiglio Direttivo procederà ad una votazione a scrutinio segreto che sarà considerata favorevole se avrà raggiunto l'assenso di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare le decisioni emesse al riguardo.

ALLIEVO - Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo sull'apposito modulo controfirmato da due Soci proponenti. L'ammissione sarà decisa dal Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile, col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso, sarà valida per un anno e tacitamente rinnovata a meno di decisione contraria inappellabile, del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione presa in merito ad eventuali esclusioni.

Art. 6

(Passaggi di categoria)

I Soci che intendono passare ad altra categoria associativa, devono presentare relativa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il passaggio effettivo avverrà all'inizio del semestre successivo a quello di presentazione della domanda.

Il passaggio per anzianità, da Socio Ordinario ad Anziano ed a Benemerito avviene automaticamente ai termini statutari previsti e ne viene data comunicazione all'interessato.

La domanda per passare dalla categoria di Allievo alla categoria di Socio ordinario o straordinario deve pervenire al Consiglio Direttivo con almeno sei mesi di anticipo. La decisione sull'ammissione o meno a Socio verrà presa, ad insindacabile giudizio, e con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Art. 7

(Diritti dei Soci e degli Allievi)

- a) Usufruire della Sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno.
- b) Usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno.
- c) Vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi dell'Associazione, secondo il Regolamento interno.
- d) Tenere, sempreché sussista la disponibilità di spazio, le proprie imbarcazioni nello specchio d'acqua riservato al Club, a norma del Regolamento interno.
- e) Iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri dell'Adriaco e battere il Guidone sociale.
- f) Presenziare alle Assemblee.
- g) Votare nelle Assemblee
- h) Ricoprire cariche sociali.

Gli Allievi sono esclusi dai diritti di cui ai punti d), f), g) ed h).

I Soci per godere in particolare dei diritti di cui ai punti f), g) ed h) devono essere al corrente con i versamenti dovuti all'Associazione. L'elenco degli esclusi dai diritti predetti sarà affisso all'Albo sociale e potrà, altresì, essere riportato nelle comunicazioni circolari ai Soci.

Art. 8

(Canoni sociali e di buona entrata)

Il canone annuale, i canoni di buona entrata ed i contributi a carico dei Soci, compresi gli adeguamenti per i passaggi di categoria, sono deliberati annualmente dall'Assemblea.

I canoni sociali devono essere corrisposti in via anticipata. Ne è ammessa la corresponsione in rate trimestrali, scadenti all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Il Socio che alla fine del trimestre si trovi in mora con il pagamento dei canoni, è temporaneamente sospeso da ogni attività sociale e gli verranno addebitati gli interessi legali.

I Soci Onorari e Vitalizi sono esonerati dal pagamento del canone.

Il canone dovuto è stabilito nelle seguenti misure:

Soci Benemeriti, 20 (venti) % del canone base;

Soci Anziani, 70 (settanta) % del canone base;

Soci Ordinari, 100 (cento) % del canone base;

Soci Ordinari di età compresa fra i 18 e i 25 anni, 30 (trenta) % del canone base;

Soci Ordinari di età compresa fra i 26 e i 30 anni, 50 (cinquanta) % del canone base;

Soci Straordinari, 50 (cinquanta) % del canone base;

Allievi, 20 (venti) % del canone base.

Per i Soci Straordinari il canone di buona entrata è commisurato al canone proprio della categoria. Dovranno peraltro versare la differenza, qualora dovessero passare alla categoria di Soci Ordinari.

I Soci Straordinari saranno esonerati dal pagamento della suddetta differenza se al momento del passaggio a Soci Ordinari, risulteranno associati al Club da almeno dieci anni.

Gli Allievi sono ammessi senza canone di buona entrata

Art. 9

(Decorrenza della qualità di Socio - Dimissioni - Radiazione per morosità)

La qualità di Socio decorre dal giorno in cui il candidato viene ammesso a far parte dell'Associazione.

Il Socio può cessare di farne parte con la fine dell'anno sociale, qualora presenti le dimissioni entro il 31 ottobre, con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

Qualunque sia il motivo per cui il Socio cessa di far parte dell'Associazione, egli perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio e non potrà esservi riammesso, salvo il caso in cui detta cessazione sia dovuta a giustificabili motivi.

Al termine dell'anno Sociale, i Soci che, anche solo in parte, non avessero provveduto al pagamento dei canoni, saranno passibili di radiazione dall'Associazione per morosità, previo avviso del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

(Provvedimenti disciplinari)

Il Socio o l'Allievo che violi, più o meno gravemente, lo Statuto od il Regolamento interno, che tenga una condotta non corretta, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti della Fede-

razione Italiana Vela o, comunque, comprometta il buon nome dell'Adriaco, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- a) avvertimento;
- b) ammonizione scritta;
- c) deplorazione scritta con affissione all'Albo sociale;
- d) sospensione da qualsiasi attività sociale;
- e) espulsione.

Il Consiglio Direttivo comunicherà al Socio od all'Allievo, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunicherà anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto. I provvedimenti disciplinari (compresa l'espulsione) sono presi col voto di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e la relativa decisione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, il Socio, o l'Allievo potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. In questa fase del giudizio non potranno essere addotti nuovi fatti o nuove colpe. Se l'incolpato fa parte del Consiglio Direttivo, il relativo procedimento sarà condotto dal Collegio dei Probiviri su istanza della Presidenza, la quale prenderà, se del caso, il provvedimento di temporanea sospensione. La decisione dei Probiviri sarà comunicata direttamente al Socio componente il Consiglio Direttivo e questi, entro dieci giorni, potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci.

Art. 11

(Amministrazione dello Yacht Club Adriaco)

Lo YACHT CLUB ADRIACO, nell'ambito del proprio Statuto, è retto dalle deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è rappresentato dal Presidente.

È vietata la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione.

Art. 12

(Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) per stabilire la misura del canone sociale, del canone di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci;
- c) per eleggere il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed i Sindaci, previa nomina di due o più scrutatori;
- d) per decidere sull'acquisto e sull'alienazione di beni ed in genere sulla stipulazione di contratti onerosi che comportino all'Associazione impegni di importo superiore a cento volte il canone associativo base annuale;
- e) per deliberare su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o comunque regolarmente iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso di elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria viene convocata entro un mese dall'elezione per:

- a) approvare il bilancio preventivo;
- b) stabilire la misura del canone sociale, del canone di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci, indirizzata al Presidente e corredata dagli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata a mezzo di avviso postale semplice, spedito a ciascun Socio almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso sarà esposto all'Albo sociale.

All'ordine del giorno dovranno essere inserite anche le proposte presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno quindici Soci, dieci giorni prima dell'adunanza.

I bilanci, le proposte dettagliate di modifica dello Statuto ed in genere ogni altro argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo o dai Soci, devono essere affissi all'albo sociale per i cinque giorni che precedono l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un decimo dei Soci. Essa delibera inoltre lo scioglimento dell'Associazione a norma dell'Art. 20.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti non facenti parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. Elegge inoltre un Segretario con le stesse modalità; per l'Assemblea Straordinaria la funzione di Segretario è assolta da un Notaio.

I Soci non possono farsi rappresentare in Assemblea da mandatari o procuratori.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere esposto all'albo sociale entro cinque giorni dalla stessa, dove rimarrà esposto per quindici giorni.

Art. 13

(Costituzione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, dal Segretario, dal Direttore Amministrativo, dall'Economista Mare, dall'Economista Terra, dal Direttore Sportivo e da tre altri Consiglieri.

L'elezione del Consiglio Direttivo ha luogo per scrutinio segreto.

La relativa votazione avrà inizio una volta esauriti gli altri argomenti all'ordine del giorno e terminerà due ore dopo.

Agli effetti dello scrutinio:

- il candidato non eletto Presidente, concorre con i voti ottenuti per questa carica a quella di Vicepresidente;
- i voti dei candidati non eletti alle cariche di Presidente o di Vicepresidente, si assommano a quelli eventualmente ottenuti per l'elezione ad una delle cariche di Segretario, Economista Mare, Economista Terra, Direttore Sportivo, Direttore Amministrativo, purché i voti ottenuti per la carica tecnica rappresentino almeno un quinto del totale dei voti ricevuti.

I candidati non eletti ad una di tutte le cariche sopracitate, concorrono, con la somma di tutti i voti ottenuti all'elezione di Consigliere.

Possono essere eletti alla carica di Presidente i Soci, cittadini italiani, che appartengano all'Associazione da almeno quattro anni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Per ricoprire i posti delle cariche che si rendessero comunque vacanti, il Consiglio Direttivo, nei limiti del penultimo capoverso del presente articolo, provvederà a cooptare Soci idonei a ricoprire tali cariche.

Lo stesso procedimento verrà usato per sostituire quei membri del Consiglio Direttivo che mancassero ai loro doveri, ed in ispecie non intervenissero, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

Sarà però obbligo del Consiglio Direttivo di convocare l'Assemblea qualora il numero dei membri da essa regolarmente eletti, sia ridotto a meno di sette.

Nel caso che il Presidente venisse a mancare, ne assumerà le funzioni, fino alla prossima Assemblea Ordinaria, uno dei Vicepresidenti eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Art. 14

(Attribuzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali dell'Associazione. In caso di impedimento o di assenza è sostituito da uno dei Vicepresidenti, in ordine di anzianità sociale.

Art. 15

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha, una volta chiusa l'Assemblea, i più ampi poteri per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio sociale e deve compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto quanto non è dallo Statuto o dalla Legge espressamente riservato all'Assemblea dei Soci.

È compito del Consiglio Direttivo di organizzare regate internazionali, nazionali, regionali e sociali e possibilmente far rappresentare l'Associazione a regate fuori sede, nonché organizzare la Scuola Vela.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti, purché siano presenti il Presidente od uno dei Vicepresidenti e almeno la metà degli altri membri. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per le decisioni relative ad ammissione di nuovi Soci, provvedimenti disciplinari, emanazione di norme di regolamentazione interna e per la stipulazione di contratti onerosi è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.

Art. 16

(Composizione ed attribuzioni del Collegio dei Probiviri.)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

I Probiviri non debbono far parte del Consiglio Direttivo, devono aver compiuto il 40° anno di età ed avere un'anzianità sociale di almeno dieci anni. Vengono eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 12 e rimangono in carica per un triennio. Il Collegio, costituito dai soli membri effettivi, nomina nel suo seno un Presidente. Per ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante il triennio, il Collegio completerà il numero mediante cooptazione di nuovi membri fino alla prossima Assemblea.

Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono esclusivamente quelle indicate nell'Art. 10. Il Collegio dei Probiviri è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17

(Composizione ed attribuzioni del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Sindaci non debbono far parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea a norma dell'Art. 12 nomina il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, che rimangono in carica per un triennio.

I Sindaci sorvegliano la gestione sociale e verificano la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci.

Art. 18

(Controversie)

In caso di controversie, l'unico foro competente è quello di Trieste.

Art. 19

(Clausola compromissoria)

I Soci del Club ed il Club stesso si impegnano a definire avanti ad un collegio di arbitri amichevoli compositori qualsiasi controversia di carattere civile - non di natura disciplinare, materia già regolata dall'Art. 10 - che dovesse insorgere fra Soci e fra Soci ed il Club, attinente e conseguente all'attività sociale e sportiva.

A tal fine, la parte richiedente dovrà far pervenire all'altra parte, mediante lettera raccomandata, la sua domanda di arbitrato unitamente alla designazione del proprio arbitro. L'altra parte dovrà, entro il termine di venti giorni dal ricevimento di tale invito, designare a sua volta per lettera raccomandata il proprio arbitro. Gli arbitri così nominati dovranno, entro venti giorni dalla notizia della loro designazione, scegliere il Presidente del collegio arbitrale. In mancanza di detta designazione o in caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente, tale nomina sarà deferita al Presidente della Federazione Italiana Vela.

I Soci si impegnano altresì a fare tutto il possibile per definire in sede arbitrale anche le loro eventuali controversie, con Soci di altre Società affiliate alla F.I.V. o Federazioni veliche estere (Autorità nazionali affiliate alla Federazione Velica Internazionale), conseguenti ad attività sportiva.

Art. 20

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L'Assemblea stessa nominerà i Liquidatori ex art. 11 delle Norme di attuazione del Codice Civile.

Tutti i beni costituenti il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo, previsto dalla legge.

Art. 21

(Insegna e distintivo sociale)

L'insegna e il distintivo sociale sono costituiti da un guidone portante una croce rossa in campo verde.

Insegne speciali possono essere inalberate sulla sede sociale e sulle imbarcazioni dei Soci che rivestono cariche dello Yacht Club Adriaco. Le loro caratteristiche sono stabilite dal Regolamento Interno.

Art. 22

(Certificato di iscrizione)

Le imbarcazioni dei Soci (proprietari o comproprietari) di qualsiasi categoria devono essere iscritte nel registro dello Yacht Club Adriaco ed essere in possesso del relativo certificato. Le imbarcazioni iscritte nel registro dello Yacht Club Adriaco devono essere totalmente di proprietà di Soci; sarà consentita la proprietà comune con il coniuge del Socio.

Il Socio proprietario dell'imbarcazione regolarmente iscritta ha l'obbligo di inalberare l'insegna sociale.

Qualora un'imbarcazione sia posseduta da più Soci proprietari, questi sono tenuti a designare uno di loro quale rappresentante responsabile nei rapporti con lo Yacht Club Adriaco.

Il rilascio e convalida annua del Certificato d'iscrizione è subordinato al pagamento del relativo canone.

Art. 23

(Vendita di imbarcazioni)

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, o che venda la propria imbarcazione iscritta allo Yacht Club Adriaco, è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo ed a restituire immediatamente il Certificato d'iscrizione.

Art. 24

(Norme transitorie)

Tutti i Soci Benemeriti ed Anziani, che rivestono tale qualifica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, manterranno tale qualifica ex art. 4 dello Statuto Sociale a prescindere dall'anzianità sociale.

Coloro che al momento di entrata in vigore del presente Statuto rivestano la soppressa qualifica di associati ordinari e straordinari di cui all'art. 4 punti i) secondo interlinea ed l) secondo interlinea, del precedente Statuto sono ammessi alla categoria di Soci Ordinari e Straordinari, previa domanda al Consiglio Direttivo, da presentarsi entro il 31/12/1998. La decisione sull'ammissione o meno a Socio verrà presa ad insindacabile giudizio e con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. L'ammissione avverrà senza il pagamento del canone di buona entrata

Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rivestano la soppressa qualifica di associati ordinari di cui all'ex art. 4 punto i) primo interlinea (il coniuge del socio), del precedente Statuto, hanno facoltà di chiedere il passaggio alla categoria di Socio Ordinario e Straordinario, previa domanda al Consiglio Direttivo da presentarsi entro il 31/12/98. La decisione sull'ammissione o meno a Socio verrà presa ad insindacabile giudizio e con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. L'ammissione avverrà senza il pagamento del canone di buona entrata

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

O02
06_31_1_DPR_003_DPR_213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0213/Pres.

D.P.Reg. n. 0202/Pres./2006, art. 4. Costituzione del Comitato consultivo.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, concernente la previsione della concessione di contributi pluriennali da parte dell'Amministrazione regionale a favore dei soggetti ivi indicati per la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile;

VISTO il D.P.Reg. 0202/Pres./2006 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione, che definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al citato articolo 4, commi 66-68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e, in particolare, l'articolo 4 del Regolamento stesso che prevede la costituzione di un Comitato consultivo, quale organo dell'Amministrazione regionale per la ripartizione dei fondi stanziati per la finalità della legge e ne definisce la composizione;

ATTESO CHE la composizione del predetto Comitato prevede la partecipazione dell'Assessore regionale competente in materia di attività ricreative, sportive e politiche giovanili, o di un suo delegato, che lo presiede, nonché di un rappresentante per ciascuna delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone Concordia, Vittorio Veneto e della sezione regionale dell'ANCI;

ACQUISITE le indicazioni dei nominativi dei rappresentanti e le dichiarazioni rese dai soggetti designati, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VERIFICATA la disponibilità dei componenti del Comitato consultivo a partecipare agli incontri a titolo gratuito e a rinunciare ad eventuali rimborsi spese;

RITENUTO di procedere alla nomina del Comitato medesimo, a fronte altresì dell'urgenza della sua convocazione per l'espletamento degli adempimenti di legge;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento ex D.P.Reg. n. 0202/Pres./2006 é costituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace il previsto Comitato consultivo, con la seguente composizione:

- a) prof. Roberto Antonaz, assessore regionale per l'istruzione, cultura, sport e pace, con funzioni di Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace;
- b) don Pier Emilio Salvadè, rappresentante della Diocesi di Trieste;
- c) don Valentino Comar, rappresentante della Diocesi di Gorizia;
- d) mons. Sergio Di Giusto, rappresentante della Diocesi di Udine;
- e) sig. Renato Sitta, rappresentante della Diocesi di Pordenone Concordia;
- f) don Adriano Sant, rappresentante della Diocesi di Vittorio Veneto;
- g) sig. Paolo Dean, rappresentante dell'ANCI.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Art. 2

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 3

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 4

La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.

Art. 5

Il Comitato consultivo rimarrà in carica per il periodo corrispondente alla durata della legislatura in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 luglio 2006

A06
06_31_1_DPR_004_DPR 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0214/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni appartenenti alle Zone di Piano individuate nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'articolo 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, articolo 6, commi 38, 39 e 40, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di Piano individuate dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 3 marzo 2005, contributi per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che prevede la procedura valutativa a graduatoria per progetti organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del succitato art. 36 della L.R. 7/2000;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1491 del 30 giugno 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni appartenenti alle zone di Piano individuate dall'allegato alla delibera n. 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'articolo 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 luglio 2006

ILLY

A06
06_31_1_DPR_004_DPR 214 ALL

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni appartenenti alle Zone di Piano individuate dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'articolo 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 39 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la

formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione «Legge finanziaria 2006»), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dal medesimo articolo 6, commi 38 e 40, per l'installazione di dispositivi a segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici, finalizzati a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Beneficiano dei contributi di cui al presente regolamento, i comuni situati nelle Zone di Piano individuate nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono corredate a pena di inammissibilità dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento;
- b) preventivo analitico di spesa dell'intervento;
- c) dichiarazione attestante la sussistenza o meno di altri benefici pubblici a fronte dell'intervento;
- d) dichiarazione attestante il costo dell'IVA a carico dell'ente.

Art. 4

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda è archiviata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.

Art. 5

(Assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nella misura percentuale, stabilita annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 39, della legge regionale 2/2006, della spesa ritenuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

Art. 6

(Criteri di priorità)

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo, costituiscono criteri di priorità in ordine decrescente, i seguenti parametri di valutazione:

- a) urgenza dell'intervento determinata dal numero medio di superamenti dei valori limite degli inquinanti rilevato dalle centraline nell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) rilevanza dell'intervento misurata in base al transito medio di veicoli/ora relativo all'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo;
- c) numero di giorni previsti per la cantierabilità dell'intervento;

2. In caso di parità del parametro di valutazione di cui al comma 1 lettera a), è applicato il parametro di valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma ed in caso di ulteriore parità di risultato, è applicato il parametro di cui alla lettera c) del comma stesso.

3. La domanda ammissibile al contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che il legale rappresentante dell'ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile dell'istruttoria, una delle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo;
- b) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di impegno, da parte dell'ente, a realizzare l'intervento nei limiti della spesa finanziabile, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b).

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, le disposizioni del medesimo comma si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

Art. 7

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi ed erogati sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta l'ente beneficiario presenta la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'attività, per la quale il contributo è stato concesso, è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché il certificato di regolare esecuzione dell'intervento finanziato o di regolare fornitura e posa in opera dei dispositivi installati.

3. Qualora la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato applicando sull'ammontare di tale spesa la percentuale di cui all'articolo 5.

Art. 8

(Norme finali)

1. Le domande di concessione del contributo presentate, nel termine di cui all'articolo 6, comma 39 della legge regionale 2/2006, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunque valutate ed eventualmente integrate ai sensi dell'articolo 4.

2. Per le domande di cui al comma 1, il parametro di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) è misurato per il periodo di trenta giorni decorrente dal ventunesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I valori rilevati con le modalità di cui al comma 2. sono trasmessi alla Regione entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di misurazione.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A01
06_31_1_DPR_005_DPR 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0215/Pres.

L.R. 24 gennaio 1981, n. 7, articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Regione e la Provincia di Trieste hanno stipulato il 9 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un Accordo di programma, approvato con D.P.Reg. n. 0187/Pres. del 10 giugno 2003, con il quale sono stati individuati una serie di interventi da realizzarsi su strade provinciali;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo di programma del 9 giugno 2003 gli interventi che non hanno avuto inizio entro dodici mesi dalla scadenza stabilita decadono e l'Accordo di programma può essere rinegoziato con l'individuazione di interventi sostitutivi oggetto di progetto preliminare nei successivi sei mesi;

VISTO l'articolo 7, comma 2, dell'Accordo che prevede che le Parti possano in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'Accordo medesimo;

ATTESO che la Provincia di Trieste ha avanzato richiesta di rinegoziazione dell'Accordo nei termini previsti e ha presentato i progetti preliminari dei nuovi interventi da finanziare con i fondi disponibili;

CONSTATATO che l'importo complessivo del finanziamento regionale a disposizione per la rinegoziazione dell'Accordo ammonta a euro 3.643.210,70;

RITENUTO di procedere alla rinegoziazione dell'Accordo nei termini proposti dalla Provincia di Trieste;

VISTA la deliberazione n. 72 del 28 marzo 2006 con la quale la Giunta provinciale ha approvato tale Atto ai fini della sua sottoscrizione;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 "Norme sulle procedure della programmazione regionale", come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2006 n. 1264, con la quale l'Assessore alla programmazione, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, a stipulare con la Provincia di Trieste l'Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma richiamato in premessa, sulla base dello schema allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

VISTO l'Atto di rinegoziazione sottoscritto dall'Assessore regionale alla programmazione e dall'Assessore all'edilizia scolastica, lavori pubblici, contratti e gare, informatizzazione, URP e sport della Provincia di Trieste, il 26 giugno 2006, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Atto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma citato nelle premesse stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 luglio 2006

ILLY

A01
06_31_1_DPR_005_DPR 215_ALL

**ATTO DI RINEGOZIAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
stipulato il 9 giugno 2003**

**tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7**

LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione, dott.ssa Michela Del Piero ;

E LA

PROVINCIA DI TRIESTE, rappresentata dall'Assessore all'Edilizia scolastica, Lavori Pubblici, Contratti e gare, Informatizzazione, URP, Sport, dott. Mauro Tommasini, giusta delega della Presidente del 15 giugno 2006;

Premesso che:

- la Regione e la Provincia di Trieste hanno stipulato il 9 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un Accordo di programma approvato con DPGR n. 0187/Pres. del 10 giugno 2003, con il quale sono stati individuati cinque interventi da realizzarsi su strade provinciali, finanziati per complessivi euro 3.794.710,70;

- l'articolo 2 dell'Accordo individua i singoli interventi con i relativi finanziamenti e la Provincia di Trieste quale soggetto realizzatore degli stessi;

atteso che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo di programma del 9 giugno 2003 gli interventi che non hanno avuto inizio entro dodici mesi dalla scadenza stabilita decadono e l'Accordo di programma può essere rinegoziato con l'individuazione di interventi sostitutivi oggetto di progetto preliminare nei successivi sei mesi;

visto l'articolo 6, comma 4, dell'Accordo che stabilisce che qualora i lavori non siano ultimati entro un periodo, a partire dalla scadenza, pari al 50% dei giorni intercorrenti tra la data di inizio e quella di ultimazione prefissate, le somme sino a quel momento non spese siano restituite alla Regione;

visto l'articolo 7, comma 2, dell'Accordo che prevede che le Parti possano in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'Accordo medesimo;

atteso:

- che l'intervento "SS.PP. varie, Programma di adeguamento barriere di sicurezze. 1° lotto" è decaduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, il 15 settembre 2004 e il relativo finanziamento, pari a euro 75.500,00, non può essere impiegato per altri progetti, essendo altresì scaduto inutilmente il termine di cui all'articolo 6, comma 2, per la rinegoziazione dell'Accordo medesimo;
- che il finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto dell'intervento "S.P. n. 9 "del Vipacco". Messa in sicurezza del tratto in trincea in località Monrupino", pari a euro 76.000,00, rimane a carico della Provincia in applicazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, dell'Accordo, in quanto l'intera spesa è stata sostenuta successivamente al 30 novembre 2003, termine fissato calcolando il 50 % dei giorni intercorrenti fra le date previste per l'inizio e l'ultimazione dell'intervento;

preso atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del più volte richiamato Accordo, i seguenti interventi risultano decaduti:

- rettifica ed allargamento della S.P. N. 12 (ora S.P. N. 15) "delle Noghere" finanziato per euro 1.949.777,13;
- S.P. N. 19 "di Gropada". Rifacimento muro di sostegno finanziato per euro 75.000,00;

- SS.PP. varie. Programma di rifacimento pavimentazione stradali. 1° lotto finanziato per euro 1.552.433,57;

preso atto altresì che la Provincia dichiara, con nota n. prot. 00006419-08.03/2006 del 9 febbraio 2006, che il 2° lotto dell'intervento "S.P. n. 9 "del Vipacco". Messa in sicurezza del tratto in trincea in località Monrupino", finanziato per euro 66.000,00, vada sostituito in sede di rinegoziazione, avendo trovato copertura finanziaria con fondi propri dell'Ente provinciale;

atteso che la Provincia di Trieste ha avanzato richiesta di rinegoziazione dell'Accordo nei termini previsti e ha presentato i progetti preliminari di una serie di nuovi interventi da finanziare con i fondi disponibili;

constatato che l'importo complessivo del finanziamento regionale a disposizione per la rinegoziazione dell'Accordo ammonta a euro 3.643.210,70;

vista la deliberazione n. 1264 del 9 giugno 2006 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

vista la deliberazione n. 72 del 28 marzo 2006 con la quale la Giunta provinciale ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

stipulano quanto segue:

Articolo 1: PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2: OGGETTO

1. Con il presente atto la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste disciplinano la rinegoziazione dell'Accordo di programma, di seguito definito per brevità "Accordo", stipulato tra le medesime Parti il 9 giugno 2003 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 10 giugno 2003, come di seguito specificato.

Articolo 2: INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SOSTITUTIVI

1. Preso atto che l'importo del finanziamento regionale rinegoziabile ammonta a complessivi euro 3.643.210,70, le Parti individuano i seguenti interventi da finanziare con le risorse disponibili:

	intervento	finanziamento (euro)
1.	S.P. n. 14 "di Muggia". Interventi per la messa in sicurezza del tratto compreso fra Porto San Rocco ed il Confine di Stato	369.320,00
2.	S.P. n. 2 "di Duino". Riqualficazione della viabilità stradale e pedonale	754.117,80
3.	S.P. n. 1 "del Carso". Riqualficazione della viabilità stradale e pedonale in località Borgo San Mauro	245.442,13
4.	S.P. n. 33 "del Villaggio del Pescatore". Sistemazione del piano viabile.	271.136,26
5.	Recupero e riqualficazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43. Il lotto.	2.003.194,51
	Totale	3.643.210,70

2. La Provincia realizza direttamente gli interventi.

Articolo 3: INIZIO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Provincia assicura l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dagli interventi di cui all'articolo 2 entro i seguenti termini:

	intervento	inizio	ultimazione
1.	S.P. n. 14 "di Muggia". Interventi per la messa in sicurezza del tratto compreso fra Porto San Rocco ed il Confine di Stato	01/01/2007	30/06/2007

2.	S.P. n. 2 "di Duino". Riqualificazione della viabilità stradale e pedonale	01/02/2007	31/10/2007
3.	S.P. n. 1 "del Carso". Riqualificazione della viabilità stradale e pedonale in località Borgo San Mauro	01/02/2007	31/10/2007
4.	S.P. n. 33 "del Villaggio del Pescatore". Sistemazione del piano viabile.	01/10/2006	30/04/2007
5.	Recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43. Il lotto.	31/07/2007	31/12/2009

2. Al presente atto non si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

3. Nel caso i lavori relativi agli interventi individuati al precedente comma 1 non inizino entro dodici mesi dalla scadenza, l'intervento decade e il relativo finanziamento deve essere restituito alla Regione.

Articolo 4: TRASFERIMENTI

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Atto la Regione trasferisce alla Provincia la residua somma di € 1.444.960,74 compatibilmente con i limiti di liquidità del bilancio regionale.

Articolo 5: RICHIAMO DI CLAUSOLE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si richiamano le altre clausole dell'Accordo di programma stipulato il 9 giugno 2003.



Il presente atto, composto da 3 (tre) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Trieste, **26 GIU. 2006**

Trieste, **26 GIU. 2006**

per la Regione Friuli Venezia Giulia
l'Assessore alla programmazione
dott.ssa Michela Del Piero

per la Provincia di Trieste
l'Assessore all'Edilizia Scolastica, Lavori
Pubblici, Contratti e Gare,
Informatizzazione, URP, Sport
dott. Mauro Tommasini

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A01
06_31_1_DPR_006_DPR 216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0216/Pres.

Approvazione Accordo di programma con il Comune di Gorizia per la variazione di destinazione urbanistica dell'immobile sito in Via Montesanto 11-13-15 (ex segheria).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, commi 13 e seguenti, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare progetti di dismissione di beni appartenenti al proprio patrimonio immobiliare disponibile attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004, n. 720, con la quale è stata approvata la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto i proventi derivanti dalla dismissione degli immobili come individuati dalla deliberazione n. 719 di data medesima;

VISTO l'articolo 1, comma 20, della legge regionale n. 3/2002 il quale stabilisce che la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - ora Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziale volte alla valorizzazione degli immobili individuati;

VISTO l'articolo 1, comma 21, della legge regionale n. 3/2002 il quale dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli Enti interessati dal procedimento di valorizzazione al ricavato della vendita degli immobili valorizzati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004, n. 722, con la quale:

- è stato approvato l'elenco degli immobili da valorizzare e degli interventi da attuare ai fini di tale valorizzazione;
- sono stati determinati i criteri per la determinazione degli importi da corrispondere ai Comuni coinvolti in detti interventi di valorizzazione, a fronte dell'incremento di valore patrimoniale degli immobili;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati dal Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione;

PRESO ATTO che l'unico immobile sito in comune di Gorizia incluso in tale elenco di immobili da valorizzare e di interventi da attuare risulta essere il compendio dell'ex segheria di Via Montesanto nn. 11 - 13 - 15, di proprietà della P.R.IM.A. FVG - S.A.R.L. con sede in Trieste;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 0074 del 24 marzo 2006, con la quale è stato approvato lo schema dell'Accordo di programma in questione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2006 n. 976, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Comune di Gorizia l'Accordo di programma per "la variazione di destinazione urbanistica dell'immobile sito in via Montesanto 11-13-15 (ex segheria)";

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dall'Assessore alla programmazione, in tal senso delegata, il 26 maggio 2006 e dal Comune di Gorizia il 9 giugno 2006, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è

approvato l'Accordo di programma per "la variazione di destinazione urbanistica dell'immobile sito in via Montesanto 11-13-15 (ex segheria)" stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Gorizia, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 luglio 2006

ILLY

A01
06_31_1_DPR_006_DPR 216_ALL

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'IMMOBILE
SITO IN VIA MONTESANTO 11-13-15 (ex segheria)**

TRA

- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**
- **Comune di Gorizia**

PREMESSO:

- che l'articolo 1, commi 13 e seguenti, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare progetti di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissioni medesime;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 719 dd. 26 marzo 2004 è stato individuato un portafoglio di immobili da dismettere attraverso un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 84 della legge 289/2002 e dell'articolo 1, commi 13 e seguenti, della legge regionale 3/2002 (di seguito "Immobili");
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 720 dd. 26 marzo 2004 è stata, tra l'altro, approvata la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto i proventi derivanti dalla dismissione degli Immobili, come individuati dalla deliberazione n. 719 dd. 26 marzo 2004 (di seguito "Operazione di cartolarizzazione");
- che il comma 20 dell'articolo 1, della medesima legge regionale 3/2002 stabilisce che la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio – ora Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali – convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative volte alla valorizzazione degli immobili individuati;
- che il successivo comma 21 dello stesso articolo 1 della legge regionale 3/2002 dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli Enti interessati dal procedimento di valorizzazione al ricavato della vendita degli immobili valorizzati;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 976 dd. 12 maggio 2006, a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004, n. 722, con la quale sono stati determinati i criteri per la determinazione degli importi da corrispondere ai Comuni coinvolti in detti interventi di valorizzazione, a fronte dell'incremento di valore patrimoniale degli Immobili (di seguito "compensi per la Valorizzazione") e con la quale altresì è stata erroneamente autorizzata la stipula degli accordi di programma di cui trattasi, ha autorizzato la stipula del presente Accordo;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 0074 dd. 24 marzo 2006 il Comune di Gorizia è stato autorizzato alla stipula del presente accordo;
- tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Per i fini di cui in premessa, la Regione e il Comune di Gorizia individuano il seguente intervento di valorizzazione da attuare, nei termini sottoindicati, sul seguente immobile situato nel territorio di competenza del Comune medesimo:

Denominazione: compendio ex segheria

Ubicazione: Gorizia

Indirizzo: Via Montesanto, 11 - 13 - 15

Descrizione immobile: compendio parte dell'ex opificio "Segheria di Gorizia" composto da deposito/ricovero mezzi e materiali, un fabbricato speciale e ampia superficie scoperta.

Identificazione Catasto Fabbricati: Comune: Gorizia, Fg. B/9, Partic.: 2025/2, Indirizzo: Via del Monte Santo 15, Piano: T, ZC: 1, Cat.: D/7, Rendita: € 5.371,15, Quota proprietà: 1/1.

Identificazione tavolare: Ufficio: Gorizia, CC: Gorizia, PT: 13304, CT:1°, p.c.ed.: 2025/2, Descrizione: fabb. e corte di mq. 9399, Derivazione: GN 110/03, Quota proprietà: 1/1.

Tempi previsti per l'operazione di valorizzazione: non oltre il 30.06.2006.

Variazione di destinazione Urbanistica richiesta: da zona omogenea del PRGC in vigore: S - Servizi urbani di quartiere - "aree fuori standard" a zona C2 - Ambiti di Trasformazione interni

Valori di mercato attuali

€ 1.239.160,00

Valore di valorizzazione

Valore di aggiudicazione

Articolo 2


In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, le parti si impegnano ad attivare, nelle sedi di propria competenza, gli strumenti per l'ottenimento, nei tempi programmati, degli atti necessari alla realizzazione degli interventi stessi. In particolare il Comune di Gorizia dovrà predisporre una variante al vigente P.R.G.C. che recepisca la variazione di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di valorizzazione così come individuata nello stesso articolo.

Articolo 3

Ad avvenuto compimento degli interventi di valorizzazione di cui all'articolo 1, con la formalizzazione di tutti gli atti previsti, e a seguito della vendita degli immobili oggetto della valorizzazione medesima, la Regione corrisponderà al Comune, a chiusura dell'Operazione di Cartolarizzazione, il Compenso per la Valorizzazione nella misura e con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la delibera n. 722 dd. 26 marzo 2004.


li, 26 MAG. 2006

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
l'Assessore alla programmazione


(dott. Michela del Piero)

li, 9 GIU. 2006

Comune di Gorizia


F.to CROCETTI

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A01
06_31_1_DPR_007_DPR 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2006, n. 0217/Pres.

L.R. 7/2000, art. 19. Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma sottoscritto il 7 giugno 2004 e approvato con D.P.Reg. 0207/2004 per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione Distretto del mobile di Pordenone.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, il Comitato del Distretto industriale del mobile di Pordenone, il COMAD, l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone e il Consorzio del mobile Livenza hanno stipulato il 7 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, un Accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 23 giugno 2004, per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione "Distretto del mobile di Pordenone", la realizzazione individuale di alcune imprese operanti nel settore e di un Comune campione del territorio distrettuale e per la promozione dell'adozione di sistemi di gestione ambientale orientati al prodotto nelle imprese ambientalmente più avanzate;
- che l'articolo 4 dell'Accordo fissa la durata dello stesso in due anni eventualmente rinnovabile con il consenso del Ministero e delle altre Parti firmatarie;

VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. prot. ALP.1/17043-PN/GSA/17 del 22 maggio 2006 con la quale è stata rappresentata l'opportunità di procedere alla modifica dell'Accordo prorogando per un ulteriore anno la validità del medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1° giugno 2006 n. 1190, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Provincia di Pordenone, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, il Comitato del Distretto industriale del mobile di Pordenone, il COMAD, l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone e il Consorzio del mobile Livenza l'Atto modificativo all'Accordo di programma stipulato tra le parti il 7 giugno 2004 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 23 giugno 2004 per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione "Distretto del mobile di Pordenone";

VISTO l'Atto modificativo all'Accordo di programma sottoscritto dalle parti disgiuntamente nel mese di giugno 2006;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Atto modificativo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto modificativo all'Accordo di programma stipulato tra le parti il 7 giugno 2004 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 23 giugno 2004 per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione "Distretto del mobile di Pordenone" stipulato nel mese di giugno 2006 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Provincia di Pordenone, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, il Comitato del Distretto industriale del mobile di Pordenone, il COMAD, l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone e il Consorzio del mobile Livenza, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 luglio 2006

ILLY

A01
06_31_1_DPR_007_DPR 217_ALL

**ATTO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
stipulato il 7 giugno 2004**

per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS
dell'organizzazione "Distretto del mobile di Pordenone"

- Il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, Direzione generale salvaguardia, rappresentato dal Direttore Generale **Bruno AGRICOLA**, nato a Francavilla in Sinni (PZ) il 25 maggio 1949;
- La REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dal Vicepresidente e Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile **Gianfranco MORETTON** nato a Liegi (Belgio) il 21 dicembre 1952;
- La PROVINCIA DI PORDENONE, rappresentata dal Presidente **Elio DE ANNA** nato a Cordenons (PN) il 30 settembre 1949;
- La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE, rappresentata dal Presidente **Giovanni PAVAN**, nato a Pordenone il 14 luglio 1945;
- Il COMITATO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL MOBILE DI PORDENONE, rappresentato dal Presidente **Ermes MORAS** nato ad Aviano (PN) il 14 luglio 1964;
- Il COMAD – CONSORZIO TRA IMPRESE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI, PER IL TRATTAMENTO DEI RESIDUI, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI E SIMILARI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA ZONA DEL MOBILE, rappresentato dal Presidente **Tomaso BOER** nato a Brugnera (PN) il 31 agosto 1937;
- L'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, rappresentata dal Presidente **Cinzia PALAZZETTI** nata a Pordenone il 15 febbraio 1957;
- Il CONSORZIO DEL MOBILE LIVENZA, rappresentato dal Presidente **Omero RONCHESE** nato a Prata di Pordenone (PN) il 14 febbraio 1957.

Premesso:

- a) che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, il Comitato del Distretto industriale del mobile di Pordenone, il COMAD, l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone e il Consorzio del mobile Livenza hanno stipulato il 7 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, un Accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 23 giugno 2004, per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione "Distretto del mobile di Pordenone", la realizzazione individuale di alcune imprese operanti nel settore e di un Comune campione del territorio distrettuale e per la promozione dell'adozione di sistemi di gestione ambientale orientati al prodotto nelle imprese ambientalmente più avanzate;
- b) che l'Accordo prevede lo svolgimento di una serie di attività coordinate da un Comitato di gestione e coordinamento appositamente costituito;
- c) che l'articolo 4 dell'Accordo fissa la durata dello stesso in due anni eventualmente rinnovabile con il consenso del Ministero e delle altre Parti firmatarie;

Visto il verbale di costituzione del Comitato di Gestione e Coordinamento del progetto EMAS n. 1/2004 datato 1 ottobre 2004;

Visto il verbale del Comitato di gestione e coordinamento del Progetto EMAS n. 1/2006 del 7 febbraio 2006 nel quale viene rilevato che:

- la realizzazione del progetto, pur rispettando le varie fasi la tempistica prevista, ha subito uno slittamento nei termini previsti e pertanto è stato proposto il rinnovo dell'Accordo di programma per un anno al fine di portare a compimento tutte le attività previste nello stesso;
- lo slittamento di un anno è conseguente alla mancata previsione nell'Accordo dei tempi tecnici necessari per l'ottenimento della registrazione EMAS, da parte del Comitato per l'ECOLABEL e per l'ECOAUDIT delle organizzazioni campione ed all'espletamento dell'iter amministrativo per l'incarico alla ditta consulente conclusosi in data 24 febbraio

2005;

- Vista la nota della Direzione Generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. prot. DAS-2006-0014727 del 29 maggio 2006;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 129 del 18 maggio 2006;
- Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone n. 34 del 20 aprile 2006;
- Vista la deliberazione del Comitato del Distretto Industriale del mobile di Pordenone n. 2 del 3 maggio 2006;
- Vista la nota del Presidente dell'Unione degli Industriali di Pordenone n. prot. STA/249/2006 - VLP/df del 12 maggio 2006;
- Vista la nota del Presidente del COMAD n. prot. 17 dell'11 maggio 2006;
- Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2006 del Consorzio del Mobile Livenza;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 1° giugno 2006;

stipulano quanto segue:

Articolo 1: OGGETTO: RINNOVO VALIDITA'

1. Con il presente atto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, il Comitato del Distretto industriale del mobile di Pordenone, il COMAD, l'Unione Industriali della Provincia di Pordenone e il Consorzio del mobile Livenza rinnovano per un anno la validità dell'Accordo di programma per la realizzazione di una sperimentazione finalizzata alla registrazione EMAS dell'organizzazione "Distretto del mobile di Pordenone" stipulato tra le Parti medesime il 7 giugno 2004 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. del 23 giugno 2004, ferme restando tutte le altre clausole dell'Accordo medesimo.

Letto, firmato e sottoscritto
PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Bruno AGRICOLA

B. Agricola RTT 06.06.2006
Bruno Agricola
Trieste, 1° giugno 2006

PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Gianfranco MORETTON

Gianfranco Moretton
Pr 05.06.2006

PER LA PROVINCIA DI PORDENONE
Elio DE ANNA

Elio De Anna P. 06/06/2006

PER LA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
Giovanni PAVAN

Giovanni Pavan 06/06/2006

PER IL COMITATO DEL DISTRETTO
INDUSTRIALE DEL MOBILE DI
PORDENONE
Ernes MORAS

Ernes Moras Pordenone 05/06/2006

PER IL CONSORZIO COMAD
Tomaso BOER

Tomaso Boer P. 06/06/2006

PER L'UNIONE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI PORDENONE
Cinzia PALAZZETTI

Cinzia Palazzetti 06/06/2006

PER IL CONSORZIO DEL MOBILE LIVENZA
Omero RONCHESE

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

E01
06_31_1_DPR_008_DPR 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0218/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4, comma 17, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili;

VISTO il D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n.0374/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione e interventi a favore dell'ACLI di Trieste";

RILEVATA la necessità di modifiche sostanziali del Regolamento sopra menzionato finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione del medesimo;

RITENUTO quindi di approvare un nuovo Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, che sostituisce ed abroga il succitato vigente Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1488 dd. 30.6.2006;

DECRETA

È approvato il nuovo "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili" di cui all'allegato n. 1, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

ILLY

E01
06_31_1_DPR_008_DPR 218_ALL

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari regionali previsti

dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per sostenere i progetti realizzati, ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale 15/2005, dalle Agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

2. I progetti ammissibili ai benefici previsti dall'articolo 4, commi da 17 a 19, della legge regionale 15/2005 sono finalizzati:

- a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
- b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

3. I contributi di cui al comma 1 si configurano quali interventi straordinari nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Legge finanziaria 2005).

Art. 2

(Requisiti degli operatori)

1. I contributi straordinari di cui all'articolo 1 sono destinati a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione, con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia, operanti sul territorio di una delle quattro Province, ed aventi in essere convenzioni stipulate con enti pubblici, la cui finalità sia quella di gestire progetti di housing sociale quali:

- a) la gestione di fondi di rotazione per concedere microprestiti non onerosi volti ad agevolare l'accesso alla locazione;
- b) l'orientamento e la consulenza immobiliare;
- c) l'accompagnamento all'abitare anche mediante la mediazione sociale;
- d) la gestione di immobili a favore di soggetti vulnerabili a rischio di emarginazione sociale o in difficoltà anche temporanea.

2. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 l'Agenzia sociale per l'abitazione si serve del lavoro di propri collaboratori nonché, eventualmente, di personale volontario e di enti no-profit del terzo settore, ivi comprese cooperative sociali, e garantisce l'idoneità professionale degli operatori addetti alle attività medesime.

Art. 3

(Requisiti dei beneficiari)

1. I beneficiari dei servizi e dei microprestiti gestiti ed erogati dalle Agenzie sociali per l'abitazione nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono i lavoratori flessibili aventi cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i lavoratori flessibili stranieri, purchè in regola con la legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e con le norme sulla condizione dello straniero.

2. È considerato lavoratore flessibile, ai fini del presente regolamento, il soggetto che sia prestatore di lavoro, in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) contratto di lavoro interinale;
- c) contratto di formazione lavoro;
- d) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30);

- e) contratto di lavoro ripartito, di cui al titolo V, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
- f) contratto di apprendistato, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
- g) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
- h) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;

3. Per accedere agli interventi realizzati dalle Agenzie sociali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i lavoratori flessibili, come definiti al comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di contratto di lavoro;
- b) residenza nella regione;
- c) titolarità di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad euro 21.433,36, quale risultante da dichiarazione ISEE in corso di validità.

Art. 4

(Progetti finanziabili e spese ammissibili a contributo)

1. I progetti delle Agenzie sociali per l'abitazione sono finalizzati:

- a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;
- b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

2. Al fine della determinazione della spesa ammissibile, i progetti devono essere corredati di un preventivo della spesa totale nel quale siano distinti, con separata evidenza, i fabbisogni per:

- a) le spese finalizzate alla gestione del progetto, concernenti l'attività amministrativa, di istruttoria, di consulenza immobiliare, di mediazione sociale, di coordinamento, di divulgazione dei servizi per l'accesso al mercato della locazione;
- b) la costituzione del fondo di rotazione, finalizzato all'erogazione di microprestiti a tasso gratuito, per far fronte all'ammontare della cauzione richiesta dal proprietario, nonché per la copertura degli ulteriori costi previsti nel contratto di locazione o comunque derivanti dalla stipula del medesimo.

3. Sono ammissibili a contributo le spese rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le Agenzie sociali per l'abitazione devono presentare entro il 1° marzo di ogni anno alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - apposita domanda per la concessione dei contributi straordinari, corredata:

- a) dei dati costitutivi e dello Statuto dell'Agenzia sociale per l'abitazione, quale soggetto proponente il progetto;
- b) della convenzione in essere con altro ente pubblico;
- c) del progetto da realizzare, con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire;

- d) di un preventivo della spesa totale del progetto, redatto ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, con separata evidenza dei fabbisogni relativi alle spese finalizzate alla gestione del progetto e alle spese per l'erogazione di microprestiti, con indicazione delle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente, ivi compresi i rientri del fondo di rotazione e gli interessi maturati sul conto corrente finalizzato alla gestione del fondo medesimo;
- e) di un regolamento che disciplini le modalità di gestione del fondo di rotazione, di erogazione e di rientro - con affluenza al fondo stesso - dei prestiti, nonché di restituzione alla Regione della giacenza del fondo ai sensi dell'articolo 12;
- f) di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi richiesti e ottenuti per le medesime finalità.

Art. 6

(Ripartizione delle risorse)

1. L'Amministrazione regionale provvede preliminarmente al riparto delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, su base territoriale provinciale, con riferimento alla popolazione residente nelle quattro Province desunta dall'ultima rilevazione disponibile, secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali	:	sommatoria della popolazione totale residente nelle 4 Province regionali	= X :	popolazione residente in ogni singola Provincia regionale
------------------------------	---	--	-------	---

2. Le risorse finanziarie regionali ripartite su base provinciale ai sensi del comma 1 sono successivamente ripartite con lo stesso atto, in base al fabbisogno di spesa ritenuto ammissibile, tra le Agenzie sociali per l'abitazione, operanti in ogni singola Provincia, che hanno presentato domanda di contributo, secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali determinate per ogni singola Provincia	:	sommatoria del fabbisogno delle Agenzie sociali operanti nell'ambito di ogni singola Provincia, ritenuto ammissibile	= X :	fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale ritenuto ammissibile
---	---	--	-------	---

3. Per fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale si intende il preventivo totale di spesa distinto in fabbisogno per le spese di gestione del progetto ed in fabbisogno per l'erogazione di microprestiti, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 7

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'importo del contributo concedibile ad ogni singola Agenzia sociale in base alla proporzione di cui all'articolo 6, comma 2, è concesso ed erogato nella misura del 50% per le spese di gestione del progetto e nella misura del restante 50% per il fondo di rotazione per i microprestiti, salvo quanto disposto dal comma 2, e comunque nei limiti d'importo dei due diversi fabbisogni ritenuti ammissibili per le due tipologie di spesa.

2. Il contributo concesso ai sensi del comma 1 per la gestione del fondo di rotazione per i microprestiti è erogato al netto dalle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente, ivi compresi i rientri del fondo e gli

interessi maturati sul conto corrente, che conseguentemente sono compensati ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Qualora in sede di esame della rendicontazione e di applicazione del comma 1, si rilevi che le giacenze del fondo per i microprestiti siano superiori al contributo da concedere per le medesime finalità per l'anno successivo all'Agenzia sociale ai sensi del comma 1, la differenza tra giacenze e contributo è comunque restituita all'Amministrazione regionale.

4. Il pagamento dei contributi straordinari alle Agenzie sociali per l'abitazione avviene in via anticipata in unica soluzione.

Art. 8

(Modalità di gestione del fondo di rotazione)

1. Tutti i movimenti contabili relativi alla gestione delle risorse finanziarie destinate al fondo di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), devono essere effettuati tramite apposito conto corrente bancario o postale, il cui estratto conto costituisce parte integrante del rendiconto previsto dall'articolo 9.

2. I rientri derivanti dalla restituzione dei microprestiti non onerosi affluiscono nuovamente al fondo di rotazione per il loro riutilizzo per le medesime finalità; affluiscono altresì al fondo di rotazione gli interessi maturati sul conto corrente acceso per la gestione dello stesso.

Art. 9

(Controllo e rendicontazione della spesa)

1. Entro il 1° marzo dell'anno successivo all'assegnazione, a titolo di rendicontazione e al fine della valutazione di efficacia dell'intervento, le Agenzie sociali per l'abitazione trasmettono alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - una relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, con separata evidenza:

- a) delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- c) della situazione dei microprestiti non onerosi attivati nell'anno precedente, dalla quale risultino numero e ammontare dei medesimi;
- c) del piano di rientro delle rate di ammortamento nel fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
- d) dell'eventuale morosità registrata.

2. Entro il termine di cui al comma 1 e ai fini ivi indicati, le Agenzie sociali per l'abitazione devono altresì produrre:

- a) gli originali delle fatture o di altri titoli di spesa quietanzati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- b) l'estratto conto relativo al saldo del conto corrente inerente il fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), al 31 dicembre dell'anno precedente, dal quale risultino i movimenti del fondo e gli interessi maturati, che restano acquisiti al fondo;
- c) una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i contributi pubblici richiesti e ottenuti per le medesime finalità.

3. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - può disporre ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'Agenzia sociale per l'abitazione, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento.

4. Il contributo è definitivamente determinato sulla base della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 10

(Pubblicità)

1. Nella pubblicizzazione e gestione dell'attività relativa all'attuazione del progetto, l'Agenzia sociale per l'abitazione evidenzia il ruolo dell'Amministrazione regionale come ente finanziatore del progetto.

Art. 11

(Cause di scioglimento del Fondo e restituzione giacenza finale alla Regione)

1. La cessazione dell'attività dell'Agenzia sociale per l'abitazione, ovvero la revoca del contributo, comportano, a carico della stessa, la restituzione all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività o dalla revoca del contributo, delle risorse regionali ancora disponibili e giacenti per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), ed altresì dell'intero importo dei rientri ancora dovuti all'Agenzia stessa.

Art. 12

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione la legge regionale n. 7/2000.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. Relativamente all'anno 2006 le domande delle Agenzie sociali per l'abitazione, sono presentate alla Regione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I criteri di utilizzo del contributo previsti dal presente regolamento si applicano anche agli interventi dell'anno 2006, avviati in base all'opzione prevista dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, dalle Agenzie sociali per l'abitazione e dall'ACLI di Trieste con i contributi concessi nell'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 19, della legge regionale 15/2005 e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005.

3. In applicazione del comma 2 e dell'articolo 7, commi da 1 a 3, i contributi concessi nell'anno 2005 per i quali sia intervenuta l'opzione di utilizzo per l'attività 2006 sono finalizzati nella misura del 50% per le spese di gestione del progetto e nella misura del restante 50% per il fondo di rotazione per la concessione di micro-prestiti non onerosi, e comunque nei limiti d'importo dei due diversi fabbisogni rappresentati per l'anno 2006 ai sensi del comma 4 per le due tipologie di spesa e ritenuti ammissibili. Eventuali eccedenze del contributo concesso rispetto al fabbisogno ritenuto ammissibile sono restituite all'Amministrazione regionale con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2000.

4. Al fine dell'applicazione del comma 3, le Agenzie sociali per l'abitazione e l'ACLI di Trieste presentano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione dell'opzione fatta ai sensi dell'articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2006 per l'utilizzo a favore dell'attività 2006 dei contributi concessi nell'anno 2005 per le finalità indicate al comma 2, dalla quale risulti il fabbisogno per l'anno 2006, distintamente per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Art. 14

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 18.7.2005, n. 15, concernente interventi a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione ed interventi a favore dell'ACLI di Trieste. Approvazione).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

O02
06_31_1_DPR_009_DPR 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0221/Pres.

L.R. 13/2004, art. 3 - Consulta regionale delle professioni. Sostituzione rappresentanti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Interventi in materia di professioni";

VISTO, in particolare, l'articolo 2 di tale legge regionale il quale prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di professioni, della Consulta regionale delle professioni per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13/2004 il quale statuisce in ordine alla composizione ed al funzionamento della Consulta;

ATTESO che tale organismo è composto da:

- l'Assessore competente con funzioni di presidente;
- il Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche;

CONSIDERATO che il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini e collegi, di concerto tra di loro, entro sessanta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Direzione competente;

VISTO il Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0368/Pres. di data 11 novembre 2004, con il quale sono state disciplinate le modalità di ammissione alla Consulta da parte degli ordini e dei collegi che ne facciano richiesta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 6 maggio 2005, n. 976, con la quale è stata costituita la Consulta regionale delle professioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0167/Pres. di data 8 giugno 2005 attuativo della deliberazione succitata;

VISTA la nota n. 67 di data 10 maggio 2006 con la quale il Consiglio Compartimentale dell'Ordine degli Spedizionieri Doganali ha comunicato il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Consulta medesima, dott. Daniele Spagnul, in sostituzione dell'attuale componente, dott.ssa Susanna Furlani, che ha formalmente rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole;

VISTA la nota n. 1 di data 22 giugno 2006 con la quale il Collegio interprovinciale delle ostetriche delle province di Trieste e Gorizia comunica il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Consulta delle

professioni, signora Teresa Perfetto, in sostituzione dell'attuale componente, signora Emanuela Petretic, che ha formalmente rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole;

ATTESA la regolarità della nomina dei due nuovi rappresentanti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13/2004;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1580 di data 7 luglio 2006;

DECRETA

È nominato componente della Consulta regionale della professioni il dott. Daniele Spagnul, designato dal Consiglio Compartimentale dell'Ordine degli Spedizionieri in sostituzione della dott.ssa Susanna Furlani, dimissionaria dall'incarico conferitole.

È nominato componente della Consulta regionale della professioni la signora Teresa Perfetto, designata dal Collegio interprovinciale delle ostetriche delle province di Trieste e di Gorizia, in sostituzione della signora Emanuela Petretic, dimissionaria dall'incarico conferitole.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

ILLY

C03
06_31_1_DPR_010_DPR 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2006, n. 0266/Pres.

L.R. 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28.12.1995, n. 549 come modificato con l'art. 5 quater del DL 28.12.2001, n. 452 convertito con modifiche dalla legge 27.2.2002, n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, e che la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7.3.1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14.3.1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26.3.1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19.2.1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17.3.1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1.4.1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.1998;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 9.8.2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24.8.2005, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9.8.2005;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 28.3.2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n.

14 del 5.4.2006, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.2006;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17.5.2002, n. 0135/Pres. con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 18.5.2006, n. 0156/Pres., pubblicato sul BUR n. 22 del 31.5.2006, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della L.R. 47/1996, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 20 maggio 2006 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,252	0,171
II	0,239	0,161
III	0,222	0,150
IV	0,186	0,124
V	0,158	0,090

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 4.7.2006, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 4.7.2006, in relazione al cambio del Tallero con l'Euro fissato dalla ECB in data 12.7.2006, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 249,50 Talleri per litro, corrispondenti a € 1,041;
- gasolio autotrazione 234,00 Talleri per litro, corrispondenti a € 0,976;

CONSIDERATO che, per ottemperare al disposto normativo, laddove prevede che il prezzo al pubblico dei carburanti praticato in regione, comprensivo della riduzione di prezzo massima praticata e cioè quella di prima fascia, non possa mai essere inferiore al corrispondente prezzo praticato nello stato confinante, è necessario prendere come riferimento il prezzo minimo praticato al pubblico in ambito regionale;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 12.7.2006 è di € 1,344 per la benzina e di € 1,166 per il gasolio;

ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1^a fascia ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di € 0,051 per la benzina e di € 0,019 per il gasolio;

RILEVATO che sulla base di quanto sopra esposto, il prezzo minimo alla pompa in regione, comprensivo della riduzione di prezzo per la prima fascia, risulta, sia per il prodotto benzina che per il prodotto gasolio, superiore al corrispondente praticato in Slovenia;

CONSIDERATO che, per ottemperare al disposto normativo, e al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti nello stato confinante, risulta opportuno aumentare la misura delle vigenti riduzioni di prezzo sia per il prodotto benzina che per il prodotto gasolio;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto e in attuazione del già citato articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di dover modificare le riduzioni di prezzo vigenti sia per il prodotto benzina che per il prodotto gasolio, per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, ed in misura analoga per le altre fasce, come sotto riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,303	0,190
II	0,287	0,179
III	0,266	0,167
IV	0,223	0,138
V	0,190	0,100

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della L.R. n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno due mesi, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la L.R. 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 1707 del 21 luglio 2006;

DECRETA

Articolo 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario praticabile più prossimo, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,303	0,190
II	0,287	0,179
III	0,266	0,167
IV	0,223	0,138
V	0,190	0,100

Articolo 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che, entro detto periodo, non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Articolo 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 27.7.2006.

Trieste, 24 luglio 2006

ILLY

E05

06_31_1_DAS_001_REL INT DECR 14

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 5 luglio 2006, n. 14.

I.P.A.B. "Solidarietà" di Azzano Decimo (PN). Trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi (ASP) e approvazione Statuto.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona e, all'articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio- assistenziali e socio- sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Solidarietà" di Azzano Decimo (Pordenone), n. 18 bis del 6 ottobre 2005, concernente: "Trasformazione dell'I.P.A.B. "Solidarietà" in Azienda pubblica di servizi alla persona e approvazione ipotesi di nuovo statuto";

VISTA la successiva deliberazione consiliare di modificazione statutaria, n. 2 del 28 febbraio 2006, avente ad oggetto: "Trasformazione dell'I.P.A.B. "Solidarietà" in Azienda Pubblica di Servizi alla persona e approvazione nuovo statuto";

ATTESO che, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della citata L.R. 19/2003, i soggetti deputati alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione (Sindaci dei Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravidomini e Banca di Credito Cooperativo di Pordenone.- sede di Azzano Decimo) hanno espresso parere, peraltro favorevole, sulla bozza di statuto proposto dall'I.P.A.B. trasformanda, rispettivamente nell'assemblea dei Sindaci tenutasi in data 20 ottobre 2005 e con nota del 21 ottobre 2005;

CONSIDERATO che la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese ha sollevato delle osservazioni attinenti per lo più ad aspetti formali peraltro chiariti o definiti in altre parti dell'articolato, salvo quelli riferentisi all'articolo 12, comma 8, e all'articolo 19, comma 2, condivisibili, per cui l'Istituzione ha ritenuto di apportare le conseguenti modificazioni con la già citata deliberazione n. 2/2006

ACCERTATO che l'I.P.A.B. ha titolo a trasformarsi in ASP;

VISTA, tuttavia, la nota del 26 aprile 2006, n. 7009/4-405-2 di protocollo, con la quale la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, in ordine al testo statutario proposto, ha espresso osservazioni e fornito opportuni suggerimenti, mentre in ordine alla richiesta avanzata dall'I.P.A.B. di far decorrere la trasformazione dal sessantesimo giorno successivo, ha rappresentato la necessità che Istituzione stessa fornisca adeguate motivazioni;

PRESO ATTO della deliberazione n. 4 del 23 maggio 2006, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. "Solidarietà" ha condiviso osservazioni e suggerimenti di detta Direzione centrale, modificando il testo statutario proposto nel senso indicato nel prospetto sinottico trasmesso con la richiamata nota del 26 aprile 2006;

ATTESO che con il medesimo atto deliberativo n. 4/2006, l'Ente ha presentato istanza di fissare la decorrenza della trasformazione di che trattasi dal trentesimo giorno successivo alla data del decreto di approvazione da parte dell'Assessore, tenuto conto dell'esigenza di portare a compimento alcune iniziative avviate dall'Amministrazione in carica;

RITENUTO di accordare tale possibilità, peraltro delineata nella circolare della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali dell'11 marzo 2005, n. 4061/1.10 di protocollo;

ATTESA la disposizione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo la quale gli organi scaduti possono operare in regime di prorogatio per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale potranno “adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”;

RITENUTO di approvare, con le modalità di cui all’articolo 16 della L.R. 19/2003, trasformazione e statuto, secondo le richieste dell’Ente;

DECRETA

- Ai fini della trasformazione dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) “Solidarietà” di Azzano Decimo, provincia di Pordenone, è approvato, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla data del presente provvedimento, l’allegato statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Solidarietà” avente sede legale in via XXV aprile, n. 42, a Azzano Decimo, provincia di Pordenone.
- Il Presidente ed i consiglieri di amministrazione dell’I.P.A.B. resteranno in carica, svolgendo le funzioni di amministratori dell’ASP “Solidarietà”, sino all’avvenuta nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell’Azienda e comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla data della trasformazione suddetta.
- Il Presidente dell’I.P.A.B. trasformata è incaricato dell’esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso immediatamente agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 5 luglio 2006

IACOP

E05
06_31_1_DAS_001_REL INT DECR 14_ALL

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SOLIDARIETÀ”

STATUTO

INDICE

CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 1 - Denominazione, sede, origine
- Art. 2 - Finalità istituzionali
- Art. 3 - Forme di integrazione istituzionale
- Art. 4 - Patrimonio

CAPO II - ORGANI

- Art. 5 - Organi e funzioni aziendali
- Art. 6 - Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 - Decadenza e revoca degli Amministratori
- Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 10 - Presidente

Art. 11 - Vicepresidente

Art. 12 - Direttore Generale

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 13 - Principi operativi

Art. 14 - Organizzazione dell'Azienda

Art. 15 - Personale

Art. 16 - Controlli

Art. 17 - Collaborazioni

Art. 18 - Carta dei servizi

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIALE

Art. 19 - Ordinamento contabile

Art. 20 - Revisore contabile

Art. 21 - Gestione del patrimonio

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Norma transitoria

CAPO I

GENERALITÀ

Articolo 1

(Denominazione, sede, origine)

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Solidarietà", di seguito denominata Azienda, ha la sede legale ad Azzano Decimo, in via XXV aprile, 42.

2. L'Azienda nella sua forma giuridica è il risultato della trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Solidarietà". Quest'ultima trae origine dalla volontà dei fondatori che sono le Amministrazioni comunali di Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions e Pravisdomini e la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese.

3. L'Azienda conserva i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPAB "Solidarietà".

Articolo 2

(Finalità istituzionali)

1. Finalità primaria dell'Azienda è l'assistenza alle persone anziane, nel rispetto della loro dignità e personalità. A tale fine l'Azienda opera nel campo della prevenzione e della riabilitazione della non autosufficienza e provvede all'accoglimento residenziale dei soggetti per i quali risulta non praticabile il mantenimento nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, assicurando livelli qualitativi d'eccellenza. Essa pertanto, garantendo la continuità dei servizi in atto all'approvazione del presente statuto, può assumere iniziative di solidarietà socio-economica e di tutela dei diritti, gestire centri sociali e diurni, comunità-alloggio e alloggi autonomi protetti, nonché collaborare alla promozione ed attuazione della domiciliarità, offrendo risposte flessibili e diversificate in relazione ai bisogni.

2. Compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse finanziarie disponibili, l'Azienda può intraprendere, nell'ambito dei servizi alla persona, iniziative ed attività strumentali o ulteriori rispetto a quelle rientranti nella finalità primaria, quali:

- a. partecipare, anche in forma associata e/o convenzionata alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;
- b. svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
- c. gestire, in convenzione con i Comuni o con l'Azienda sanitaria, servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini residenti;
- d. promuovere, gestire, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d'accoglienza, case famiglia, asili nido, scuole materne, gruppi appartamento e comunità alloggio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;
- e. condurre, in rapporto con i Comuni e con altri soggetti istituzionalmente deputati, servizi alle fasce relative all'infanzia, all'adolescenza e alle diverse abilità quali: centri di aggregazione giovanile, centri estivi, assistenza domiciliare ai minori, dopo scuola, centri integrati servizi per l'infanzia, sitering, baby parking, informagiovani, centri socio-riabilitativi ed educativi, dopo di noi, progetti speciali;
- f. realizzare, condurre e sovrintendere alla gestione di alloggi e strutture abitative per edilizia convenzionata agevolata da destinare in locazione a soggetti bisognosi anche mediante la costituzione di agenzie sociali per l'abitazione, ovvero la promozione di attività volte all'inserimento abitativo di residenti in difficoltà nel reperire un alloggio dignitoso;
- g. favorire l'integrazione dei servizi sociali e sanitari anche mediante la realizzazione di strutture poliambulatoriali e la gestione convenzionata di presidi farmaceutici;
- h. promuovere e condurre, anche in collaborazione con centri formativi, CTP, scuole e centri di ricerca, iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;
- i. contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
- j. promuovere e gestire progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale per soggetti bisognosi espressione di nuove povertà o povertà estreme (tossicodipendenza, disagio minorile, sofferenza psichica, ex carcerati, senza fissa dimora, minori stranieri non accompagnati, ecc.);
- k. favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà che non rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio;
- l. realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, realizzabili principalmente attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione del patrimonio culturale di cui l'Azienda è espressione;

3. Le attività sono rivolte ai soggetti indicati come destinatari dei servizi e degli interventi sociali dalla vigente normativa regionale, con priorità, nell'ordine, per le persone residenti nel territorio dei Comuni fondatori, dei Comuni facenti parte dell'ambito/distretto Sud e della provincia di Pordenone.

4. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

5. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di di-

ritto privato, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione. Può altresì realizzare fusioni con altre istituzioni, fondazioni o aziende sociali, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 3

(Forme di integrazione istituzionale)

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel proprio ambito territoriale.

2. L'Azienda può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.

3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.

4. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e socio-sanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

Articolo 4

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'I.P.A.B., quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti.

2. Il patrimonio aziendale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e mediante la capitalizzazione dell'eventuale risultato positivo della gestione accertato alla chiusura dell'esercizio contabile annuale nei termini definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPO II

ORGANI

Articolo 5

(Organi e funzioni aziendali)

1. L'ordinamento dell'Azienda distingue, ai sensi della normativa vigente, le funzioni in: funzioni di indirizzo politico e programmatico, che competono al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, e funzioni di gestione, che competono al Direttore Generale, oltre a funzioni di controllo in capo al Nucleo di valutazione ed al Revisore contabile.

2. L'Azienda si fa carico di assicurare i titolari delle funzioni di gestione contro i rischi conseguenti al loro espletamento e non derivanti da dolo o colpa grave; detta copertura può venir estesa anche ai titolari delle funzioni di indirizzo.

Articolo 6

(Composizione, nomina e durata del Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è formato da cinque componenti, così nominati:

a) un consigliere nominato dal Comune di Azzano Decimo;

- b) un consigliere nominato dal Comune di Fiume Veneto;
- c) un consigliere nominato dal Comune di Chions;
- d) un consigliere nominato dal Comune di Pravisdomini;
- e) un consigliere nominato dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese.

2. Partecipa inoltre alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, un rappresentante degli utenti e dei loro familiari, individuato con le modalità previste da apposito regolamento.

3. I consiglieri vengono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e qualificazione rispetto all'attività aziendale e devono disporre dei requisiti necessari all'elezione a consigliere comunale, oltre a non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge.

4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni.

5. I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

6. Il consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il consigliere sostituito.

Articolo 7

(Decadenza e revoca degli Amministratori)

1. La decadenza degli amministratori viene disposta dal Consiglio di Amministrazione a causa di loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto ed in particolare:

- a) per gravi ed accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni di competenza;
- b) per incompatibilità o conflitto con gli interessi dell'Azienda;
- c) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

2. La decadenza è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

3. Gli Enti pubblici e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori hanno il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 8

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal Consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. L'ordine del giorno, completo delle proposte deliberative e di ogni ulteriore ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame, viene trasmesso ai Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, salvo motivi di comprovata urgenza.

2. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti il collegio di cui all'art. 6, comma 1.

3. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono in forma palese; hanno luogo a voto segreto quando riguardano persone. A parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, salvo il caso di motivazioni di urgenza insorte dopo la convocazione del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano interessati essi stessi o loro parenti ed affini entro il quarto grado o i rispettivi conviventi, ovvero coloro con cui i medesimi siano legati in società di persone o persone giuridiche di cui abbiano comunque funzioni di rappresentanza. L'onere di astensione sussiste anche quando controinteressate siano persone fisiche o giuridiche per le quali uno di detti nessi sia esistito negli ultimi cinque anni.

6. Il dovere di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o comunque di carattere generale, né qualora si tratti di sola applicazione di presupposti di fatto e di diritto e/o di verifica di regolarità e completezza procedimentale in assenza di contenuti discrezionali.

7. Gli amministratori che si astengono dal voto in forza del dovere di astensione non si computano agli effetti dell'adozione delle deliberazioni, ferma restando la condizione di validità delle sedute.

8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere corrisposte, qualora sia accertata la disponibilità di bilancio, le indennità di funzione e di presenza, da determinarsi annualmente con deliberazione del Consiglio stesso in rapporto ai programmi in essere relativi alla gestione ed entro i seguenti importi lordi massimi:

- a) al Presidente un'indennità mensile di funzione non superiore al 50% della misura base spettante al Sindaco di un Comune con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti; tale indennità sarà attribuita al Vice presidente per i periodi di effettiva sostituzione del Presidente;
- b) al Vice presidente (salvo quanto sub a) ed agli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione una indennità di presenza non superiore a quella spettante ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione fino a 5.000 abitanti.

9. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per ragioni connesse al loro mandato, oltre all'indennità di missione con le modalità previste per i consiglieri del Comune di Azzano Decimo.

Articolo 9

(Funzioni d'indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda anche relativamente alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi stabiliti. Provvede alla nomina del Direttore Generale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dall'art. 12 ed all'individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la competenza a deliberare in merito alle seguenti materie:

- a) modificazioni statutarie;
- b) regolamenti;
- c) bilanci;
- d) piani e programmi;
- e) collaborazioni e convenzioni con altri enti pubblici o privati;
- f) fusioni con altre istituzioni, fondazioni e aziende sociali, costituzione e partecipazione a società, fondazioni e associazioni;
- g) progetti di lavori comportanti concessione o autorizzazione edilizia;
- h) convalida e decadenza degli amministratori;
- i) dotazione organica e disciplina del personale;

- l) accettazione di lasciti e donazioni;
- m) acquisto o cessione di proprietà o di altri diritti reali su beni patrimoniali;
- n) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di cui al presente articolo;
- o) patrocinio istituzionale;
- p) nomine di competenza aziendale.

Articolo 10

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli stessi, nella prima seduta presieduta dal Consigliere più anziano.

2. Il Presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In caso di necessità od urgenza può assumere disposizioni rientranti nella competenza del Consiglio in forma di ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo ratifica consiliare della medesima nella successiva seduta utile, e con esclusione degli atti che la legge riserva in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli atti presidenziali aventi valenza economica impegnano l'Azienda previa loro controfirma da parte del Direttore Generale.

5. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 11

(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.

Articolo 12

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.

3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità non contemplati negli artt. 9 e 10, ed in particolare:

- a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;

- c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
- d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
- e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'Azienda;
- f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
- g) la rappresentanza negoziale dell'Azienda e la sua rappresentanza giudiziale all'infuori dei casi previsti dall'art. 9;
- h) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.

4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.

5. Il Direttore Generale può delegare o attribuire ai dirigenti ed ai funzionari responsabili dei singoli Servizi aziendali l'esercizio di funzioni gestionali, ivi incluso il vicariato della direzione generale. Ad essi ed ai funzionari loro sostituti competono la direzione e la responsabilità degli uffici e strutture cui sono preposti, nonché i poteri di impegnare l'Azienda e di rappresentarla nelle materie delegate. Può inoltre delegare a funzionari dell'Azienda le specifiche funzioni previste da disposizioni di legge o regolamento.

6. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Deve essere scelto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato fra soggetti in possesso di laurea in discipline giuridiche od economiche, aventi specifica capacità professionale e tecnica, nonché idonea esperienza acquisita in enti o aziende socioassistenziali o sociosanitarie pubbliche o private operanti nel settore socioassistenziale o sanitario.

7. Il regime di incompatibilità del Direttore Generale è quello previsto per i direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia. Le eventuali incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica; alla scadenza del termine predetto, il Consiglio d'Amministrazione dichiara la decadenza e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale.

8. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata determinata, e comunque non superiore a quella del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio d'Amministrazione in sede di nomina con apposita deliberazione, tenendo conto dei contratti collettivi vigenti, e può essere aggiornato con le stesse modalità.

9. Nell'ipotesi di decadenza del Direttore Generale o di temporanea vacanza del posto, il Consiglio d'Amministrazione può disporre in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale l'assegnazione delle funzioni ad altro dirigente dell'Azienda, determinandone la relativa indennità.

10. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Consiglio d'Amministrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati della gestione e dell'attività amministrativa, ed è sottoposto alla modalità di valutazione di cui all'art. 16. In caso di grave violazione di legge, di reiterata inosservanza delle direttive impartite, di mancato raggiungimento degli obiettivi per responsabilità diretta dell'interessato o di risultati negativi della gestione, il Consiglio d'Amministrazione può provvedere alla revoca dell'incarico con risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Articolo 13

(Principi operativi)

1. Nell'amministrazione e gestione dell'Azienda si applicano i seguenti principi:

- a) massimo sviluppo dell'efficienza ed efficacia dell'attività aziendale, al fine di garantire e migliorare la qualità dei servizi assistenziali nel rispetto assoluto della dignità e libertà di scelta dell'utenza;
- b) organizzazione dell'attività sulla base di obiettivi programmatici a livello aziendale e di servizio, correlati alla responsabilizzazione dei singoli ed alla verifica e controllo dei risultati di gestione;
- c) trasparenza e correttezza in modo da favorire l'informazione e la conoscenza delle attività da parte della cittadinanza.

2. L'Azienda viene organizzata ed articolata in modo da realizzare autonomamente le finalità statutarie e garantire la massima funzionalità e flessibilità dei servizi offerti unita all'economicità dei costi.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti ai principi definiti dallo statuto.

Articolo 14

(Organizzazione dell'Azienda)

Il Consiglio d'Amministrazione definisce con regolamento organizzativo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le attribuzioni delle singole strutture organizzative e dei relativi responsabili ed i rapporti reciproci tra i servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi dell'Azienda.

L'Azienda applica la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.

Articolo 15

(Personale)

1. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, in base alle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda ed al livello dei servizi erogati.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale, in modo da garantire, nel rispetto dei diritti acquisiti, omogeneità di trattamento economico e giuridico riguardo all'attività aziendale ed ai rapporti con entità pubbliche territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. L'Azienda, con riguardo alle necessità aziendali, può utilizzare forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Articolo 16

(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal Regolamento di contabilità, che può prevederne l'organizzazione anche in forma associata con altre aziende o con enti locali.

Articolo 17

(Collaborazioni)

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie, l'Azienda si avvale anche, a titolo alternativo o complemen-

tare, degli apporti collaborativi esterni che siano necessari sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.

2. Nello spirito di collaborazione tra tutti i soggetti del welfare locale, l'Azienda può inoltre avvalersi dell'opera di volontari singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

Articolo 18

(Carta dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta ed aggiorna periodicamente la Carta dei Servizi nella quale vengono definiti in modo trasparente gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti, i servizi offerti e le modalità della loro erogazione.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIALE

Articolo 19

(*Ordinamento contabile*)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il regolamento di contabilità definisce i principi, le norme e l'organizzazione contabile dell'Azienda, prevedendo l'applicazione della contabilità economica patrimoniale unita al controllo di gestione. Definisce inoltre, compatibilmente con la normativa in vigore, i requisiti, le modalità di nomina ed i poteri del revisore contabile e gli adempimenti di sua competenza.

3. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare. I contenuti del bilancio preventivo devono prevedere l'assegnazione delle risorse necessarie alla funzione gestionale rispetto agli obiettivi aziendali definiti e concordati.

5. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con cui si dimostra il risultato della gestione. Esso è composto da:

- a) conto del bilancio
- b) conto del patrimonio
- c) relazione morale del Consiglio di Amministrazione
- d) conto economico.

6. I documenti contabili di cui al presente articolo vengono redatti in base ai requisiti minimi di uniformità previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 20

(*Revisore contabile*)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili; la durata dell'incarico, non rinnovabile, è pari a quella dell'organo nominante, salvo il caso che si ricorra al convenzionamento con altri Enti Pubblici, nel qual caso la durata sarà determinata in tal sede, in ogni caso entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 21

(Gestione del patrimonio)

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione, come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda, sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione indicato dal fondatore, salvo quanto successivamente disposto.
4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2 del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
 - a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.
7. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo e le entrate disponibili in bilancio non siano sufficienti a ripianarlo entro l'esercizio successivo, l'Azienda può ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
8. L'Azienda può provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio direttamente o tramite affidamento a soggetti esterni, attuato in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22

(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione del presente statuto, l'I.P.A.B. "Solidarietà" cura gli adempimenti relativi alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere adottati entro un anno dalla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda, continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari già adottate dall'IPAB "Solidarietà".

VISTO: L'ASSESSORE: IACOP

A04
06_31_1_DDC_001_RIS_AGR 3277

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 13 luglio 2006, n. RAF/9/3277.

Sospensione termini di presentazione domande di contributo previste nell'ambito della Misura g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" del P.S.R. 2000-2006.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Reg CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17.05.1999, recante "Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Reg CE n. 817/2004 della Commissione del 29.04.2004, recante disposizioni di applicazione del Reg CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000 - 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2902 del 29.09.2000, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25.06.2002 ed in particolare la Misura a) - "Investimenti nelle aziende agricole";

VISTO il D.P.Reg. 20 febbraio 2002 n. 047/Pres. che approva il Regolamento applicativo della Misura g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Direttore Regionale dell'Agricoltura e della Pesca n. 742 di data 21.07.2003 che stabilisce che le domande pervenute entro la data del 31.01.2004 concorrono alla formulazione della graduatoria del secondo programma attuativo della Misura g) del P.S.R.;

CONSIDERATO che a partire dalla data del 3.01.2004 a tutt'oggi risultano presentate 15 domande di contributo che richiedono un volume complessivo di risorse superiore all'importo di 6,12 milioni di €;

CONSIDERATO che le risorse regionali aggiuntive destinate al finanziamento del programma di investimenti concernente la Misura g) del P.S.R., per l'esercizio finanziario 2006 ammontano complessivamente all'importo di 1,8 milioni di €.

PRESO ATTO che dette risorse sono destinate al finanziamento delle domande collocate in posizione subordinata nella graduatoria del secondo programma attuativo della Misura g) del P.S.R. approvata con proprio decreto n. RAF/9/4149 di data 16.07.2004, successivamente aggiornata con decreto n. RAF/9/2796 di data 19.07.2005 e che pertanto a bilancio non risultano disponibili risorse per finanziare le ulteriori 15 domande di contributo;

VISTA la L.R. 02.02.2005 n. 1 (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 6, comma 74, così come modificato dall'art. 6, comma 72 della L.R. 18.07.2005 n. 15, che autorizza il Direttore centrale risorse agricole, naturali forestali e montagna a sospendere con proprio decreto, la presentazione delle domande di contributo per ciascuna misura del Piano di Sviluppo Rurale, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla emanazione del provvedimento medesimo, qualora le risorse finanziarie destinate alla attuazione delle misure individuate, siano inferiori ad un terzo di quelle necessarie;

CONSIDERATO alla luce dei rilevamenti effettuati, che per la Misura g) del P.S.R. si è verificata la condizione prevista dalla citata L.R. 1/05 e che la mancata disponibilità di risorse da destinare al finanziamento delle pratiche indicate è tale da giustificare la sospensione della presentazione delle domande nella misura prevista dalla normativa indicata;

RITENUTO pertanto necessario disporre la sospensione della presentazione delle domande per la Misura g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" limitata-

mente alla programmazione 2000 - 2006 del PSR, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 31.12.2006;

DECRETA

1. La presentazione delle domande per la Misura g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) 2000 - 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è sospesa a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al 31.12.2006.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della regione.

Udine, lì 13 luglio 2006

VIOLA

E06
06_31_1_DDS_001_DIS LP 1402

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI E AFFARI GENERALI 12 luglio 2006, n. ALP.1-1402-D/ESP/4907.

Comune di Villa Santina. Espropriazioni per realizzazione lavori di ripristino, sistemazione ed ampliamento della rete viabile interna del Capoluogo e frazione di Invillino, 9° lotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio. Integrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

l'art. 2 del decreto n. ALP.2-844-D/ESP/4907, dd. 11.05.2006 è integrato dal punto 2), come segue:

2) Fo. 10, mapp. 67 di are 10,90

Da espropriare: mq 6 (ora, mapp. 397)

$1/2 \times \text{mq } 6 \times (\text{Valore venale } \text{€}/\text{mq } 35,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale } \text{€}/\text{mq } 0,00387) = \text{€ } 105,12$
 $\text{€ } 105,12 - 40 \% = \text{€ } 63,07$

Ditta:

POLONIA Alice Irene nata a Villa Santina l'11.07.1931, proprietaria per 1/3;

POLONIA Eugenio nato a Villa Santina il 27.08.1941, proprietario per 1/3;

POLONIA Rina nata a Villa Santina il 17.02.1930, proprietaria per 1/3.

Trieste, 12 luglio 2006

MARIN

E05
06_31_1_DGR_001_DGR 1649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2006, n. 1649.

L. 1766/1927. Comune di San Dorligo della Valle (TS) e Comunella Srenja Vicinia “Bolliunz Comune”. Approvazione accordo transattivi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'atto di transazione Rep. 2141/06 del 27/06/2006, redatto dal Vice segretario del Comune di San Dorligo della Valle, intervenuto tra il Comune di San Dorligo della Valle, in persona del legale rappresentante, e la Comunella Srenja Vicinia “Bolliunz Comune” anche “Frazione comunale Bolliunz”, in persona del legale rappresentante, con il quale le parti, al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agrosilvopastorali oggetto del contratto con le caratteristiche di indivisibilità e inusucapibilità, sia sotto il profilo della produttività economica, sia sotto quello della preservazione e cura dell'ambiente, in particolare, si accordano:

- per la rinuncia da parte del Comune all'amministrazione dei beni immobili ivi elencati la cui proprietà è iscritta nel libro fondiario a nome della Comunella e facenti parte del suo patrimonio antico;
- per l'attribuzione e la destinazione dei proventi dei beni predetti sino alla data dell'efficacia del contratto di transazione stesso;
- per il riconoscimento e il rispetto da parte della Comunella del vincolo legale di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità, nonché della destinazione ad attività agro-silvo-pastorali e connesse dei beni medesimi e il conseguente obbligo di richiedere l'annotazione del vincolo nel libro fondiario;
- per il riconoscimento da parte della Comunella della natura di demanio pubblico comunale, ai sensi dell'art. 824, comma 2, del codice civile, dell'immobile identificato come P.T. 675, c.t. 9° del C.C. di Bagnoli, in quanto destinato a cimitero;

VISTA l'ordinanza n. 17/06 del 28 giugno 2006, Posiz. TS 80/1 del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, con la quale, valutati i documenti allegati, rilevato che nell'ambito territoriale del Comune di San Dorligo della Valle non sono state portate a completamento le operazioni previste dalla legge n. 1766 del 1927, in ordine all'accertamento dei diritti di uso civico, per cui l'esistenza di tali diritti può considerarsi solamente potenziale e che all'ufficio tavolare è stata annotata sulle PP.TT. 120 e 675 del C.C. di Bagnoli della Rosandra la variazione della denominazione dell'iscritto proprietario da “Bolliunz Comune” e “frazione comunale di Bolliunz” a la “Comunella jus - Vicinia Srenja denominata “Bolliunz comune” anche “Frazione comunale Bolliunz”, considerata anche la finalità di valorizzare i beni in oggetto e di porre nel contempo termine ad una situazione di incertezza giuridica che per lungo tempo ne ha impedito un'utilizzazione razionale, omologa l'accordo transattivo suindicato;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 31.8.2001 n. 0334/Pres., con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Comunella Jus - Srenja Vicinia “Bolliunz Comune”, ed approvato lo statuto della Comunella medesima, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

CONSIDERATO che la proprietà collettiva inalienabile, indivisibile e inusucapibile nonchè destinata ad attività agrosilvopastorali e connesse è ispirata all'interesse generale, trattandosi peraltro di beni ambientali e paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

CONSIDERATO che la convenzione, nel riconoscere le predette connotazioni legali dei beni collettivi oggetto dell'accordo, ha la finalità di assicurare la loro tutela e valorizzazione, sia sotto il profilo della produttività economica che sotto quello della preservazione e cura dell'ambiente;

CONSIDERATO che con detta convenzione si valorizzano le formazioni intermedie, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale;

VALUTATO che l'accordo transattivo consente di porre termine ad una situazione di incertezza che negli ultimi anni ha impedito in concreto una gestione razionale di detti beni;

CONSIDERATO che la convenzione stabilisce altresì che i proventi della gestione dei beni predetti, percepiti entro la data dell'efficacia del contratto di transazione, saranno reinvestiti dal Comune a beneficio della frazione di Bagnoli, ad eccezione della somma riconosciuta alla Comunella che sarà destinata all'avvio della nuova amministrazione e alla valorizzazione dei beni collettivi;

RAVVISATO pertanto l'interesse generale all'approvazione dell'accordo che mira a garantire la tutela ambientale, preservare la destinazione agrosilvopastorale dei beni vincolati e promuovere lo sviluppo, attraverso la partecipazione delle formazioni sociali;

VISTO l'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTI gli artt. 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

VISTO l'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTO l'art. 142, lett. h) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

VISTO l'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

VISTO l'art. 4, n. 4) dello Statuto Regionale;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato l'accordo transattivo Rep. 2141/06, redatto dal Vice segretario del Comune di San Dorligo della Valle, stipulato in data 27 giugno 2006, tra il Comune di San Dorligo della Valle, in persona del legale rappresentante, e la Comunella Srenja Vicinia Bolliunz Comune, in persona del legale rappresentante, omologato dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C06 - I03 - T03
06_31_1_DGR_002_DGR 1653

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2006, n. 1653.

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - Rettifica della D.G.R. 1192/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato e successivamente

modificato dalla Commissione della Comunità Europea rispettivamente con decisione C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e C (2004) 4591 di data 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000 2006 approvato con D.G.R. 1724/2006;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante “Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000 - 2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato”;

VISTA la legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999 “Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7” e in particolare l’art. 9, comma 1, lettera d) (inerente alla costituzione di un fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario) e l’art 23;

VISTE le D.G.R. 440/03, 1479/03, 3155/03, 2116/04, 3345/04, 197/05, 1445/05 e 281/06 con le quali è stata garantita la copertura con risorse PAR dei fabbisogni aggiuntivi manifestati nel corso di attuazione del programma;

VISTA la D.G.R. 1192/2006 con la quale è stata adottata una riprogrammazione delle risorse derivanti dal PAR, volta a meglio calibrare l’azione di tale strumento;

CONSIDERATO che in tale delibera, con riferimento all’assegnazione prevista per l’azione 4.1.1, è stata erroneamente identificata in comune di Maniago la localizzazione degli interventi;

RITENUTO opportuno precisare che invece tale assegnazione (pari a 810.000,00 euro) è destinata al finanziamento di interventi ammissibili proposti da parte del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, da realizzarsi nelle aree obiettivo 2 di propria competenza;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all’unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

1. è approvata la modifica della D.G.R. 1192 dd. 1.6.2006 con riferimento alla destinazione delle risorse assegnate in favore dell’azione 4.1.1 (810.000,00 euro). Tali risorse vengono destinate al finanziamento di interventi ammissibili proposti da parte del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, da realizzarsi nelle aree obiettivo 2 di propria competenza;

2. Il testo della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15

06_31_1_ADC_001_ATT PROD COMUNICATO

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sevizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo**Trasferimento di sezione di n. 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.**

Con decreto assessorile dd. 12 luglio 2006, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero d'iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. "Borgo Soandri Soc. Coop. a r.l.", con sede in Sutrio, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste;

2. "Tropicale Società Cooperativa", con sede in Trieste, è stata trasferita dalla sezione miste alla sezione produzione e lavoro.

C01

06_31_1_ADC_002_RIS AGR COMUNICATO

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI,
FORESTALI E MONTAGNA**Servizio per la tutela ambienti naturali e fauna****Comunicazione avvio di procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione a riserva di caccia annata venatoria 2006/2007.**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 14, della LR 20 marzo 2000 n. 7, si comunica l'avvio di procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie per l'annata venatoria 2006/2007, così come previsto dal articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 febbraio 2000, n. 030/Pres..

Il procedimento, fatte salve eventuali sospensioni di cui all'art. 7 della LR 7/2000, si concluderà, entro 150 giorni a decorrere dal 31 marzo, ai sensi del decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria del 17 maggio 2000 n. 240, con l'approvazione delle graduatorie che verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'unità organizzativa competente è:

Servizio tutela ambienti naturali e fauna, Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Via del Cotonificio, 127 - 33100 Udine, Sede distaccata via di Toppo, 40 -33100 Udine.

Si segnalano altresì, i funzionari preposta alla trattazione della pratica:

- responsabile del procedimento: dott. Giorgio Peresson - Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
- responsabile dell'istruttoria tecnico - amministrativa: Francesca Piu - Silvia Favit

Considerato l'ingente numero dei destinatari, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 7/2000, la presente comunicazione viene resa nota mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria relativa al procedimento di cui all'oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione in graduatoria, ad un eventuale rifiuto conseguirà l'esclusione dalla graduatoria stessa.

I dati conferiti verranno comunicati ai soggetti previsti e verranno diffusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DPGR n.030/2000, mediante la pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; Servizio per la tutela ambienti naturali e fauna. Responsabile del trattamento è il Direttore dello scrivente Servizio; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel S.p.a con sede in via S. Francesco d'Assisi, 43 -34133 Trieste.

Udine, 7 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Giorgio Peresson

T01

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro Fondiario

**Ufficio tavolare di
Trieste**

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 19 maggio 2006.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 19 maggio 2006 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 dal B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tamaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 Rd 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione di una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato da frazioni dei catastali 71 e 73 costituenti le pp.cc. 1065 e 1066, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Edvino Sossi nato a Trieste il 13.8.1944 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 19.6.2006;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui, all'art. 9 t.a. al Rd 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

- a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
- b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.1.2007, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 t.a. Rd 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 19 maggio 2006

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

P02
06_31_3_AVV_001_AG ARERAN CONTRATTO

AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEGLI
ENTI E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - A.RE.RA.N.

TRIESTE

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente - Biennio economico 2002-2003 - Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

A seguito della delibera della Giunta regionale n. 992 del 12 maggio 2006, di autorizzazione alla sottoscrizione della preintesa relativa al CCRL del personale regionale non dirigente del Comparto unico, biennio economico 2002 - 2003, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, avvenuta in data 24 maggio 2006, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 26 maggio 2006, alle ore 9.30, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Re.Ra.N.:

nella persona del Presidente Gianfranco Patuanelli

e le Rappresentanze sindacali

CGIL - FP nella persona di Arrigo Venchiarutti

f.to Venchiarutti

CISL - FPS - FVG nella persona di Pierangelo Motta
Paolo Verdoliva
Livio Rossi
Fausto Niccolini

f.to Motta
f.to Verdoliva
f.to Rossi
f.to Niccolini

U.I.L. - F.P.L. nella persona di Maurizio Burlo

f.to Burlo

CISAL - FIALP nella persona di _____

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente contratto.

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL
PERSONALE REGIONALE NON DIRIGENTE BIENNIO
ECONOMICO 2002-2003

Art. 1

(Ambito di applicazione del contratto)

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso il personale dirigente.

2. In relazione al comma 1, laddove nel testo sia citata la "Regione", il riferimento si intende operato all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali.

Art. 2

(Durata e decorrenza del contratto)

1. Il presente contratto concerne il biennio economico 2002-2003.

2. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa disposizione prevista dal contratto stesso.

3. Il presente contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo.

Art. 3

(Aumenti retributivi)

1. Al personale regionale sono corrisposti, con decorrenza 01/01/2002, gli aumenti retributivi mensili lordi definiti nella tabella A allegata.

2. Al personale regionale sono corrisposti, con decorrenza 01/01/2003, gli aumenti retributivi mensili lordi definiti nella tabella E allegata.

3. A decorrere dall'01/01/2002 gli importi erogati a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici riferiti al biennio 2002-2003, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del documento stralcio al CCRL riferito al quadriennio 1994-1997 area non dirigenziale, concernente "Sistema delle relazioni sindacali", vengono assorbiti dagli importi di cui ai commi 1 e 2.

4. Nella tabella F allegata viene riportato il trattamento economico tabellare annuale all'01/01/2003 comprensivo degli aumenti retributivi e come risultante dall'applicazione degli istituti economici disciplinati dal presente contratto.

Art. 4

(Effetti del nuovo trattamento economico tabellare)

1. Gli importi del trattamento economico tabellare hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'istituto di

cui all'art. 10 della legge regionale 26.10.1987, n. 33, sul compenso per lavoro straordinario, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento di quiescenza, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sull'equo indennizzo.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nei periodi di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 5

(Effetti derivanti dall'introduzione delle categorie e posizioni economiche)

1. I valori tabellari definiti all'allegato B, riferito all'art.2, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2002 n. 20, a seguito della quale è stato introdotto il sistema delle categorie e posizioni economiche, sono rideterminati come specificato nella tabella B allegata.

Art. 6

(Applicazione degli artt. 17 e 20 della Legge Regionale 20/02)

1. In applicazione degli artt. 17 e 20 della L.R. n. 20/2002 con decorrenza 31/08/2002, vengono soppresse le seguenti posizioni economiche:

- categoria D: posizione economica D1;
- categoria C: posizioni economiche C1;
- categoria B: posizioni economiche B1-B2;
- categoria A: posizioni economiche A1-A2.

2. Con la stessa decorrenza del 31/08/2002, il personale che alla stessa data è collocato in una delle posizioni soppresse di cui al comma 1 è inquadrato con le corrispondenze di cui all'allegato B riferito all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2002 e come specificato nella tabella C allegata.

3. A far data dal 31/08/2002 le nuove categorie e posizioni economiche risultano definite con i relativi importi come specificato nella tabella D allegata.

4. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alle categorie e posizioni economiche acquisite dal personale regionale in applicazione degli inquadramenti di cui all'art. 2 della L.R. n. 20/2002 e del contratto integrativo di ente 1998-2001, area non dirigenziale di data 07/01/2004.

5. Gli aumenti contrattuali del biennio economico 2004-2005 con decorrenza 01/01/2004, stante la mancata corrispondenza temporale delle decorrenze nella soppressione delle posizioni economiche iniziali riferite al personale regionale (31/08/2002) e al personale degli enti locali (01/06/2004), saranno calcolati con riferimento alla denominazione delle posizioni economiche precedentemente in vigore, secondo la corrispondenza di cui alla tabella C allegata; per le nuove posizioni economiche iniziali si fa riferimento a quella corrispondente più elevata.

Art. 7

(Area forestale)

1. Relativamente al personale dell'area forestale le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si intendono riferite alle corrispondenti categorie e posizioni economiche di cui alla tabella A riferita all'art. 26 del CCRL del personale regionale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 di data 14/03/2005.

2. Le posizioni economiche ad esaurimento FBd* ed FBc* della categoria FB di cui alla tabella A, riferita

all'art. 26 del CCRL del personale regionale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 di data 14/03/2005, sono soppresse.

Art. 8

(Convergenza dei trattamenti tabellari)

1. Con decorrenza 01/07/2006 si realizzerà la convergenza fra i trattamenti tabellari in vigore per i dipendenti regionali e quelli per i dipendenti degli enti locali, prevista dal verbale di intesa sottoscritto in data 06/04/2006, secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) nello stipendio tabellare, incrementato dagli aumenti retributivi relativi al biennio economico 2004-2005, viene conglobata l'indennità integrativa speciale in godimento;
- b) per il raggiungimento del valore dello stipendio tabellare, così come definito nel citato verbale di intesa, ove necessario, verrà utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento pari alla differenza fra lo stipendio come definito alla lettera a) e quello di convergenza;
- c) qualora lo stipendio tabellare in godimento, come definito alla lettera a), risultasse superiore allo stipendio tabellare di convergenza, la differenza viene riconosciuta nel maturato economico individuale;
- d) qualora il maturato economico individuale risultasse insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza, la differenza tra i due valori viene attribuita a titolo di aumento contrattuale;
- e) la convergenza avverrà nelle categorie e posizioni economiche corrispondenti a quelle di appartenenza.

Art. 9

(Collegio arbitrale di disciplina)

1. Il comma 1 dell'art. 21 del CCRL stipulato il 14/03/2005, relativo al personale regionale non dirigente del comparto unico, quadriennio normativo 1998-2001, è sostituito dal seguente:

“Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, esperto in diritto del lavoro, con funzioni di Presidente, da due rappresentanti dell'Amministrazione appartenenti alla categoria dirigenziale e da due rappresentanti dei dipendenti appartenenti ad una categoria non inferiore a quella cui appartiene il dipendente al quale è stata irrogata la sanzione. Il Presidente è scelto dalla Giunta regionale nell'ambito di un elenco di esperti designati congiuntamente, ogni 5 anni, dal Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e dalle organizzazioni sindacali rappresentative; in caso di mancato accordo in ordine alla designazione degli esperti trova applicazione, in relazione a ciascuna richiesta di pronunciamento, l'articolo 810 del codice di procedura civile: a tal fine la sede dell'arbitrato si reputa sita in Trieste. Al fine della designazione congiunta il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi propone alle organizzazioni sindacali rappresentative una serie di almeno 5 nominativi rispetto ai quali le organizzazioni sindacali, entro 30 giorni dal ricevimento, sono chiamati ad esprimere il proprio assenso. L'accordo in merito alla designazione congiunta si intende raggiunto qualora l'assenso venga espresso da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 % di rappresentatività.”

2. Al comma 3 dell'art. 21 del CCRL stipulato il 14/03/2005 relativo al personale regionale non dirigente del comparto unico, quadriennio normativo 1998-2001, dopo le parole “decorsi quaranta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto” sono aggiunte le parole: “il termine di quaranta giorni resta sospeso durante il periodo necessario al raggiungimento dell'accordo funzionale alla definizione della designazione congiunta di cui al comma 1, ovvero, in caso di mancato accordo, durante il tempo necessario alla designazione disposta ai sensi dell'art. 810 c.p.c.”.

Art. 10

(Composizione delle delegazioni)

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa aziendale la Regione individua il Presidente della dele-

gazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

- a) dalla RSU;
- b) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto.

Art. 11

(Fondo per la contrattazione collettiva integrativa)

1. Il Fondo per la contrattazione collettiva integrativa viene incrementato dei seguenti importi:

- a. € 3.370.000,00 per l'anno 2002;
- b. € 390.000,00 per l'anno 2003 e seguenti.

2. Il contratto normativo del Comparto unico per il quadriennio 2002-2005 disciplinerà organicamente la materia, individuando le risorse da destinare al Fondo, con particolare riferimento ai risparmi contrattuali, nonché le modalità di utilizzo dello stesso.

3. Le risorse non spese nell'annualità di competenza possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. In attesa della disciplina prevista dall'articolo 11 comma 2 i risparmi contrattuali definiti dalla normativa vigente confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa.

2. In via transitoria le risorse del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa accantonate, anche precedentemente alla definizione del contratto giuridico del Comparto unico per il quadriennio 2002-2005 nell'ambito del quale saranno individuate le materie da disciplinarsi in contrattazione collettiva integrativa, possono essere utilizzate per l'applicazione degli istituti previsti dall'articolo 3, comma 3, delle lettere f) e g) del CCRL del personale regionale non dirigente, quadriennio normativo 1998-2001, stipulato in data 14/03/2005.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 sono a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente contratto si continua ad applicare la disciplina di cui al precedente contratto.

NOTA CONGIUNTA

Le parti concordano che la riduzione di 2 giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse, già disciplinate all'articolo 14 del CCRL 1994-97, prevista dal punto 8 del verbale di intesa del 06/04/2006 si confermi compensata con un importo da determinarsi in sede di contrattazione.

La corrispondente fruizione di 2 giorni di permesso non retribuito, prevista nel suddetto verbale, viene garantita con le modalità in vigore per le giornate di riposo sostitutive di festività soppresse.

Le parti ritengono che tale fruizione debba essere considerata utile ai fini previdenziali e di quiescenza.

L'eventuale trattenuta, a fronte della fruizione dei suddetti permessi, avverrà per un importo corrispondente a quello contrattualmente quantificato.

P02
06_31_1_AVV_001_ARERAN CONTRATTO

TABELLA A
referita all'art.3, comma 1.

Qualifiche funzionali	Incremento mensile
Funzionario	53,31
Consigliere	46,05
Segretario maresciallo	39,80
Coadiutore Guardia	33,81
Agente tecnico	32,60
Commesso	29,77

TABELLA B
riferita all'art. 5, comma 1.

Categorie e posizioni economiche	Tabellare annuale allegato B, art. 2 L.R. 20/2002	Incremento tabellare mensile	Incremento tabellare annuale	Tabellare annuale al 31/8/2002
D8	18.036,22	53,31	639,72	18.675,94
D7	16.578,27	50,82	609,84	17.188,11
D6	15.416,24	48,33	579,96	15.996,20
D5	14.724,70	46,05	552,60	15.277,30
D4	13.658,74	44,07	528,84	14.187,58
D3	12.892,31	42,09	505,08	13.397,39
D2	11.911,04	39,80	477,60	12.388,64
D1	10.655,35	35,16	421,92	11.077,27
C8	11.981,80	41,94	503,28	12.485,08
C7	11.516,99	39,83	477,96	11.994,95
C6	11.155,47	38,41	460,92	11.616,39
C5	10.808,41	37,30	447,60	11.256,01
C4	10.394,73	36,50	438,00	10.832,73
C3	10.139,08	35,49	425,88	10.564,96
C2	9.661,36	33,81	405,72	10.067,08
C1	9.217,21	32,26	387,12	9.604,33
B8	10.019,26	36,26	435,12	10.454,38
B7	9.691,83	35,52	426,24	10.118,07
B6	9.462,01	34,84	418,08	9.880,09
B5	9.097,90	33,95	407,40	9.505,30
B4	8.836,06	33,03	396,36	9.232,42
B3	8.559,24	32,60	391,20	8.950,44
B2	7.925,03	30,12	361,44	8.286,47
B1	7.726,20	29,36	352,32	8.078,52
A8	8.506,05	32,48	389,76	8.895,81
A7	8.225,61	31,82	381,84	8.607,45
A6	7.964,28	31,19	374,28	8.338,56
A5	7.757,70	30,90	370,80	8.128,50
A4	7.648,21	30,59	367,08	8.015,29
A3	7.443,18	29,77	357,24	7.800,42
A2	7.171,00	28,68	344,16	7.515,16
A1	6.958,22	27,83	333,96	7.292,18

TABELLA C riferita all'art. 6, comma 2.
Tabella di corrispondenza in applicazione degli artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002

Inquadramento pre- applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	Inquadramento post- applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002
	D8
D8	D7
D7	D6
D6	D5
D5	D4
D4	D3
D3	D2
D2	
D1	D1
	C8
C8	C7
C7	C6
C6	C5
C5	C4
C4	C3
C3	C2
C2	
C1	C1
	B8
	B7
B8	B6
B7	B5
B6	B4
B5	B3
B4	B2
B3	
B2	B1
B1	
	A8
	A7
A8	A6
A7	A5
A6	A4
A5	A3
A4	A2
A3	
A2	A1
A1	

TABELLA D riferita all'art. 6, comma 3.
Tabella di corrispondenza in applicazione degli artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002

Retribuzione tabellare pre-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002		Retribuzione tabellare post-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	
		D8	20.217,29
D8	18.675,94	D7	18.675,94
D7	17.188,11	D6	17.188,11
D6	15.996,20	D5	15.996,20
D5	15.277,30	D4	15.277,30
D4	14.187,58	D3	14.187,58
D3	13.397,39	D2	13.397,39
D2	12.388,64	D1	12.388,64
D1	11.077,27		
		C8	14.014,98
C8	12.485,08	C7	12.485,08
C7	11.994,95	C6	11.994,95
C6	11.616,39	C5	11.616,39
C5	11.256,01	C4	11.256,01
C4	10.832,73	C3	10.832,73
C3	10.564,96	C2	10.564,96
C2	10.067,08	C1	10.067,08
C1	9.604,33		
		B8	11.136,17
		B7	10.791,81
B8	10.454,38	B6	10.454,38
B7	10.118,07	B5	10.118,07
B6	9.880,09	B4	9.880,09
B5	9.505,30	B3	9.505,30
B4	9.232,42	B2	9.232,42
B3	8.950,44	B1	8.950,44
B2	8.286,47		
B1	8.078,52		
		A8	10.088,44
		A7	9.781,59
A8	8.895,81	A6	8.895,81
A7	8.607,45	A5	8.607,45
A6	8.338,56	A4	8.338,56
A5	8.128,50	A3	8.128,50
A4	8.015,29	A2	8.015,29
A3	7.800,42	A1	7.800,42
A2	7.515,16		
A1	7.292,18		

TABELLA E
riferita all'art. 3, comma 2.

Categorie e posizioni economiche	Incremento mensile
D8	62,61
D7	57,84
D6	56,46
D5	53,70
D4	51,16
D3	48,97
D2	46,77
D1	44,40
C8	51,11
C7	45,53
C6	44,26
C5	42,68
C4	41,44
C3	40,61
C2	39,54
C1	37,68
B8	42,92
B7	41,59
B6	40,29
B5	39,47
B4	38,71
B3	37,30
B2	36,71
B1	36,30
A8	40,93
A7	39,68
A6	36,09
A5	35,36
A4	34,66
A3	34,40
A2	33,65
A1	32,75

TABELLA F
riferita all'art. 3, comma 4.

Categorie e posizioni economiche	Tabellare annuale allegato B, art. 2 L.R. 20/2002	Incremento tabellare annuale	Retribuzione tabellare pre-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002 al 31.08.2002	Categorie e posizioni economiche	Retribuzione tabellare post-applicazione artt. 17 e 20 della L.R. 20/2002	Incremento tabellare annuale dall' 01.01.2003	Tabellare annuale dall' 01.01.2003
D8	18.036,22	639,72	18.675,94	D8	20.217,29	751,36	20.968,65
D7	16.578,27	609,84	17.188,11	D7	18.675,94	694,08	19.370,02
D6	15.416,24	579,96	15.996,20	D6	17.188,11	677,52	17.865,63
D5	14.724,70	552,60	15.277,30	D5	15.996,20	644,40	16.640,60
D4	13.658,74	528,84	14.187,58	D4	15.277,30	613,92	15.891,22
D3	12.892,31	505,08	13.397,39	D3	14.187,58	587,64	14.775,22
D2	11.911,04	477,60	12.388,64	D2	13.397,39	561,24	13.958,63
D1	10.655,35	421,92	11.077,27	D1	12.388,64	532,80	12.921,44
C8	11.981,80	503,28	12.485,08	C8	14.014,98	613,31	14.628,29
C7	11.516,99	477,96	11.994,95	C7	12.485,08	546,36	13.031,44
C6	11.155,47	460,92	11.616,39	C6	11.994,95	531,12	12.526,07
C5	10.808,41	447,60	11.256,01	C5	11.616,39	512,16	12.128,55
C4	10.394,73	438,00	10.832,73	C4	11.256,01	497,28	11.753,29
C3	10.139,08	425,88	10.564,96	C3	10.832,73	487,32	11.320,05
C2	9.661,36	405,72	10.067,08	C2	10.564,96	474,48	11.039,44
C1	9.217,21	387,12	9.604,33	C1	10.067,08	452,16	10.519,24
B8	10.019,26	435,12	10.454,38	B8	11.136,17	515,01	11.651,18
B7	9.691,83	426,24	10.118,07	B7	10.791,81	499,09	11.290,90
B6	9.462,01	418,08	9.880,09	B6	10.454,38	483,48	10.937,86
B5	9.097,90	407,40	9.505,30	B5	10.118,07	473,64	10.591,71
B4	8.836,06	396,36	9.232,42	B4	9.880,09	464,52	10.344,61
B3	8.559,24	391,20	8.950,44	B3	9.505,30	447,60	9.952,90
B2	7.925,03	361,44	8.286,47	B2	9.232,42	440,52	9.672,94
B1	7.726,20	352,32	8.078,52	B1	8.950,44	435,60	9.386,04
A8	8.506,05	389,76	8.895,81	A8	10.088,44	491,14	10.579,58
A7	8.225,61	381,84	8.607,45	A7	9.781,59	476,20	10.257,79
A6	7.964,28	374,28	8.338,56	A6	8.895,81	433,08	9.328,89
A5	7.757,70	370,80	8.128,50	A5	8.607,45	424,32	9.031,77
A4	7.648,21	367,08	8.015,29	A4	8.338,56	415,92	8.754,48
A3	7.443,18	357,24	7.800,42	A3	8.128,50	412,80	8.541,30
A2	7.171,00	344,16	7.515,16	A2	8.015,29	403,80	8.419,09
A1	6.958,22	333,96	7.292,18	A1	7.800,42	393,00	8.193,42

S01
06_31_3_AVV_002_AZSS2 BILANCIO

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Bilancio d'esercizio 2005.

(Approvato con deliberazione del Direttore generale n. 343 del 28/4/2006)

Ai sensi art.29 L.R.19/12/96, n.49 si pubblicano i dati rel.al bilancio d'esercizio 2005

STATO PATRIMONIALE	BILANCIO D'ESERCIZIO '05	CONTO ECONOMICO	BILANCIO D'ESERCIZIO '05
ATTIVO		RICAVI	
A - IMMOBILIZZAZIONI		A - VALORE DELLA PRODUZIONE	
I - Immobilizzazioni immateriali nette	97.288,00	1 - Contributi d'esercizio	206.578.143,00
II - Immobilizzazioni materiali nette	130.689.082,00	2 - Ricavi per prestaz.ad aziende del SSN	12.404.948,00
1 - Terreni	-	3 - Ricavi per altre prestazioni	9.515.326,00
2 - Fabbricati	100.725.451,00	4 - Costi capitalizzati	6.685.468,00
3 - Impianti e macchinari	1.047.511,00	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	235.183.885,00
4 - Attrezzature sanitarie	6.654.787,00		
5 - Mobili e arredi	852.354,00	COSTI	
6 - Automezzi	184.463,00	B - COSTI DELLA PRODUZIONE	
7 - Altri beni	3.009.017,00	1 - Acquisti di beni	26.174.505,00
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti	18.215.499,00	2 - Acquisti di servizi	99.525.828,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	702.388,00	a) Prestazioni in regime di ricovero	25.123.456,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	131.488.758,00	b) Prestazioni ambul. e diagnostiche	6.943.653,00
		c) Farmaceutica	28.742.259,00
B - ATTIVO CIRCOLANTE		d) Medicina di base	12.899.947,00
I - Rimanenze	2.164.371,00	e) Altre convenzioni	10.299.603,00
II - Crediti	74.953.976,00	f) Servizi appaltati	9.668.300,00
III - Titoli	319.855,00	g) Manutenzioni	2.321.510,00
IV - Disponibilità liquide	7.151.788,00	h) Utenze	2.638.386,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	84.589.990,00	i) Rimb., assegni, contrib., altri serv.	888.714,00
		3 - Godimento di beni di terzi	810.009,00
C - RATEI E RISCONTI	390.541,00	4 - Costi del personale	87.302.397,00
TOTALE ATTIVO	216.469.289,00	a) Personale sanitario	69.060.919,00
		b) Personale professionale	88.084,00
PASSIVO		c) Personale tecnico	11.667.115,00
A - PATRIMONIO NETTO		d) Personale amministrativo	5.315.618,00
I - Fondo di dotazione	84.061.838,00	e) Altri costi del personale	1.170.661,00
II - Contrib. c/capit. da Regione indistinti	-	5 - Costi generali ed oneri diversi di gest.	7.934.050,00
III - Contrib. c/capit. da Regione vincolati	72.039.630,00	6 - Ammortamenti e svalutazioni	7.029.564,00
IV - Altri contributi in conto capitale	849.302,00	7 - Variazione delle rimanenze	465.113,00
V - Contributi per ripiani perdite	-	8 - Accantonamenti per rischi	2.521.368,00
VI - Riserve di rivalutazione	-	9 - Altri accantonamenti	1.933.478,00
VII - Altre riserve	3.256.464,00	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	233.696.312,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	- 3.789.103,00	DIFFERENZA VALORE/COSTI PROD.	1.487.573,00
IX - Utili (perdite) dell'esercizio	1.232.604,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	157.650.735,00	C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	389,00
		D - RETTIF.VALORE ATTIV. FINANZIARIE	-
B - FONDI PER RISCHI E ONERI	13.435.274,00	E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.847,00
C - PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.068.873,00		
D - DEBITI	43.862.589,00	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.499.809,00
E - RATEI E RISCONTI	451.818,00	Imposte sul reddito dell'esercizio	267.205,00
TOTALE PASSIVO E NETTO	216.469.289,00	UTILE DELL' ESERCIZIO	1.232.604,00

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Manuela Baccarin

S06

COMUNE DI CORDOVADO

(Pordenone)

Avviso di adozione variante n. 8 al P.R.G.C. Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Cordovado, per sistemazione della rete idraulica minore per ridurre il rischio di allagamenti nel capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2, della legge regionale 19.11.1991, n. 52,

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare 22 giugno 2006, n. 27, il Comune di Cordovado ha approvato, ai sensi dell'art. 127, co. 2, della L.R. n. 52/1991, il progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Cordovado, per la sistemazione della rete idraulica minore per ridurre il rischio di allagamenti nel capoluogo, costituente variante al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la variante al P.R.G.C., viene depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Cordovado, lì 14 luglio 2006

IL RESPONSABILE DI SETTORE:
geom. Paolo Carlin

S06

06_31_3_AVV_003_COM FAEDIS 13

COMUNE DI FAEDIS

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2, della legge regionale n. 52 del 19.11.1991

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 014 del 27.04.2006, divenuta esecutiva a termine di legge ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, è stata adottata la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale;

Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è stata depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20.07.2006 al 31.08.2006 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

Del deposito è stato dato avviso all'Albo comunale, e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 31.08.2006, chiunque può presentare al Comune os-

servazioni. Nel medesimo termine i proprietario degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Faedis, li 17 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
p.i. Renzo Dri

E06
06_31_3_AVV_004_COM GORIZIA ESPR

COMUNE DI GORIZIA

Estratto dell'Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Settore Gestione del Territorio del Comune di Gorizia n. 21 dd. 11.07 con la quale è stato ordinato il pagamento diretto di un'indennità d'esproprio, dovuta per i terreni destinati alla realizzazione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante SS. 56 con prosecuzione verso Savogna, della sistemazione degli ingressi in Città e del collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - II Lotto.

Ord. m. 21 dd. 11.07.2006

(omissis)

ORDINA

1) Di liquidare, ai sensi degli articoli 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la somma sotto specificata a favore della Ditta proprietaria, quale indennità d'esproprio dovuta per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori di cui alle premesse:

Comune Amministrativo di Gorizia Comune Censuario di Vertoiba Superiore

€. 150,00(centocinquanta/00) dovuti per l'esproprio della porzione di mq. 15 della p.c. 195 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 811 a favore del signor Basile Nicola.

(omissis)

Gorizia, 11 luglio 2006

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

T03
06_31_3_AVV_005_COM GRADO AIRONE

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Classificazione stabilimento balneare denominato «Spiaggia da soleggio Airone» ubicato in località Pineta via dell'Orione s.n.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 662 dd.13.07.2006 si è provveduto a classificare come segue lo stabilimento balneare sottoindicato fino al 31 dicembre 2007.

- Denominazione:* - “SPIAGGIA DA SOLEGGIO AIRONE”
- ubicazione struttura:* - località Pineta via dell’Orione s.n.
- titolare:* - sig.ra BANJANIN Gordana legale rappresentante della S.r.l.
“AIRONE ONE”
- sede:* - GRADO località Pineta via dell’Orione s.n.
- classe assegnata:* - 2 (due) stelle.

Grado, 13 luglio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

T03
06_31_3_AVV_006_COM LIGNANO DOIMO

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo “Villa Doimo”. Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 691 del 14 luglio 2006. (Estratto).

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva denominata:
–“Villa Doimo”, sita in Piazza San Giovanni Bosco n. 21, albergo a “quattro stelle”;
2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all’albo 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni. Pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R., ai sensi del D.P.R.

Lignano, 14 luglio 2006

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI:
dott.ssa Chiara Ghirardi

S06
06_31_3_AVV_007_COM MANIAGO20

COMUNE DI MANIAGO

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 32 bis e del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 14.06.2006, è stato adottato il progetto di variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale relativamente a: “Modifica alla zonizzazione delle aree ricadenti in zona V.4 - aree verdi di riserva delle zone industriali di interesse regionale a gestione C.NIP alla zona D.1.1 - industriali di interesse regionale a gestione C.NIP. Modifica della normativa relativa ai parcheggi”;
- che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale, per trenta giorni effettivi, dal 17.07.2006 al 21.08.2006 affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Maniago, lì 14 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Roberto Bevilacqua

S06
06_31_3_AVV_008_COM MANIAGO21

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e di variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2004 n. 28;

VISTO il D.P.R. del 19 aprile 2005 n. 094/Pres.;

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 37 del 14.06.2006 esecutiva a termine di legge, è stato adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile che costituisce contestuale adozione di variante n. 21 al P.R.G.C.;
- che ai sensi e per gli effetti del comma 3° art. 4 della L.R. 28/2004 detta deliberazione con i relativi elaborati del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile sono depositati

presso la Segreteria comunale, per trenta giorni effettivi, dal 17.07.2006 al 21.08.2006 affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Maniago, lì 14 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Roberto Bevilacqua

S06
06_31_3_AVV_009_COM RIVE D'ARC RAUCICCO

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata proposto dalla ditta "Approdo S.r.l." con sede in Basiliano.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 45 e 46 della legge regionale 19-11-1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata proposto dalla ditta "APPRODO s.r.l." per tramite del legale rappresentante Signora DEL DEGAN Tarsilla, presentato in data 11.05.2006 prot. n. 4502, relativo alla zona omogenea S3 - ambito turistico-ricreativo di Raucicco, redatto dall'architetto Paolo PETRIS con studio in Udine Via C. Percoto n. 12;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 20.06.2006;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 20.06.2006, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/1991, il progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata proposto dalla ditta "Approdo s.r.l." con sede in Basiliano, per tramite del legale rappresentante Signora DEL DEGAN Tarsilla, presentato in data 11.05.2006 prot. n. 4502, relativo alla zona omogenea S3 - ambito turistico-ricreativo di Raucicco, redatto dall'architetto Paolo PETRIS con studio in Udine Via C. Percoto n. 12.
- Che la suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti il P.R.P.C., verranno depositati presso la Segreteria Comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio, e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio (10.00-12.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, 8.00-11.00 nelle giornate di martedì e venerdì), per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del medesimo avviso;
- Che entro il medesimo periodo di deposito, chiunque abbia interesse, potrà presentare opposizioni ed osservazioni al P.R.P.C. sopra citato.

Rive d'Arcano, 17 luglio 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Nicola Burelli

S06

06_31_3_AVV_010_COM SAGRADO 12

COMUNE DI SAGRADO

(Gorizia)

Avviso di approvazione e di deposito delle modifiche introdotte al P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito residenziale di espansione C8 ed adozione della variante n. 12 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con delibera consiliare n. 16 dd. 24.05.2006, immediatamente esecutiva, sono state approvate le modifiche introdotte al P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito residenziale di espansione C8 ed adozione della variante n. 12 al P.R.G.C. (normativa) ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e che la stessa, unitamente agli elaborati che ne fanno parte, è depositata presso la Segreteria Comunale per 30 giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. del F.V.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 commi 1 e 3 della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il periodo di deposito chiunque ne abbia intenzione può prendere visione degli elaborati depositati e presentare al Comune osservazioni od opposizioni.

Sagrado, li 21 luglio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Roberto Daris

S06

06_31_3_AVV_011_COM SGONICO PETRIC

COMUNE DI SGONICO

(Trieste)

Avviso di adozione e di deposito al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata Sig.ra Aida Petric. Costruzione di un edificio sulla p.c. n. 1183 del C.C. di Sales, frazione Samatorza. (Testo italiano e sloveno).

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 17/C dd. 27.06.2006 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata presentato dalla Sig.ra Petric Aida, residente a Trieste in località Conconello n. 69/1, tendente alla costruzione di un edificio sulla p.c. n. 1183 del C.C. di Sales nella frazione di Samatorza.

I relativi elaborati progettuali saranno depositati nell'Ufficio Segreteria a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Durante il periodo di deposito, tanto Enti che privati cittadini possono presentare al Sindaco per iscritto osservazioni in merito.

Sgonico, 2 agosto 2006

Per il Sindaco
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Mario Cerniava

S06

06_31_3_AVV_011_COM SGONICO PETRIC 2

Gospa Petric Aida, stanujoča v Trstu, Ferlugi, 69/1 - Podrobni občinski regulacijski načrt na zasebno pobudo za gradnjo stavbe na k.p.št.1183 K.O.Salez v kraju Samatorca.

OBVEŠČAMO

da je bil s sklepom št. 17/C z dne 27.6.2006 sprejet Podrobni občinski regulacijski načrt na zasebno pobudo, ki ga je vložila gospa Petric Aida, stanujoča v Trstu, Ferlugi, 69/1, za gradnjo stavbe na k.p.št.1183 K.O.Salez v kraju Samatorca.

Odgovarjajoči projektni elaborati bodo javno na ogled v tajništvu 30 (trideset) zaporednih dni od datuma objave pričujočega obvestila v Deželnem uradnem vestniku.

V času javne razgrnitve lahko bodisi ustanove bodisi zasebniki naslovijo na Župana pisne pripombe k zadevnemu načrtu.

Zgonik, 2.8.2006

Za Župana
ODGOVORNI ZA SLUŽBO:
ind.teh. Mario Cerniava

S06

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

(Udine)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 6 al P.R.G.C.

SI RENDE NOTO

- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13.03.2006, è stato approvato il progetto preliminare, relativo ai lavori di regimentazione idraulica del territorio - Capoluogo, zona ovest;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, 2° comma, della L.R. 52/91, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico (variante n. 6);
- che, successivamente alla presente pubblicazione, il suddetto progetto verrà depositato presso la Segreteria comunale per un periodo di 30 giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi, del deposito verrà data notizia con apposito avviso pubblicato sull'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127, 2° comma, della L.R. 52/91, l'approvazione della variante seguirà le modalità previste dall'articolo 32 bis della L.R. 52/91.

Trivignano Udinese, 17 luglio 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
perito Adriano Comar

S06

06_31_3_AVV_012_COM TRIVIGNANO COLAVINI

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata presentato dai Sig. Colavini Flavia, Colavini Tiziana e Colavini Marco.

SI RENDE NOTO

- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 24, del 06.07.2006, è stato adottato ai sensi dell' art. 45 della L. R. 52/91 il P.R.P.C. di iniziativa privata presentato dai Sig. Colavini Flavia, Colavini Tiziana e Colavini Marco;
- che, successivamente alla presente pubblicazione, il suddetto progetto verrà depositato presso la segreteria comunale per un periodo di 30 giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi, del deposito verrà data notizia con apposito avviso pubblicato sull'Albo comunale e mediante affissione di manifesti, in conformità a quanto previsto dell'art. 45, comma 2 della L.R. 52/91.

Trivignano Udinese, 17 luglio 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
perito Adriano Comar

A16

06_31_3_AVV_013_DIR LLPP GO OCSA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

GORIZIA

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale n.:

LL.PP 097/GO/IPD/413 emesso il 23 maggio 2006 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2013, alla ditta OCSA Officine di Crocetta S.P.A , il diritto di continuare a derivare acqua per non più di mc 150.000 all'anno, mediante n. 2 pozzi in Comune di Romans d'Isonzo siti al foglio n. 9/13 mapp. 1577/4, ad uso industriale.

LL.PP 098/GO/IPD/78 emesso il 23 maggio 2006 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2018, alla ditta Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., il diritto di continuare a derivare acqua per non più di l/s 30, mediante n. 1 pozzo in Comune di Ronchi dei Legionari sito al foglio n. 3 mapp. 719, ad uso antincendio.

LL.PP 099/GO/IPD/166 emesso il 3 luglio 2006 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2016, alla ditta ROMANO LAVANDERIE S.R.L., il diritto di continuare a derivare acqua per non più di mc. 16.000 all'anno, mediante n. 1 pozzo in Comune di Gradisca d'Isonzo sito al foglio n. A/17 p.c. n 449/43, ad uso industriale.

LL.PP 100/GO/IPD/318 emesso il 6 luglio 2006 è stato concesso fino a tutto il 29 ottobre 2023, alla ditta COR.TEM s.p.a., il diritto di continuare a derivare acqua per non più di mc. 20.000 all'anno, mediante n. 1 pozzo in Comune di Villesse sito al foglio n. 6 p.c. n 1523/13, ad uso industriale.

Gorizia, 19 luglio 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

A16
06_31_3_AVV_014_DIR LLPP PN 1 ZECCHINI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Zecchini Mirco e Vittorino per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Azienda Agricola Zecchini Mirco e Vittorino ha presentato in data 27.12.1993 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria a derivare mod. 0,30 di acqua da falda sotterranea in Comune di Spilimbergo mediante un' opera di presa ubicata al foglio 16 mappale 18 per uso irriguo.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 02.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 02.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 11 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_31_3_AVV_015_DIR LLPP PN 2 LA CONCHA

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Az. Agr. "La Concha" s.s. di Pascuttini e Marescutti (IPD/2402) per ottenere la concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua.

La Az. Agr. "La Concha" s.s. di Pascuttini e Marescutti (IPD/2402) ha presentato in data 25.06.2002 domanda intesa ad ottenere la concessione, in sanatoria, per derivare mod. 0,766 di acqua da falda sotterranea in comune di Pinzano al Tagliamento - loc. Valeriano, mediante un'opera di presa ubicata al fg. 18, mappale 120, per uso irriguo.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 02.08.2006, e pertanto fino al 16.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000,

n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 02.08.2006, e pertanto fino al 31.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 12 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_31_3_AVV_016_DIR LLPP PN 3 ROSSI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Rossi Gim per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

La Ditta Azienda Agricola Rossi Gim ha presentato in data 30.06.2004 domanda intesa ad ottenere la concessione a derivare mod. 0,90 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Martino al Tagliamento mediante un'opera di presa ubicata al foglio 2 mappale 246 per uso irriguo.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 02.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 02.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 12 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_31_3_AVV_017_DIR LLPP PN 4 MIOR

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Mior Paolina (IPD/1051) per ottenere la concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua.

La Ditta Mior Paolina (IPD/1051) ha presentato in data 20.05.1994 domanda intesa ad ottenere la concessione

sione, in sanatoria, per derivare mod. 0,05 di acqua da falda sotterranea in comune di Morsano al Tagliamento, mediante un' opera di presa ubicata al fg. 3, mappale 124, per uso irriguo.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 02.08.2006, e pertanto fino al 16.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' Albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 02.08.2006, e pertanto fino al 31.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 13 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_31_3_AVV_018_DIR LLPP PN 5 PASUT

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Azienda Agricola Pasut Lino, Pasut Fabio e Puiatti Eleonora società semplice per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Azienda Agricola Pasut Lino, Pasut Fabio e Puiatti Eleonora ha presentato in data 12.04.1999 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria derivare mod. 0,70 di acqua dal corso d'acqua fiume Fiume in Comune di Azzano Decimo mediante un'opera di presa ubicata al foglio 28 mappale 109 per uso irriguo.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 02.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 02.08.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 14 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_31_3_AVV_019_DIR LLPP UD COSTANTINI

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n.16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa della Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici n.:

LL.PP/B/329/IPD/3065 emesso il 09.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Costantini Franco e Lorenzo, il diritto di derivare moduli 1,73 d'acqua mediante 4 pozzi in Comune di Santa Maria la Longa rispettivamente al fg. 8 mapp. 88, fg. 17 mapp. 101, fg. 18 mapp. 135 e fg 7 mapp. 95, ad uso irriguo;

LL.PP/B/359/IPD/3060 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2016, alla ditta Caseificio di Bidino Snc, il diritto di derivare moduli 0,08 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Coseano al fg. 7 mapp. 427, ad uso industriale;

LL.PP/B/360/IPD/5520 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 28.05.2011, alla Ditta Zanin Francesco, il diritto di derivare moduli medi 0,25 d'acqua in Comune di Camino al Tagliamento al fg. 93 mapp. 251, ad uso irriguo;

LL.PP/B/361/IPD/3574 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Pesante Mauro, il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Cividale del Friuli al fg. 31 mapp. 233, ad uso irriguo;

LL.PP/B/362/IPD/3130 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 28.05.2011, alla Ditta F.lli Martina e Della Mea snc il diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua mediante due pozzi attuati nel subalveo del fiume Fella, nell'ambito del proprio insediamento produttivo, in Comune di Chiusaforte, ad uso lavaggio inerti e confezione calcestruzzo;

LL.PP/B/363/IPD/4370 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 28.05.2009, alla Ditta Legnami Gemona Srl, il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Gemona del Friuli al fg. 14 mapp. 1157, ad uso antincendio ed igienico sanitario;

LL.PP/B/364/IPD/5248 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 28.05.2036, alla ditta Zilli Alberto, il diritto di derivare moduli 0,03 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Sedegliano al fg. 2 mapp. 533, ad uso irriguo;

LL.PP/B/365/IPD/3231 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Hotel Soraya di Della Maria Jannine & C. sas, il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 57 mapp. 188, ad uso alimentazione gruppo refrigerante e irrigazione aree verdi;

LL.PP/B/366/IPD/3308 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Ditta Vigneti Pietro Pittaro, il diritto di derivare complessivi moduli 0,48 d'acqua mediante due pozzi in Comune di Codroipo rispettivamente al fg. 8 mapp. 112 ad uso igienico sanitario e al fg .8 mapp. 137 ad uso irriguo;

LL.PP/B/367/IPD/3284 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Latte Vivo Srl, il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Tavagnacco al fg. 27 mapp. 353, ad uso industriale;

LL.PP/B/368/IPD/3099 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Zamparo Luca e Zamparo Roberto, il diritto di derivare moduli 0,36 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Manzano al fg.25 mapp.5, ad uso irriguo;

LL.PP/B/369/IPD/2818 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Comune di Latisana, il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Latisana al fg. 17 mapp. 731 ad uso igienico sanitario;

LL.PP/B/370/IPD/3141 emesso il 29.05.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Società Italiana Acetilene e Derivati Spa, il diritto di derivare moduli 0,31 d'acqua mediante due pozzi in Comune di Carlino rispettivamente al fg. 18 mapp. 44 e mapp. 46, ad uso industriale ed antincendio;

LL.PP/B/386/IPD/3315 emesso il 06.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta De Sabata Antonio, il diritto di derivare moduli 0,33 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pozzuolo del Friuli al fg. 7 mapp. 15, ad uso irriguo ed avicolo.

LL.PP/B/431/IPD/3303 emesso il 15.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Falcone Srl, il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Lignano Sabbiadoro al fg. 43 mapp. 1249, ad uso irrigazione aree verdi;

LL.PP/B/432/IPD/3271 emesso il 15.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Franzone Vittorio, il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,15 d'acqua mediante 4 pozzi in Comune di Varmo rispettivamente al fg. 19 mapp.22, al fg. 23 mapp.446 e al fg. 28 mapp. 81, ad uso irriguo;

LL.PP/B/433/IPD/2742 emesso il 15.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.03.2014, alla ditta Nonino Distillatori Spa, il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pavia di Udine al fg. 31 mapp. 224, ad uso antincendio;

LL.PP/B/434/IPD/5547 emesso il 15.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 14.06.2009, alla ditta Tam Paolo il diritto di derivare moduli 0,40 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Codroipo al fg. 15 mapp. 154, ad uso irriguo;

LL.PP/B/436/IPD/5548 emesso il 15.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Cudin Dino il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Porpetto al fg. 8 mapp. 11, ad uso igienico sanitario;

LL.PP/B/437/IPD/2649 emesso il 15.06.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Comune di San Giovanni al Natisone, il diritto di derivare moduli 0,10 d'acqua, mediante un pozzo in Comune di San Giovanni al Natisone al fg. 4 mapp. 951, ad uso irrigazione area verde;

Udine, 19 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

E06
06_31_3_AVV_020_PROV. GORIZIA ESPR

PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 898/4/2006. Opera n. 2 di eliminazione del passaggio a livello sulla linea "Mestre - Trieste" e rotatoria tra via S. Polo e Via Pocar. Espropriazioni. Ordine di pagamento ovvero di deposito delle indennità.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Di disporre, ai sensi dell'art. 26 del T.U. in materia espropriativa (D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni), il pagamento diretto ai proprietari dei beni oggetto di espropriazioni dei lavori in argomento, secondo il prospetto allegato A) e di liquidare contestualmente le relative somme;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Fulvio Finocchiaro

E06
06_31_3_AVV_020_PROV_GORIZIA_ESPR_2_ALL

A - PAGAMENTO DIRETTO

N	PROPRIETARIO	LUOGO E DATA NASCITA	RESIDENZA	COD. FISCALE	P.T. - p.c.	Sup di esproprio mq	INDENNITA'
1	COGI S.r.l. - Gorizia		34170 Gorizia, via Trieste n. 138/140	00218010320	232 - 366	63	24.507,19
2	Carlovich Antonio	Gallesano Pola (HR) il 16.10.1928	34074 Monfalcone, via San Polo n. 46	CRLNTN28R16G778W	712 - 385	91	10.617,07
3	Martinego Marquet Annamaria Cattarini Riccardo	Torino il 25.08.1929 Trieste il 17.06.1953	34074 Monfalcone, via San Polo n. 3 34077 Ronchi dei Legionari, via De Gasperi n. 3	MRT NMR 29M65 L219E CTTRCR53H17L424D	1106 - 380	6	499,46 249,72
4	Cattarini Gilberto	Trieste il 11.04.1957	34074 Monfalcone, via Aquileia, 5/c	CTTGBR57D11L424Q	1328 - 378	229	249,72
5	Dorsi Bruno Papa Fulvia Sandrigo Felice	Monfalcone il 16.07.1943 Monfalcone il 12.06.1945 Monfalcone il 22.07.1926	34074 Monfalcone, via San Polo n. 42 34074 Monfalcone, via San Polo n. 27	DRSBRN43L16F356S PPAFLV45H52F356S SNDFLC26L22F356T	1967 - 187/10 187/11	59 16	9.127,85 2.250,00
6	Barbana Luciana	Monfalcone il 14.07.1943	34074 Monfalcone, via F.lli Cervi n. 9	BRBLCN43L54F356E	56 - 179/11	1.058	19.837,50
7	Budicin Fabio	Monfalcone il 03.01.1962	34074 Monfalcone, via Rossetti n. 20	BDCFBA62A03F356S			19.837,50
8	Pin Giorgio Romeo Caterina	Monfalcone il 20.04.1940 Agnana Calabra (CS) il 01.02.1931	34074 Monfalcone, via San Polo n. 70 34074 Monfalcone, via Colombo n. 12	PNIGRG40D20F356C RMOCRN31B41A077N	270 - 179/13 383 - 180/23	2.267 69	85.012,50 2.587,50
9	Raso Francesco Raso Romano	Trieste il 07.02.1963 Monfalcone il 10.04.1935	37013 Caprino Veronese (VR), via Invalidi del Lavoro n. 30 34072 Gradisca d'Isonzo, via Pian n. 24	RSAPNC63B07L424Q RSARMN35D10F356Y	385 - 180/21 385 - 186/7	16 55	177,50 177,50
10	Tedone Felice Greco Maria Antonietta	Corato (BA) il 08.02.1955 Veglie (HR) il 28.04.1957	34074 Monfalcone, via San Polo n. 32	TDNFCL55B08C983T GRCMNT57D68L711N	1107 - 379	129	2.918,86 2.918,87
11	Gilberto Antonino Cristallino Sebastiana	Cassaro (SR) il 28.10.1957 Siracusa il 12.02.1963	34074 Monfalcone, via San Polo n. 36	GLBNNN57R28C006J CRSSST63B52I754U	1197 - 376 377	18 18	5.068,26 5.068,26
12	Cosolo Guglielmo	Monfalcone il 02.06.1954	34074 Monfalcone, via San Polo n. 60	CSLGLL54H02F356P	1341 - 383	46	9.629,01
13	Cosolo Guglielmo Gasser Magda Travain Dorino Cosolo Luigina Cosolo Ariella Braida Ferruccio	Monfalcone il 02.06.1954 Monfalcone il 22.09.1955 Romans d'Isonzo il 15.12.1935 San Canzian d'Isonzo il 01.05.1941 San Canzian d'Isonzo il 14.04.1946	34074 Monfalcone, via San Polo n. 60 34079 Staranzano, via Reggio Emilia 11 34074 Monfalcone, via del Molino, 2	CSLGLL54H02F356P GSSMGD55P62F356J TRVDRN35T15H514F CSLLGN41E41H787I CSLRL46D54H787O BRDFRC43A08C758K	1934 - 178/3 178/19 178/21	35 15 1.128	7.362,50 7.362,50 7.362,50 7.362,50 7.362,50 7.362,50

14	Tolomio Mario Pinese Angela Lovisoni Dario Dalla Riva Renata	Civitate del Friuli il 08.01.1943 San Michele al Tagliamento il 14.02.1926 Oderzo il 12.03.1925 Gorizia il 23.06.1938 Torrebelvicino il 19.05.1942	34077 Ronchi dei Legionari, via Capitello n. 80 34170 Gorizia, via Seminario n. 24	TLMMRA26B14 I040U PNSNGL25C52F999S LYSDRA38H23E098S DLLRNT42E59L248H	1966 - 186/13	1.579	11.842,50 11.842,50
15	D'Agnelli Sabata	Canosa di Puglia (BA) il 17.01.1959	34074 Monfalcone, via San Polo n. 40	DGNSBT59A57B619X	1955 - 371 372 370	3 18 29	6.541,75
16	Gergolet Maria	Doberdo del Lago il 31.12.1929	34074 Monfalcone, via San Polo n. 23	GRGMRA29T71D312O	404 - 368	17	1.369,63
17	Radetti Celestina	Duino-Aurisina il 15.11.1921	34074 Monfalcone, via San Polo n. 21 34077 Ronchi dei Legionari, via d'Annunzio n. 55	RDTCST21S55D383P	405 - 367	23	1.266,00
18	Cipriani Luisa Maria Gallina Carlo	Gorizia il 06.12.1956 Taranto il 07.07.1944	34074 Monfalcone, via San Polo n. 25	CPRLMR56T46E098D GLLCRL44L07L049S	1497 - 369	7	1.266,00 2.628,75
19	Kotnik Giuseppina Fabbro Laura	Ivanjici (Jugoslavia) il 07.02.1945 Monfalcone il 27.07.1969	34074 Monfalcone, via San Polo n. 17	KTINGPP45B47Z118P FBBLRA69L67F356M	2749 - 365	173	2.628,75 11.484,04
20	Cosolo Guglielmo	Monfalcone il 02.06.1954	34074 Monfalcone, via San Polo n. 60	CSLGLL54H02F356P	2459 - 179/14 179/15	14 103	351,00

B - DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

N	PROPRIETARIO	LUOGO E DATA NASCITA	RESIDENZA	COD. FISCALE	P.T. - p.c.	Sup. di esproprio mq	INDENNITA'
1	Garingher Lucia Garingher Ermengarda Garingher Eugenio	Graz (Austria) il 01.06.1907 - deceduta a Firenze il 24.11.1993 Sconosciuta Sconosciuta	Sconosciuta		214 - 391	17	212,50 212,50 212,50
2	Marussi Sergio	Ronchi dei Legionari il 28.04.1958	34077 Ronchi dei Legionari, via Gramsci n. 11	MPS SRG 58D28 H531V	408 - 361 362	86 39	4.078,95
3	Bonazza Vittorio	Portole (CR) il 09.07.1940	34074 Monfalcone, via San Polo n. 13	BNZVTR40L09Z149Q	1031 - 364	64	7.288,79
4	Visintin Alberto	Monfalcone il 18.03.1913	34074 Monfalcone, via San Poletto n. 31	VSNLRT13C18F356Q	34 - 204/10 204/11 263 - 195/10 195/11	65 817 9 708	16.789,50
5	Raso Roberto	Trieste il 14.01.1967	34077 Ronchi dei Legionari, via Staranzano n. 34/D	RSARRT67A14L424F	385 - 180/21 385 - 186/7	16 55	177,50
6	Devetak Maria Battisti Carla Battisti Ivano	Opacchiasella (SLO) il 12.09.1919 Staranzano il 21.05.1942 Staranzano il 24.04.1946	34074 Monfalcone, via San Polo n. 48 34076 Romans d'Isonzo, via Decima n. 16/A 34079 Staranzano, via Martiri della Libertà n. 22	DVTMRA19P52Z150L BTTCL42E61I939D BTTVNI46D24I939M	695 - 384	170	10.349,81 2.587,46 2.587,46
7	Boriello Mariarosaria	Gorizia il 12.12.1979	34074 Monfalcone, via San Polo n. 36	BRLMRS79T52E098M	1198 - 373 374 375	28 8 20	10.522,97
8	Urban Bruno	Palmanova il 12.03.1946	34074 Monfalcone, via San Polo n. 1	RBNBRN46C12G284B	1822 - 363	3	31,50
9	LOCAT S.p.a		Via Zamboni 20, Bologna	03648050015	2117 - 386 387 388 389 390	228 1 25 51 249	3.136,65
10	ALICOMM S.r.l.		34074 - Via Pocar 1	00389720319	2117 - 215/9 215/18	11 1.336	
11	Fucci Mario	Cautano (BN) il 15.04.1923	34074 Monfalcone, via San Polo n. 23	FCCMRA23D15C359A	404 - 368	17	1.369,63
12	Comune di Trieste		34100 Trieste, Piazza Unità d'Italia, 4	00210240321	2874 - 179/16	35	57,75

E06

06_31_3_AVV_021_PROV UDINE ESPR

PROVINCIA DI UDINE

Decreto di esproprio n. 9 del 19 luglio 2006. (Estratto). Viabilità provinciale o di interesse per la Provincia. S.P. del Cornappo. Realizzazione reti paramassi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, (Omissis), a favore dell'Amministrazione Provinciale di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 (P.IVA 00400130308), gli immobili occorrenti alla realizzazione di reti paramassi lungo la S.P. "del Cornappo" situati in Comune di Nimis ed identificati come di seguito:

- 1) Ditta Proprietaria: MOLINARO Marino, nato in Svizzera il 01/05/1956 prop. per 1/4, MOLINARO Milva, nata in Svizzera il 08/07/1969 prop. per 1/4; MUZZOLINI Giorgio, nato a Nimis il 02/11/1936 prop. per 2/4
Comune Censuario di Nimis, Foglio n. 6 mappale 290 di mq. 855
Natura Bosco
- 2) Ditta Proprietaria: MOLINARO Marino, nato in Svizzera il 01/05/1956 prop. per 1/4, MOLINARO Milva, nata in Svizzera il 08/07/1969 prop. per 1/4; MUZZOLINI Giorgio, nato a Nimis il 02/11/1936 prop. per 2/4
Comune Censuario di Nimis, Foglio n. 6 mappale 291 di mq. 265
Natura Bosco
- 3) BASSI Ardea, nata a Martignacco il 12/02/1940 proprietaria per intero
Comune Censuario di Nimis, Foglio n. 6 mappale 294 di mq. 450
Natura Bosco
- 4) BASSI Ardea, nata a Martignacco il 12/02/1940 proprietaria per intero
Comune Censuario di Nimis, Foglio n. 6 mappale 295 di mq. 265
Natura Bosco
- 5) SOMMARO Sandro, nato a Treppo Carnico il 13/06/1961 proprietario per intero;
Comune Censuario di Nimis, Foglio n. 6 mappale 297 di mq. 35
Natura Bosco

(omissis)

Udine, 19 luglio 2006

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

C10
06_31_3_CON_001_AZ OSP SSM GRAD

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di oncologia, per l'utilizzo presso il Dipartimento inter-aziendale sperimentale AO-PUGD-DIASO oncologico, con destinazione Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine.

Con decreto del Direttore generale 21.06.2006 n. 624-27988, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico di oncologia, per l'utilizzo presso il Dipartimento inter-aziendale sperimentale AO-PUGD-DIASO oncologico, con destinazione Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) MINISINI dott. Alessandro Marco - nt. a Udine il 03.07.1975 | - p. 88,900 su p. 100 |
| 2) ROSSETTO dott. Ciro - nt. a Farra di Soligo (TV) il 30.06.1976 | - p. 81,700 su p. 100 |
| 3) RIZZATO dott.sa Simona - nt. a Udine il 26.01.1973 | - p. 78,300 su p. 100 |
| 4) CARDELLINO dott. Giovanni Gerardo - nt. a Caserta il 04.03.1976 | - p. 73,346 su p. 100 |
| 5) PERLAZZI dott.sa Roberta - nt. a Udine il 15.06.1974 | - p. 71,000 su p. 100 |
| 6) PERBONI dott.sa Simona - nt. a Cagliari il 25.08.1974 | - p. 67,400 su p. 100 |

ed è stato dichiarato vincitore il sig.:

– MINISINI dott. Alessandro Marco

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

C10
06_31_3_CON_002_AZ OSP SSM SORTEGGIO

Sorteggio dei componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi vari.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

- 5 settembre 2006 - con inizio ore 9.00:
- n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica - scadenza 3.08.2006
- n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica - scadenza 3.08.2006

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la S.O.C. Ge-

stione Risorse Umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

C10
06_31_3_CON_003_AZ SS2 PRONTOSOCCORSO

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In esecuzione di deliberazione n. 613 dd. 11.7.2006 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

2 posti di
dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

(art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME

(art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:
 - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:

– sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dalla legge 10.4.1991, n. 125, nonché dal D. Lgs. 19.6.1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1) *Requisiti generali per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) *Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto, 174 Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio e professionali posseduti;
- f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cam-

biamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia», precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23.8.1988, n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) *Ammissione al concorso*

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997, n. 483.

7) *Punteggio*

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) *Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore,

provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia- tel. 0481/592521-592522

È possibile la consultazione su sito INTERNET <http://www.aziendasanitaria.go.it>.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Manuela Baccarin

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

Allegati n. ____

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE-----
A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a.....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

.....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a a.....il.....

- di essere residente a.....CAP.....

Via/Piazza.....n.....tel.....

- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.....(se cittadino italiano)*1

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

.....

.....

.....

.....

- di essere iscritto all’albo professionale (ove richiesto).....

- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

.....

- di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d’impiego);

- di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.);

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:

.....

.....

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996

- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

.....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

C10
06_31_3_CON_004_AZ SS2 SORTEGGI

Sorteggio dei componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi vari.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale – ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione dei concorsi pubblici sottoelencati nel giorno e all'ora indicata:

26 settembre 2006 - ore 9.00

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ginecologia e ostetricia

26 settembre 2006 – ore 9.30

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di oftalmologia

26 settembre 2006 – ore 10.00

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina interna.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Isabella Lanzone

C10

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 “ALTO FRIULI”

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 251 del 07/07/2006, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Dirigente medico di anestesia e rianimazione:

1. dott.ssa Pesamosca Anna	punti 80,300/100
2. dott.ssa Zompicchiatti Elisa	punti 78,740/100
3. dott.ssa Rocconi Sara	punti 78,195/100
4. dott. De Lucia Samuele	punti 72,245/100
5. dott. Tricarico Enrico	punti 71,470/100
6. dott. Farruggio Alessio	punti 70,940/100
7. dott.ssa Ambrosio Claudia	punti 70,620/100
8. dott. Cafagna Federico	punti 63,130/100

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

I06

06_31_3_CON_005_ENTE ERDISUTS BANDO 1

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ERDISU

TRIESTE

Bando per borse di studio a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, dalla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, dal DPCM 9 aprile 2001 e dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario è bandito dall'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (ERDISU), il concorso per la concessione di borse di studio per l'a.a. 2006/07.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per le borse di studio, il cui numero viene stabilito nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata per tale tipo di intervento, tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

1. nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;
2. vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a corsi di laurea della durata di 5 e 6 anni nonché al corso di laurea in scienze della formazione primaria;
3. a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'ERDISU di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno.

Il numero delle borse di studio di cui al presente bando sarà determinato successivamente nella misura:

- del 30% dell'ammontare dello stanziamento complessivo per il primo anno di tutti i corsi;
- del 70% dell'ammontare dello stanziamento complessivo per gli anni successivi al primo di tutti i corsi di cui ai punti 1 e 2;

Nell'ambito dello stanziamento determinato ai sensi delle percentuali indicate nel comma precedente, vengono riservati:

- il 10% delle borse di studio per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea, di cui il 3% per quelli di nazionalità italiana, iscritti al primo anno di tutti i corsi;

- n. 30 borse di studio per gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%, di cui 10 per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Il fondo complessivo destinato al pagamento delle borse di studio è costituito dai proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art.26 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, dal riparto dei fondi integrativi nazionale e regionale e dalla disponibilità di fondi propri dell'Ente.

A fronte di eventuali ulteriori benefici da assegnare verranno esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli anni successivi al primo, quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e successivamente quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art. 3

Importo della borsa di studio

Per l'a.a. 2006/2007 l'importo massimo delle borse di studio è di 4.360,94,- euro per gli studenti considerati residenti FUORI SEDE, di 2.404,11,- euro per gli studenti considerati PENDOLARI e di 1.643,74,- euro per gli studenti considerati residenti IN SEDE.

Le definizioni dello status di studente fuori sede, pendolare o in sede sono specificate nell'allegato 1.

L'importo della borsa di studio verrà corrisposto integralmente agli studenti il cui reddito equivalente sia inferiore o uguale ai 16/24 dei limiti di riferimento di cui all'art. 6. Per i redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la base verrà proporzionalmente ridotta. Più precisamente, l'importo della borsa in euro è così graduato:

REDDITO	FUORI SEDE	PENDOLARE	IN SEDE
Reddito da zero a 16/24 della soglia di riferimento	4.360,94	2.404,11	1.643,74
oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento	4.110,94	2.254,11	1.543,74
oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento	3.860,94	2.104,11	1.443,74
oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento	3.610,94	1.954,11	1.343,74
oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	3.360,94	1.804,11	1.243,74

Art. 4

Durata della concessione dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio con le seguenti modalità:

A - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di 11 semestri se il corso ha la durata di cinque anni e per un periodo di 13 semestri se il corso ha la durata di sei anni, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;

- per gli iscritti ai corsi di laurea attivati prima del D.M. 509/99 così come modificato dal DM 270/04 per un numero di anni pari alla durata legale più uno a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

B - CONSERVATORIO DI MUSICA G.TARTINI

- per gli iscritti ai corsi del triennio superiore di primo livello, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi del biennio superiore di secondo livello, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;

Art. 5

Requisiti di merito scolastico

PRIMI ANNI

A - UNIVERSITÀ

Corsi di laurea o laurea specialistica a ciclo unico:
avere conseguito la maturità ed essere iscritti per la prima volta all'Università;

Corsi di laurea specialistica/magistrale:
essere iscritti per la prima volta ad un corso di laurea specialistica/magistrale ed avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti nel corso degli studi precedenti;

Dottorati di ricerca e corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelle mediche:
avere ottenuto l'iscrizione ai corsi presso l'Università.

B - CONSERVATORIO

Triennio superiore di primo livello:
avere conseguito la maturità ed essere iscritti per la prima volta al Conservatorio;

Biennio superiore di secondo livello:
essere iscritti per la prima volta ad un corso del biennio superiore di secondo livello ed avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti nel corso degli studi precedenti.

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il requisito del merito deve essere posseduto entro la data del 10 agosto 2006.

Per il computo del merito scolastico verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all'Università o al Conservatorio a partire dall'anno di prima iscrizione per ogni livello di studio.

Nel caso di passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti.

A - UNIVERSITÀ

a - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270-

- per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per l'ultimo semestre, 135 crediti.

b - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea specialistica a ciclo unico attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270-

- per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno 80 crediti;
- per il quarto anno 135 crediti;
- per il quinto anno 190 crediti;
- per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;
- per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

c - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea specialistica/magistrale attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

- per il secondo anno, 30 crediti;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

d - BONUS

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti punti, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno accademico frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione alla laurea specialistica/magistrale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea.

e - VECCHIO ORDINAMENTO - anni successivi al primo - corsi di laurea attivati prima del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 della durata di 5 e 6 anni nonché al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

- superamento delle annualità di cui alla tabella - allegato n. 4 fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per gli studenti diversamente abili.

f - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI DOTTORATO DI RICERCA ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli iscritti nelle condizioni di cui al punto 3 del precedente art. 2 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti dell'Università.

B - CONSERVATORIO

a - TRIENNIO SUPERIORE DI PRIMO LIVELLO

- per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per l'ultimo anno, 135 crediti.

b - BIENNIO SUPERIORE DI SECONDO LIVELLO

- per il secondo anno, 30 crediti;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Ai fini del raggiungimento del merito di cui al presente punto B), vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

c - BONUS

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al precedente punti a e b, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi ;

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione al biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso del triennio superiore di secondo livello.

Art. 6

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi o, se iscritti ad anni successivi al primo, non idonei ai benefici nell'anno accademico 2005/2006, sono individuate sulla base

dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive integrazioni e modificazioni.

L' indicatore della situazione economica equivalente - ISEE e l' indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE si determinano rapportando rispettivamente l'ISE e ISP - calcolati secondo quanto previsto dal D.Lg. 109/98, dal D.Lg. 130/00 e dal DPCM 9 aprile 2001 - al parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale dello studente:

Numero componenti il nucleo	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni

Sono previste, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni le seguenti maggiorazioni da applicare al parametro relativo ai componenti del nucleo familiare:

- 0.35 per ogni componente oltre il 5°;
- 0.20 per la presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0.50 per ogni componente con handicap fisico permanente - L. 104/92 o disabilità superiore al 66%;
- 0.20 per la presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e/o di impresa.

A - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE - ISEE

L'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2005 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di 17.891,03 euro.

B - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO - ISEEE

L'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2005.

C - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE- ISPE

L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2005 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di 30.191,12.- euro.

D - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE ALL'ESTERO - ISPEE

I patrimoni posseduti all'estero, determinati ai sensi del D.Lg. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni, sono considerati con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2005, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500,00.- euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso medio di cambio dell'euro nell'anno 2005.

E - RILASCIO ATTESTAZIONE - ISEE

L'attestazione ISEE, rilasciata da tutti i CAF convenzionati con l'INPS secondo le modalità previste dall'allegato 3, deve essere presentata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2005, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'ISE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2005 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2005, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi ad eccezione di quelli iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2005/2006, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 5 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2005/2006, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 5 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Gli studenti interessati, pertanto, presenteranno la domanda dichiarando il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2006 e dichiarando che nell'arco dell'anno 2005 né la composizione del nucleo familiare né l'ISEE e/o l'ISPE hanno subito variazioni tali da escluderli dai benefici.

F - NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento per lo studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

- a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;
- b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro.

Al sensi del D.Lgs. 109/98, art. 3 comma 2 bis e successive integrazioni e modificazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 7

*Studenti cittadini di stati non appartenenti all'U.E.
o con redditi esteri in stati non appartenenti all'U.E.*

Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi

dell'art. 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come sostituito dall'art. 42 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 o se cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea con redditi esteri in Stati non appartenenti all'Unione Europea, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione. È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tali studenti dovranno, pertanto, esibire ai CAF ed allegare alla domanda :

- certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66%;
- certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2005 da ciascuno i componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2005 specificando la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2005;
- copia fotostatica del permesso di soggiorno;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, gli studenti apolidi la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, di cui al D.M. 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 2, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente si impegna all'eventuale restituzione dell'assegno in nome e per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla località della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia. Ai fini del pagamento della borsa di studio, gli studenti che si trovano in tale condizione dovranno seguire le modalità previste all'art. 11 del presente bando di concorso.

Art. 8

Studenti diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2005 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di 22.363,79.- euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2005 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di 37.738,90.- euro.

I limiti di merito previsti dall'art.5 sono ridotti del 30% con arrotondamento per difetto e precisamente:

a - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- per il secondo anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 56 crediti;
- per l'ultimo semestre, 94 crediti.

b - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea specialistica a ciclo unico attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- per il secondo anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno 56 crediti;
- per il quarto anno 94 crediti;
- per il quinto anno 133 crediti;
- per il sesto anno, ove previsto, 171 crediti;
- per l'ulteriore semestre, 38 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

c - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea specialistica/magistrale attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal DM 270/04

- per il secondo anno, 21 crediti;
- per l'ultimo semestre, 56 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

d - BONUS

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti punti, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno accademico frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione alla laurea specialistica/magistrale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea.

Nel caso di passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla car-

riera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti.

La durata della concessione dei benefici nel caso dei corsi attivati ai sensi del D.M.3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal DM 270/04 nonché per gli iscritti al triennio superiore di primo livello o al biennio superiore di secondo livello del conservatorio Tartini, è la seguente:

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di nove semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di 15 semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

La durata della concessione dei benefici per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dal DM 270/04 è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima iscrizione. In tale caso i benefici possono venire concessi qualora lo studente abbia superato entro il 10 agosto 2006 un numero di annualità pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi.

L'importo delle borse di studio è commisurato nel seguente modo:

REDDITO	FUORI SEDE	PENDOLARE	IN SEDE
Reddito da zero a 16/24 della soglia di riferimento	5.540,00	3.096,00	2.335,00
oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento	5.190,00	2.886,00	2.195,00
oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento	4.840,00	2.676,00	2.055,00
oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento	4.490,00	2.466,00-	1.915,00
oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	4.140,00	2.256,00	1.775,00

Art. 9

Graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità fatto salvo quanto previsto dai singoli concorsi:

A - PRIMO ANNO

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi verranno stilate le seguenti graduatorie degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE di cui all'art. 6:

- studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;
- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità Italiana;
- studenti disabili;

B - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea saranno suddivise tra vecchio e nuovo ordinamento e tra corsi di laurea. Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti ai singoli corsi di laurea rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate ovvero dei crediti e delle votazioni conseguite, attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai due requisiti prima indicati, rispettivamente 800 e 200 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.

		<u>somma voti</u>	- 18	
ann./cred. sostenuti – minimo ann./cred. richiesti		numero esami		
-----	X 800	-----		X 200
ann./cred. piano – minimo ann./cred. richiesti		30 – 18		

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi a parità di ISEE, verrà data la precedenza agli studenti con l'ISPE più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane. Per gli iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà assegnata a quelli con ISPE più basso.

A fronte di eventuali ulteriori benefici da assegnare verranno esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli anni successivi al primo, quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e successivamente quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art. 10

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Gli studenti che intendano accedere ai benefici devono compilare la domanda via internet, stamparla, firmarla e spedirla all'Ente entro l'8 settembre 2006. La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dovrà essere presentata al Servizio degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Salita Monte Valerio n.3 - 34127 - TRIESTE - entro e non oltre l'8 settembre 2006 a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:

1. ottenere il rilascio dell'ISEE riguardante le condizioni economiche dello studente e del proprio nucleo familiare.- Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai CAF convenzionati con l'INPS e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANDISU e la consulta nazionale, i CAF aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Nel periodo 21 agosto - 8 settembre 2006 verranno aperti sportelli CAF presso l'Ufficio dell'Ente ove verrà presentata la domanda di beneficio;
2. accedere al sito www.erdisu.trieste.it e compilare la domanda on-line;
3. stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata in calce;
4. spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo E.R.Di.S.U. di Trieste Salita Monte Valerio n. 3 34127 - Trieste.

5. in alternativa consegnare la domanda a mano al Servizio interventi diritto allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle 15 alle 16.30.

L'Ente si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato o documento ritenuto necessario per il completamento della richiesta dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà respinta in quanto incompleta.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Per ricevere informazioni relative alle norme contenute nel presente bando di concorso ed alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso gli studenti potranno rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0403595203/5/335 oppure alla seguente e-mail domandaonline@erdisu.trieste.it.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'E.R.DI.S.U. di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 11

Attribuzione delle borse di studio come fuori sede

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento della borsa di studio come fuori sede lo studente deve avere sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, a titolo oneroso, e presentare anche via fax al n. 0403595352, entro il 27 ottobre 2006, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa sul modulo fornito dall'Ente, contenente l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Sono esonerati dal presentare tale documentazione gli studenti partecipanti al concorso per l'assegnazione di posti alloggio dell'E.R.DI.S.U. di Trieste per l'anno accademico 2006/2007 ai quali sarà assegnato un posto alloggio.

Gli studenti che non presenteranno entro il 27 ottobre 2006 la documentazione richiesta o prenderanno alloggio a titolo non oneroso nei pressi della sede del corso di studio prescelto, beneficeranno della borsa di studio nella misura prevista per gli studenti considerati PENDOLARI.

Art. 12

Modalità di pagamento

La borsa di studio verrà pagata mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente. A domanda potrà essere versato su conto corrente bancario o postale di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente, oppure mediante quietanza dell'interessato presso il Tesoriere dell'Ente.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 verrà erogata la prima rata semestrale della borsa di studio.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata semestrale della borsa di studio verrà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Per gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno, la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti purchè conseguiti entro il 10 agosto 2007.

Per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno la borsa di studio verrà pagata in un'unica soluzione dopo il conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti purchè conseguito entro il 10 agosto 2007.

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio verrà corrisposto in un'unica rata.

Art. 13

Divieto di cumulo

Le borse di studio dell'E.R.D.I.S.U. di Trieste non sono cumulabili con qualsiasi altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati.

Lo studente beneficiario della borsa di studio è tenuto ad informare tempestivamente l'E.R.D.I.S.U. di Trieste di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto per l'anno accademico 2006/2007 da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazione ed integrazioni oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 14

Revoca delle borse di studio

La borsa di studio sarà revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale dell'Università di Trieste e del triennio superiore di primo livello o del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Tartini che, entro il 30 novembre 2007 non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo anche se diverso da quello precedente. Fanno eccezione gli studenti diversamente abili di cui all'art. 8 i quali mantengono comunque la borsa di studio.

Gli studenti che si troveranno in tale condizione dovranno restituire l'intero importo dell'assegno di studio corrisposto entro il termine improrogabile del 15 DICEMBRE 2007. In caso contrario l'Ente avvierà, in base alla normativa regionale vigente, le procedure necessarie per il recupero delle somme dovute.

Gli studenti, iscritti per l'anno accademico 2006/2007, che si trasferiscano ad altri Atenei o rinuncino agli studi nel corso dell'anno accademico stesso, o sostengano l'esame finale del corso di studio entro l'a.a. 2005/2006, perdono il diritto alla concessione della borsa di studio. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Ente perentoriamente entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la perdita del diritto al beneficio.

Art. 15

Esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie alla bacheca e sul sito internet dell'Ente - www.erdisu.trieste.it . Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'E.R.D.I.S.U. di Trieste, dovranno essere presentate al Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario dell'Ente improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa alle bacheche dell'Ente anche via fax al n. 0403595352.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla bacheca e sul sito internet dell'Ente - www.erdisu.trieste.it.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 16

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche quale formale istanza di esonero totale dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Sono esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti vincitori o idonei inseriti nelle graduatorie delle borse di studio nonché gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%.

Art. 17

Verifiche ed accertamenti

L'Ente si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Ente svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sarà altresì revocata l'assegnazione dei benefici ottenuti qualora i risultati dell'indagine rivelino una situazione familiare non bisognosa o migliore di quella dichiarata all'atto della presentazione della richiesta di partecipazione al concorso.

Art. 18

*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione degli borse di studio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196 viene creata una graduatoria dei beneficiari delle borse di studio, dei contributi per la mobilità internazionale, dei posti alloggio, dei contributi alloggio da euro 1.200,00 ed euro 600,00 volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per opportuna conoscenza si forniscono i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario, Salita Monte Valerio 3 - Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, il cui testo viene di seguito riportato:

Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Alessandra Miani

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:
dott.ssa Federica Stipcovich

I06

06_31_3_CON_006_ENTE ERDISUTS BANDO 2

Bando per contributi integrativi per la mobilità internazionale a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.

Gli studenti idonei nel concorso per le borse di studio, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di studio, ad un' integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che siano idonei alle borse di studio nell'anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o di tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

L'integrazione della borsa di studio è di 500,00 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, indipendentemente dal paese di destinazione, sino ad un massimo di dieci mesi e viene certificata dall'Ateneo o dal Conservatorio di musica G.Tartini di Trieste. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario e l'importo della borsa concessa dall'Università degli Studi o dal Conservatorio di musica G.Tartini di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro per i paesi extraeuropei.

I benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio.

Il numero delle assegnazioni sarà determinato in base alla disponibilità finanziarie stanziata per tale tipo di intervento. Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti al primo anno o agli anni successivi rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. La graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi al primo, stilata in ordine decrescente in base al merito scolastico, sarà unica per tutti i corsi di laurea. La graduatoria per gli iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale verrà fatta in base al reddito ed ordinata in modo crescente. In entrambi i casi il punteggio sarà quello conseguito nel concorso per le borse di studio.

Per tutte le modalità di partecipazione si rinvia al bando per la concessione delle borse di studio.

I06

06_31_3_CON_007_ENTE ERDISUTS BANDO 3

Bando per il posto alloggio a.a. 2006-2007 - Scadenza 8 settembre 2006.**Art. 1***Premessa*

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, dalla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, dal DPCM 9 aprile 2001 e dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario è bandito dall'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (ERDISU), il concorso per il posto alloggio per l'a.a. 2006/2007.

Art. 2*Destinatari*

Possono accedere al concorso per il posto alloggio tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti del merito e del reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

1. nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come aggiornato dal decreto mini-

steriale 22 ottobre 2004, n. 270: a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;

2. vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a corsi di laurea;
3. a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi del triennio superiore di primo livello o al biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'ERDISU di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più due.

È riconosciuta priorità agli studenti già assegnatari dell'alloggio per l'a.a. 2005/2006 se in possesso dei requisiti del merito e del reddito equivalente di cui agli articoli 5 e 6 del bando di concorso per la concessione delle borse di studio.

Nel polo universitario di Trieste vengono messi a concorso 60 posti alloggio riservati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio così ripartiti:

- n. 50 posti alloggio a pagamento agli studenti cittadini di Stati appartenenti all'unione europea;
- n. 4 posti alloggio a pagamento agli studenti disabili di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni modificazioni. Di questi uno è attrezzato per persone su sedia a rotelle;_
- n. 6 posti alloggio a pagamento per studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di cui n. 2 posti per studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità italiana; non più del 20% degli aventi diritto può provenire dallo stesso paese, salvo esaurimento della graduatoria;

I posti alloggio eventualmente non assegnati verranno messi a disposizione degli studenti inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo, che saranno uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quindi saranno assegnati a quelli inseriti nelle graduatorie relative agli studenti iscritti ai primi anni di Stati appartenenti all'Unione Europea e successivamente a quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità italiana ed infine a quelli inseriti nella graduatoria relative a studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Saranno esclusi dal concorso, ad eccezione degli studenti disabili, gli studenti residenti in uno dei seguenti comuni:

Trieste e comuni della sua provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

Art. 3

Durata della concessione dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio:

A - UNIVERSITÀ

- per gli iscritti ai corsi di laurea attivati prima del D.M.509/99 così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 per un numero di anni pari alla durata legale più due a partire dall'anno di prima

iscrizione; nel caso di studenti diversamente abili, con disabilità non inferiore al 66%, per un numero di anni pari alla durata legale più tre a partire dall'anno di prima iscrizione.

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di 12 semestri se il corso ha la durata di cinque anni e per un periodo di 14 semestri se il corso ha la durata di sei anni, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

B - CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI

- per gli iscritti ai corsi del triennio superiore di primo livello, per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi del biennio superiore di secondo livello, per un periodo di sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;

Art. 4

Requisiti di merito scolastico

Per quanto riguarda i requisiti del merito trova applicazione l'art. 5 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 5

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'art.6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 6

*Studenti cittadini di stati non appartenenti all'U.E.
o con redditi esteri in stati non appartenenti all'U.E*

Per quanto riguarda gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea trova applicazione l'art.7 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Studenti diversamente abili

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili, trova applicazione l'8 del bando di concorso per le borse di studio.

Nel caso dei corsi attivati prima del D.M. 509/99 così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 per gli iscritti al secondo anno fuori corso il posto alloggio può venire concesso qualora lo studente abbia superato entro il 10 agosto 2006 un numero di annualità pari al 60% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, per gli iscritti al terzo anno fuori corso l'80% delle annualità arrotondate per difetto.

Art. 8

Graduatorie

Per quanto riguarda la formulazione delle graduatorie trova applicazione l'art.9 del bando di concorso per le borse di studio. Le graduatorie degli iscritti ad anni successivi al primo saranno divise per facoltà.

Art. 9

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'art. 10 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 10

Retta alloggio

Le tariffe mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito equivalente di cui alla certificazione ISEE.

REDDITO	stanza singola
	Da 0 a 16/24 della soglia di riferimento
Oltre i 16/24 fino alla soglia di riferimento	euro 105,00

Negli alloggi Urban le rette, rapportate alle seguenti tipologie di appartamento:

- a) monocali per una persona;
- b) monocali per due persone;
- c) bilocali con stanze singole;
- d) bilocali con stanze doppie;

saranno le seguenti:

REDDITO	TARIFFA MENSILE		
	Monocale a)	Bilocale c)	Stanza doppia b)d)
Da 0 a 16/24 della soglia di riferimento	euro 90,00	euro 75,00	euro 60,00
Oltre i 16/24 fino alla soglia di riferimento	euro 120,00	euro 100,00	euro 80,00

L'importo della cauzione viene fissato in euro 100,00.

Art. 11

Assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio fino al 30 settembre 2007 con esclusione del mese di agosto e delle festività natalizie dal 22 dicembre 2006 al 1 gennaio 2007 compreso, fermo restando che, per entrambi i periodi citati, nel polo universitario di Trieste rimarrà aperto un edificio per gli studenti che abbiano effettivamente delle difficoltà logistiche.

Le assegnazioni dei posti alloggio rimasti liberi dopo le conferme da parte degli studenti aventi diritto si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione, che verrà pubblicizzato con avvisi affissi all'albo dell'E.R.DI.S.U.

Gli studenti dovranno personalmente presentarsi al momento delle assegnazioni.

Gli studenti impediti da malattia o temporaneamente all'estero per motivi di studio documentati potranno essere sostituiti da persona appositamente designata, munita di delega firmata e corredata da copia fotostatica del documento di identità personale.

I vincitori del posto alloggio che non saranno presenti il giorno delle assegnazioni, saranno considerati RINUNCIATARI DEL BENEFICIO.

Lo studente assegnatario di posto alloggio ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno delle Case dello studente e delle residenze universitarie.

Gli studenti ospiti delle Case dello studente negli anni accademici precedenti che alla data di ammissione non risultino in regola con il pagamento della retta alloggio, saranno sospesi dai benefici loro assegnati per l'anno accademico 2006/2007 fino al pagamento integrale di quanto dovuto.

La retta mensile deve essere corrisposta entro il 5 del mese, versando l'importo sull'apposito bollettino di conto corrente postale rilasciato dall'E.R.DI.S.U. di Trieste; la retta relativa al primo mese deve essere versata entro 15 giorni dal momento dell'assegnazione; non saranno concessi, per assenze di qualsiasi natura, rimborsi delle rette mensili già pagate.

All'atto della presa in possesso del posto alloggio lo studente dovrà effettuare il versamento sull'apposito bollettino di c/c postale rilasciato dall'E.R.DI.S.U. di Trieste del deposito cauzionale di euro 100,00.- per eventuali guasti o danni arrecati alle strutture ed agli arredi delle residenze universitarie. La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizie straordinarie. Per il periodo di chiusura delle residenze universitarie durante il mese di agosto lo studente è esentato dal pagamento della retta.

Art. 12

Esito dei concorsi

Per quanto riguarda l'esito dei concorsi trova applicazione l'art.15 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 13

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'art.17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 14

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'art. 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Alessandra Miani

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:
dott.ssa Federica Stipkovich

106

06_31_3_CON_008_ENTE ERDISUTS BANDO 4

Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 a.a. 2006 - 2007 - Scadenza 8 settembre 2006.**Art. 1***Premessa*

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, dalla legge regionale 23 maggio 2005, n.12 dal DPCM 9 aprile 2001 e dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario è bandito dall'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (ERDISU), il concorso per il contributo alloggio da euro 1.200,00 per l'a.a. 2006/2007.

Art. 2*Destinatari*

Possono accedere al concorso per il contributo alloggio tutti gli studenti fuori sede iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli studi di Trieste in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

1. nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 : a corsi di laurea a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;
2. vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 : a corsi di laurea;
3. a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o a quelli del biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'ERDISU di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno.

Non possono fruire del contributo alloggio gli studenti che fruiscano per lo stesso anno accademico del posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'art. 33 della L.R. 12/05 o che risultano beneficiari del contributo alloggio da euro 600,00.

Art. 3*Importo del contributo alloggio*

Vengono messi a concorso 216 contributi alloggio dell'importo annuo di euro 1.200,00 così ripartiti:

Polo universitario di Trieste : n. 155 contributi alloggio così suddivisi:

n. 75 riservati agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio di cui 7 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea e 3 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità italiana;

n. 80 riservati gli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio;

Polo universitario di Gorizia : n. 55 contributi alloggio così suddivisi;

n. 45 riservati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo;

n. 10 riservati agli studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

Nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità agli studenti già assegnatari del posto alloggio per l'anno accademico 2005/2006 presso la Casa dello studente di Palazzo de Bassa a Gorizia. Qualora l'Ente abbia la possibilità di mantenere aperta la struttura, agli studenti alloggiati per l'anno accademico 2005/2006 presso Palazzo de Bassa e per questo beneficiari prioritariamente del contributo alloggio, verrà assegnato il posto alloggio presso la citata struttura.

Polo universitario di Pordenone : n. 3 contributi alloggio di cui n.1 riservato agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

Polo universitario di Portogruaro: n.3 contributi alloggio di cui n.1 riservato agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio.

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento del contributo alloggio lo studente deve avere sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 e documentare, entro il 27 ottobre 2006 inviando anche via fax al numero 0403595352, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo specifico distribuito dall'Ente. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti comuni:

Polo universitario di Trieste:

Trieste e comuni della sua provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

Polo universitario di Gorizia:

Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone, Udine e fuori dai confini nazionali Nova Gorica;

Polo universitario di Pordenone:

Pordenone, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Conegliano, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di S.Urbano, Maniago, Montebelluna, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Susegana, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola;

Polo universitario di Portogruaro:

Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor.

Art. 4

Corresponsione del contributo alloggio

Il contributo alloggio verrà pagato in due rate semestrali. La prima verrà versata entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, la seconda entro il 30 giugno 2007, mediante assegno non trasferibile inviato all'indirizzo di residenza dello studente. Nel caso degli studenti iscritti al primo anno l'intero importo del contributo alloggio verrà pagato soltanto dopo il conseguimento di venti crediti.

A domanda il contributo alloggio potrà essere versato su un conto corrente bancario di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario.

Art. 5

Durata della concessione dei benefici

Per quanto riguarda la durata della concessione trova applicazione l'art. 4 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 6

Requisiti di merito scolastico

Per quanto riguarda i requisiti del merito trova applicazione l'art. 5 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'art. 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 8

*Studenti cittadini di stati non appartenenti all'U.E.
o con redditi esteri in stati non appartenenti all'U.E.*

Per quanto riguarda gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea trova applicazione l'art.7 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 9

Studenti diversamente abili

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili trova applicazione l'art. 8 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 10

Graduatorie

Per quanto riguarda la formulazione delle graduatorie trova applicazione l'art.9 del bando di concorso per le borse di studio. Le graduatorie degli iscritti ad anni successivi al primo saranno divise per facoltà.

Art. 11

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'art. 10 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 12

Esito dei concorsi

Per quanto riguarda l'esito dei concorsi trova applicazione l'art. 15 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 13

Incompatibilità

I contributi alloggio da euro 1.200,00 dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'art. 33 della L.R. 12/05 nonché con il contributo alloggio da euro 600,00.

Art. 14

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'art.17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 15

*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'art.18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 16

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Alessandra Miani

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:
dott.ssa Federica Stipkovic

I06
06_31_3_CON_009_ENTE ERDISUTS BANDOS

Bando di concorso per contributi alloggio da euro 600,00 a.a. 2006-2007 - Scadenza 6 ottobre 2006.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità

allo Studio universitario è bandito dall'Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (ERDISU), il concorso per il contributo alloggio da euro 600,00 per l'a.a. 2006/2007.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per il contributo alloggio tutti gli studenti fuori sede iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli studi di Trieste in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

1. nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a corsi di laurea a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;
2. vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - così come aggiornato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a corsi di laurea a corsi di laurea;
3. a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2006/2007 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o a quelli del Biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'ERDISU di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più due.

Non possono fruire del contributo alloggio gli studenti che fruiscano per lo stesso anno accademico del posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste o dai soggetti privati di cui all'art. 33 della L.R. 12/05, o che risultano beneficiari del contributo alloggio da euro 1.200,00.

Art. 3

Importo del contributo alloggio

Vengono messi a concorso n. 188 contributi alloggio dell'importo annuo di euro 600,00 così ripartiti:

n. 80 agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio di cui n. 5 riservati a studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e n. 3 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità italiana;

n. 108 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui n. 8 riservati a studenti cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea e n.3 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea;

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento del contributo alloggio lo studente deve avere sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 e documentare, inviando anche via fax al numero 0403595352 entro il 27 OTTOBRE 2006, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo specifico distribuito dall'Ente. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti comuni:

Polo universitario di Trieste:

Trieste e comuni della sua provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago,

Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

Polo universitario di Gorizia:

Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone, Udine e fuori dai confini nazionali Nova Gorica.

Polo universitario di Pordenone:

Pordenone, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Conegliano, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di S.Urbano, Maniago, Montebelluna, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Susegana, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

Polo universitario di Portogruaro:

Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Pieve, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravidomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor.

Art. 4

Corresponsione del contributo alloggio

Il contributo alloggio verrà pagato in un'unica soluzione entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e comunque entro il 30 giugno 2007, mediante assegno non trasferibile inviato all'indirizzo di residenza dello studente. Nel caso degli studenti iscritti al primo anno l'intero importo del contributo alloggio verrà pagato soltanto dopo il conseguimento di venti crediti.

A domanda il contributo alloggio potrà essere versato su un conto corrente bancario di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario oppure mediante quietanza dell'interessato presso il Tesoriere dell'Ente.

Art. 5

Durata della concessione dei benefici

Per quanto riguarda la durata della concessione trova applicazione l'art. 3 del bando di concorso per il posto alloggio.

Art. 6

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'art. 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Requisiti di merito scolastico

Il requisito del merito deve essere posseduto entro la data del 10 agosto 2006.

Per il computo del merito scolastico verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all'Università o al Conservatorio a partire dall'anno di prima iscrizione per ogni livello di studio.

Nel caso di passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti.

PRIMO ANNO

Avere ottenuto l'iscrizione all'Università o al conservatorio di musica Tartini

ANNI SUCCESSIVI

a - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

- per il secondo anno, 13 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 40 crediti;
- per l'ultimo semestre, 68 crediti.

b - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea specialistica a ciclo unico attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270-

- per il secondo anno, 13 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno 40 crediti;
- per il quarto anno 68 crediti;
- per il quinto anno 95 crediti;
- per il sesto anno, ove previsto, 123 crediti;
- per l'ulteriore semestre, 28 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

c - NUOVO ORDINAMENTO - anni successivi al primo corsi di laurea specialistica/magistrale attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

- per il secondo anno, 15 crediti;
- per l'ultimo semestre, 40 crediti.

e - VECCHIO ORDINAMENTO - anni successivi al primo - corsi di laurea attivati prima del decreto 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- superamento della metà arrotondata per eccesso delle annualità di cui alla tabella - allegato n. 4 fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 per gli studenti diversamente abili.

Art. 8

*Studenti cittadini di stati non appartenenti all'U.E.
o con redditi esteri in stati non appartenenti all'U.E*

Per quanto riguarda gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea trova applicazione l'art. 7 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 9

Studenti diversamente abili

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili trovano applicazione l'art. 8 del bando di concorso per le borse di studio e l'art. 7 del bando di concorso per i posti alloggio.

Art. 10

Graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere il beneficio a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di 4 graduatorie degli idonei - studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno, studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno, studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti ad anni successivi al primo e studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti ad anni successivi al primo anno - senza alcuna differenziazione per corsi di studio, definite in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - di cui all'art. 6. A parità di ISEE, verrà data precedenza agli studenti con l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane.

Art. 11

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'art. 10 del bando di concorso per le borse di studio. Le domande dovranno essere presentate entro il 6 ottobre 2006.

Art. 12

Esito dei concorsi

Per quanto riguarda l'esito dei concorsi trova applicazione l'art.15 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 13

Incompatibilità

I contributi alloggio da euro 600,00 dell'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nelle sedi di Trieste o dai soggetti privati di cui all'art.33 della L.R. 12/05 nonché con il contributo alloggio da euro 1.200,00.

Art. 14

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'art.17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 15

*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'art. 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 16

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Alessandra Miani

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:
dott.ssa Federica Stipkovic

I06
06_31_3_CON_010_ENTE ERDISUTS BANDO 6

Accesso al servizio di ristorazione a.a. 2006/2007 - Presentazione della domanda tutto l'anno.

Art. 1

Destinatari

L'accesso al servizio di ristorazione è aperto a tutti gli studenti iscritti a tutti i corsi dell'Università degli Studi di Trieste per l'a.a. 2006/2007, nonché agli studenti iscritti a corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso l'Università degli Studi di Trieste, ai borsisti dell'Università degli Studi di Trieste e degli enti di ricerca, ai frequentanti il dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste nonché agli iscritti al Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste.

Art. 2

*Strutture**Trieste*

Mensa Universitaria Centrale - Comprensorio universitario - Trieste - p.le Europa n.1
Mensa di Palazzo Vivante - Androna Elisa Baciocchi (Largo Papa Giovanni XXIII) - Trieste
Mensa dell'Ospedale di Cattinara - Trieste
Mensa dell'Area di Ricerca - Padriciano e Basovizza - Trieste
Mensa del Centro di fisica teorica di Miramare
Mensa della SISSA di Miramare

Pordenone

Mensa presso la Casa dello Studente "A. Zanussi" - Via Prasecco n. 3/A -

Gorizia

Mensa Polo Universitario di Gorizia - Via Alviano n. 18 - comprensorio universitario (qualora vi sia la possibilità di attivarla)

Mensa del Convitto dei Salesiani San Luigi - via Don Bosco n. 48

Portogruaro

Mensa del Campus di Portogruaro - Via del Seminario n. 2/2 -

*Art. 3**Tariffe*

Sono ammessi a fruire del servizio a tariffa ridotta tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste, al conservatorio Tartini ed alla Sissa per l'a.a. 2006/2007 e precisamente

- alla tariffa di euro 1,55 prima fascia - tutti gli studenti che abbiano l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del nucleo familiare convenzionale, sommato all'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non superiore a 17.891,03. euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, non superiore a 30.191,12.- euro e che presentino domanda, nonché gli studenti disabili, esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario.
- alla tariffa di euro 3,10 seconda fascia - tutti gli studenti che abbiano l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del nucleo familiare convenzionale, sommato all'Indicatore della condizione economica equivalente all'estero ove esista, non superiore a 30.000,00 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, non superiore a 48.600,00 euro e che presentino domanda .
- alla tariffa di euro 4,00 - terza fascia - tutti gli altri studenti iscritti all'Università che abbiano l'indicatore delle situazioni economiche e patrimoniali superiori ai limiti fissati o che non presentino la domanda.

Gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Udine per l'a.a. 2006/2007 sono ammessi a fruire del servizio nelle sedi di cui all'art. 2, alla tariffa individuata dall'E.R.D.I.S.U. di Udine.

*Art. 4**Validità rilascio e rinnovo delle tessere*

1. La fascia di appartenenza relativa all'anno accademico 2006/2007, attribuita ad ogni studente in base a quanto indicato all'art. 3, verrà applicata a partire dal 1 novembre 2006.

2. Il diritto all'accesso al servizio mensa decade immediatamente in caso di conseguimento della laurea, rinuncia agli studi o altri casi di decadenza; in tali casi l'utente è tenuto alla restituzione immediata della tessera.

3. La tessera della mensa è strettamente personale e ne è vietata la cessione ad altri

4. Al fine del rilascio della tessera è necessario presentare una fototessera.

*Art. 5**Requisiti economici*

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'art. 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 6

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'art. 10 del bando di concorso per le borse di studio. La domanda può essere presentata tutto l'anno.

Art. 7

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'art. 17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 8

*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'art. 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Alessandra Miani

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:
sig. Franco Mazzuia

I06
06_31_3_CON_010_ENTE ERDISUTS BANDO 6_ALL1

Allegato 1

Studenti in sede - Pendolari - Fuori sede.*Polo universitario di Trieste*

IN SEDE : Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina .

PENDOLARI : Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

FUORI SEDE : residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Polo universitario di Gorizia

IN SEDE: Gorizia, Farra d'Isonzo, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e fuori dai confini nazionali Nova Gorica.

PENDOLARI: Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Polo universitario di Pordenone

IN SEDE: Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

PENDOLARI: Arba, Arzene, Aviano, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di S.Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro.

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Polo universitario di Portogruaro

IN SEDE: Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle.

PENDOLARI: Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor.

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

I06
06_31_3_CON_010_ENTE ERDISUTS BANDO 6_ALL2

Allegato 2

Elenco dei paesi particolarmente poveri non appartenenti
all'Unione Europea di cui al D.M. 21 marzo 2002.

AFGHANISTAN
ANGOLA
BANGLADESH
BENIN
BHUTAN
BURKINA FASO
BURUNDI

CAMBOGIA
CAPO VERDE
CIAD
COMOROS
CONGO (REP. DEMOCRATICA)
COSTA D'AVORIO
ERITREA
ETIOPIA
GAMBIA
GIBUTI
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
HAITI
KIRIBATI
LAO PEOPLES (REP. DEMOCRATICA)
LAOS
LESOTHO
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALDIVES
MALI
MAURITANIA
MOZAMBICO
MYANMAR
NEPAL
NIGER
NIGERIA
PAKISTAN
REP. CENTRO AFRICANA
RWANDA
SAMOA
SAO TOME AND PRINCIPE
SENEGAL
SIERRA LEONE
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SUDAN
TANZANIA
TOGO
TUVALU
UGANDA
VANATU
YEMEN
ZAMBIA

I06
06_31_3_CON_010_ENTE ERDISUTS BANDO 6_ALL3

Allegato 3

Elenco della documentazione da esibire al CAF per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed il rilascio dell'attestazione ISEE dell'INPS.

1. codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;

2. codice dell'Azienda Sanitaria di appartenenza dello studente e dei componenti del nucleo familiare;
 3. documentazione relativa al riconoscimento di soggetto portatore di handicap o di persona invalida, se presenti all'interno del nucleo familiare;
 4. reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2005 da ciascun componente del nucleo familiare (MOD. UNICO quadro RN rigo RN1; MOD. 730/3 rigo 6; MOD. CUD rigo 1);
 5. dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare al 31.12.2005: rendita catastale di fabbricati e terreni, valore di aree edificabili;
 6. contratto di locazione (se la casa di abitazione del nucleo familiare è in affitto);
 7. dichiarazione della banca che attesta il valore della quota capitale residua al 31.12.2005 degli eventuali contratti di mutuo sui fabbricati posseduti;
 8. dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare alla data del 31.12.2005:
 - a. depositi e conti correnti bancari e postali, depositi COOP: valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, al 31.12.2005;
 - b. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31.12.2005;
 - c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31.12.2005;
 - d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati: valore alla data del 31.12.2005 o, in mancanza, nel giorno più prossimo antecedente tale data;
 - e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie: valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, il valore è determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. n. 415/1996: valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio anteriormente al 31.12.2005, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;
 - g. altri strumenti e rapporti finanziari: valore corrente al 31.12.2005;
 - h. contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: importo dei premi complessivamente versati al 31.12.2005; polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto: importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31.12.2005 non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - i. imprese individuali: valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di cui al punto e;
 9. dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare: nome e codice di identificazione della banca, della società di investimento, della società di gestione con la quale si intrattengono i rapporti di deposito, gestione, custodia, amministrazione.
-

I06

06_31_3_CON_010_ENTE ERDISUTS BANDO 6_ALL4

Allegato 4

Tabella delle annualità richieste per l'ammissione ai concorsi per i corsi di laurea attivati prima della riforma ai fini del computo delle annualità, 2 semestralità valgono 1 annualità.

Corso di Laurea o di Diploma	Anno di carriera	2	3	4	5	6	7	8
14 C.D.L. IN TRADUZIONE						28		
111 C.D.L. IN GIURISPRUDENZA						23		
112 C.D.L. IN SCIENZE						23		
122 C.D.L. IN SCIENZE POLITICHE						23		
123 C.D.L. IN SCIENZE INTERNAZIONALI E						26		
211 C.D.L. IN ECONOMIA E COMMERCIO						21		
221 C.D.L. IN SCIENZE STATISTICHE ED						21		
230 C.D.L. IN ECON. DEL COMM.INTERNAZ.E						23		
240 C.D.L. IN STATISTICA E INFORMATICA						20		
250 C.D.L. IN ECONOMIA AZIENDALE						21		
311 C.D.L. IN LETTERE						18		
321 C.D.L. IN FILOSOFIA						18		
331 C.D.L. IN STORIA						19		
341 C.D.L. IN LINGUE E LETTERATURE						23		
345 C.D.L. IN SCIENZE E TECNICHE						25		
350 C.D.L. IN PSICOLOGIA						16	22	
421 C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE						18		
422 C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE						18		
423 C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE						18		
424 C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE						18		
450 C.D.L. IN SCIENZE DELLA						15	21	
460 C.D.L. IN POLITICA DEL TERRITORIO						22		
470 C.D.L. IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE	2	6	8	15	20			
471 C.D.L. IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE	2	6	8	15	20			
511 C.D.L. IN MEDICINA E CHIRURGIA						11	17	24
520 C.D.L. IN ODONTOIATRIA E PROTESI						21	29	
530 C.D.L. IN BIOTECNOLOGIE(MEDICHE)						21	28	
610 C.D.L. IN CHIMICA						19	27	
611 C.D.L. IN CHIMICA						22	30	
621 C.D.L. IN FISICA						16		
631 C.D.L. IN MATEMATICA						13		
632 C.D.L. IN MATEMATICA						13		
641 C.D.L. IN SCIENZE NATURALI						20		
651 C.D.L. IN SCIENZE BIOLOGICHE						16	22	
661 C.D.L. IN SCIENZE GEOLOGICHE						15	21	
670 C.D.L. IN SCIENZE AMBIENTALI						18	25	
712 C.D.L. IN FARMACIA						14	19	
722 C.D.L. IN CHIMICA E TECNOLOGIA						18	25	
790 C.D.L. IN ARCHITETTURA						21	28	

811	C.D.L. IN INGEGNERIA CHIMICA				18	25
821	C.D.L. IN INGEGNERIA CIVILE				19	26
822	C.D.L. IN INGEGNERIA EDILE				19	26
831	C.D.L. IN INGEGNERIA ELETTRONICA				18	25
841	C.D.L. IN INGEGNERIA ELETTRICA				18	25
851	C.D.L. IN INGEGNERIA MECCANICA				18	25
861	C.D.L. IN INGEGNERIA NAVALE				18	25
871	C.D.L. IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE				18	25
880	C.D.L. IN INGEGNERIA DEI MATERIALI				18	25

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| • dal 1964 al 31.12.2003 | rivolgersi alla | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383 |
| • dall'1.1.2004 | rivolgersi alla | Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00 |

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.